CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario, relatore
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

deliberazione n. 157/2020

nel giudizio per l'esame del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Reggio Calabria (RC), approvato, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis del Decreto Legge n. 30 aprile 2019 n. 34 (convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58), con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2019, pervenuta alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria in data 7 agosto 2019 ed, ivi , protocollata al n. 0005475-07/08/2019 – SC_CAL – T81-A.

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria (RC), con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio concessa dall'art. 1, c. 15, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*";

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 11/2014 la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria ha stabilito di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del T.U.E.L., con sentenza n. 26/2014/EL , hanno accolto il ricorso del Comune di Reggio Calabria avverso la citata deliberazione n. 11/2014 della Sezione di controllo per la Calabria;

VISTA la deliberazione n. 89/2015 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria, con cui è stato sottoposto a monitoraggio il Piano di riequilibrio del predetto Comune ai sensi dell'art. 243-quater, c. 3, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio

finanziario prevista dall'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 15, c. 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 29 giugno 2016 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria n. 69/2016, depositata l'8 settembre 2016, con cui sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni istruttorie;

VISTA la nota del 28 ottobre 2016, prot. n. 16845, con cui l'Ente ha dato riscontro alla suddetta delibera;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 120/2016, la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria ha stabilito di non approvare la predetta rimodulazione del piano, ritenendo che la delibera comunale fosse fondata su una erronea interpretazione della normativa *pro tempore* vigente, che consentiva modifiche al piano di riequilibrio pluriennale – ammettendo il ripiano trentennale del debito - relativamente al solo maggior disavanzo risultante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria, in data 21 gennaio 2017, ha proposto ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del T.U.E.L. avverso la deliberazione n. 120/2016 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 13/2017/EL, le Sezioni Riunite in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del T.U.E.L., hanno respinto il suddetto ricorso, confermando la citata decisione n. 120/2016 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29 maggio 2017 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la deliberazione n. 86/2017, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria ha approvato la rimodulazione di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2017;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la deliberazione n. 31/2019, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria ha dichiarato l'inefficacia della predetta rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

TENUTO CONTO dell'attività istruttoria effettuata sui seguenti aspetti della gestione finanziaria dell'Ente: riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 (con deliberazioni di questa Sezione n. 88/2017 e n. 30/2019); rendiconti 2015, 2016 e 2017 (con note prot. Corte dei conti n. 3684 del 6.6.2018, n. 4432 del 26.7.2018 e n. 726 del 29.1.2019 e con deliberazione di questa Sezione n. 33/2019); debiti fuori bilancio (con nota prot. Corte dei conti n. 1362 dell'8.2.2019);

TENUTO CONTO altresì delle risposte fornite dal Comune in merito ai citati aspetti istruttori: nota n. 104391 del 26.6.2018 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 4046 del 28.6.2018) e n. 153620 del 1.10.2018 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 5435 del 12.10.2018), relative ai profili del c.d. riaccertamento straordinario dei residui e ai bilanci 2015, 2016 e 2017; note del Comune n. 96107 del 5.6.2019 e n. 130061 del 31.7.2019, relative ai debiti fuori bilancio;

TENUTO CONTO delle relazioni sulla attuazione del piano di riequilibrio predisposte, ai sensi dell'art. 243 quater T.U.E.L., dall'Organo di Revisione: I semestre 2015 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 2182 del 20.7.2015); II semestre 2015 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 328 del 9.2.2016); I semestre 2016 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 2608 del 19.8.2016); II semestre 2016 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 4647 del 3.8.2017); I semestre 2017 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 5764 dell'8.11.2017); II semestre 2017 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 4335 del

13.7.2018); II semestre 2018 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 1830 dell'8.3.2019); II semestre 2019 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 3606 del 6.5.2020);

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2019 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis del Decreto Legge n. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTA la ordinanza n. 108/2019, con la quale la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al citato art. 38, comma 2 bis, nonché ai commi 2 ter e 1 terdecies del Decreto Legge n. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 38, comma 2 ter del Decreto Legge n. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

VISTA, altresì, l'ordinanza n. 5/2019/EL delle Sezioni Riunite di questa Corte con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 1. 6 agosto 2015, n. 125, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 814, della 1. 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli articoli 3, 81 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione, adombrando la necessità di tenere distinti gli accantonamenti del FAL e del FCDE per evitare espansioni della capacità di spesa degli enti locali ed affermando che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. 205/2017 rende ancor più evidente l'espansione della capacità di spesa, in violazione dei predetti precetti costituzionali, consentendo tra l'altro di utilizzare il FAL per il ripiano del c.d. disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, d.lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 30/2019 nella quale è stato affermato che, in sede di valutazione della idoneità delle misure correttive, adottate dal Comune di Reggio Calabria a seguito della deliberazione n. 88/2017, non poteva prescindersi dalle questioni relative alla corretta rappresentazione in bilancio del FAL (che rappresenta una voce di accantonamento in grado di incidere sensibilmente, a seconda dell'applicazione o meno della facoltà di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 78/2015, sul calcolo del "maggior disavanzo", nonchè dei risultati di

amministrazione) ed è stato pertanto sospeso il giudizio sulla complessiva idoneità di dette misure correttive, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale;

VISTA la sentenza 28 gennaio 2020, n. 4 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la delibera di questa Sezione n. 17/2020 con la quale, previa riassunzione del giudizio a seguito della sentenza Corte cost. n. 4/2020, è stata accertata: 1) La irregolare contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) da parte del Comune di Reggio Calabria già a partire dalla operazione di riaccertamento straordinario all'1.1.2015 e della successiva riedizione dell'operazione medesima all'1.1.2018, essendo stato l'accantonamento per FAL incluso in quello per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) sulla base dell'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015 e dell'art. 1, comma 814, L. 205/2017, disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020; 2) La non conformità all'art. 194, comma 2, T.U.E.L. e ai principi espressi dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 21/2018/QMIG delle modalità di rateizzazione individuate dalla deliberazione del C.C. 48/2019 relativamente al debito fuori bilancio di € 64.974.388,27 nei confronti della Regione Calabria;

CONSIDERATO che il ricorso, proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso detta deliberazione n. 17/2020 è stato respinto dalla SS.RR. di questa Corte all'udienza del 1° luglio 2020, come da dispositivo letto alle parti alla fine dell'udienza medesima;

VISTA l'ordinanza n. 13/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Ref. Stefania Anna DORIGO

FATTO

1. Il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, faceva ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L. Con successiva deliberazione 15 luglio 2013, n. 142, la Commissione straordinaria - in virtù dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 - integrava e rimodulava, per alcuni aspetti, la precedente deliberazione n. 17/2013.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (d'ora innanzi anche PRFP) così definito includeva un disavanzo pari a € 110.918.044,99, derivante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243-bis, comma 8, lettera e), del d.lgs. n. 267 del 2000; il ripiano di tale *deficit* doveva avvenire per quote annuali di € 11.091.804,10, per un arco di tempo decennale (2013-2023). Tale piano veniva "approvato" dalla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, con sentenza 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL, a seguito dell'impugnativa, ex art. 243-quater, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, del diniego opposto dalla competente Sezione di controllo per la Regione Calabria, con delibera 30 gennaio 2014, n. 11.

Il Comune presentava una prima rimodulazione del proprio piano, ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvata con delibera C.C. n. 42 del 2016. Con delibera n. 120 del 2016 la Sezione di controllo per la Regione Calabria riteneva di non approvare tale modifica del PRFP; la decisione della Sezione territoriale veniva confermata, a seguito di ricorso proposto dall'Ente, dalle SS.RR. in speciale composizione (cfr. sentenza n. 13/2017/EL).

Il Comune di Reggio Calabria, avvalendosi della riscrittura – in vigore dal 1.1.2017 - dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015 ad opera dell'art. 1, c. 434 della L. 232/2016 (c.d. legge di stabilità 2017), con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 maggio 2017 (trasmessa alla Sezione di Controllo con nota acquisita al prot. n. 0004088 del 1/06/2017) presentava una ulteriore rimodulazione del proprio piano di riequilibrio che prevedeva, in sostanza, la dilatazione per un arco di tempo trentennale del citato disavanzo incluso nel PRFP. Più in dettaglio, il deficit ancora non recuperato (pari a € € 65.062.759,89 al 31.12.2016) sarebbe stato rimborsato non più attraverso quote

decennali di € 11.091.804,10 ciascuna, ma in rate trentennali di € 2.538.485,47 ciascuna.

Detta rimodulazione veniva approvata da questa Sezione con delibera 26 settembre 2017, n. 86.

L'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, veniva però dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. Conseguentemente, la Sezione, con delibera 6 marzo 2019, n. 31, riteneva il piano adottato sulla base di detta disposizione privo di supporto normativo e pertanto inefficace; la deliberazione n. 31/2019 accertava altresì la riviviscenza del PRFP di durata decennale, come si diceva approvato con deliberazione C.S. 17/2013 ed integrato con deliberazione C.S. n. 142/2013.

È quindi intervenuto l'art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, che consentiva agli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, di riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente, secondo la procedura dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Avvalendosi della facoltà di rimodulazione prevista dalla menzionata disposizione, il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione del Consiglio comunale 30 luglio 2019, n. 37, riproponeva pertanto il proprio piano di riequilibrio finanziario pluriennale, modificandone la durata. In particolare, la modifica del PRFP portava ad una dilazione temporale del recupero del disavanzo in un termine doppio (ventennale anziché decennale) rispetto a quello originario; il percorso di risanamento si sarebbe quindi svolto non più fra il 2013 e il 2023, ma fra il 2013 e il 2033. Attraverso la citata riscrittura, il deficit ancora incluso nel PRFP, al 31.12.2018 pari a € 49.802.285,65, sarebbe stato recuperato, a partire dal 2019, in n. 14 quote annue di € 3.557.306,12.

Il PRFP veniva quindi veniva trasmesso, in data 7 agosto (cfr. documento acquisito al prot. Corte dei conti n. 0005475-07/08/2019 – SC_CAL – T81), alla Sezione Regione della Corte dei conti per la Calabria, per il giudizio di approvazione o di diniego di cui all'art. 38 comma 2 quater D.L. n. 34 del 2019.

Con ordinanza n. 108/2019 la Sezione sollevava questione di legittimità costituzionale ravvisando vari profili di dubbia legittimità dell'art. 38 comma 2 bis, anche in combinato disposto con i commi 2 ter e 1 terdecies del d.l. 34/2019; fra l'altro, veniva evidenziato che il meccanismo previsto dal citato apparato normativo, consentendo di ripianare uno squilibrio di origine risalente in un periodo doppio rispetto a quello inizialmente prospettato, provocherebbe il "*ribaltamento su generazioni future di debiti risalenti nel tempo, oltre alla liberazione di risorse (in virtù dell'alleggerimento della quota annuale di disavanzo da recuperare) che, lungi dall'essere destinate al risanamento finanziario dell'ente, [potrebbero essere] impiegate per espandere la spesa futura*" (cfr. citata ordinanza n. 108/2019). La Sezione adombrava che tale facoltà di riscrittura del piano poteva portare ad una lesione dell'equità intergenerazionale, determinando la traslazione del debito pregresso da una generazione all'altra, senza che a ciò si accompagnasse una *utilitas*, salvo quella di procrastinare la dichiarazione di dissesto di un ente in grave difficoltà finanziaria.

La Sezione evidenziava altresì il rischio di una deresponsabilizzazione dei rappresentanti eletti dalla comunità locale, attraverso lo spostamento, sulle generazioni future, del peso di gestioni finanziarie passate. Infatti, lo "*scenario di riequilibrio ventennale mina alla radice uno degli aspetti più pregnanti della legalità finanziaria [nel sistema fondato] su una democrazia rappresentativa, ossia la funzionalizzazione delle procedure finanziarie al vincolo di mandato degli amministratori verso la comunità che rappresentano*" (cfr. citata ordinanza n. 108/2019).

2. *A latere* dell'esame del piano di riequilibrio, nel tempo, la Sezione aveva effettuato – attraverso note e delibere di carattere istruttorio – l'esame di alcuni aspetti della vita finanziaria dell'Ente che avevano originato passività (es. riaccertamento straordinario all'1.1.2015, debiti fuori bilancio) non contemplate nel PRFP medesimo.

2.1. In particolare, con deliberazione n. 88/2017 la Sezione aveva verificato la correttezza degli esiti della c.d. operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Come si diceva, il Comune di Reggio Calabria non aveva incluso nel PRFP

gli esiti del "riaccertamento straordinario" e, in particolare, il ripiano del c.d. maggior disavanzo accertato all'1.1.2015: di conseguenza, oltre alle passività di cui al PRFP, l'Ente si trovava in una situazione di "doppio piano di rientro", dovendo tener conto, nella propria pianificazione, anche di un ulteriore debito, emerso all'1.1.2015, pari a € 143.338.307,45 da ripianare in n. 30 rate annuali di € 4.777.943,58 ciascuna.

Con la citata deliberazione n. 88/2017, la Sezione evidenziava la presenza di alcune anomalie nell'operazione di riaccertamento straordinario, censurando la non corretta reimputazione di molte partite residuali, oltre la non corretta stima del FPV.

La criticità di maggior impatto sugli equilibri di bilancio era però rappresentata dall'aver il Comune utilizzato la facoltà di cui all'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015 (che consentiva, agli enti beneficiari di linee di liquidità ex D.L. 35/2013 e s.m.i., di riportare il Fondo Anticipazioni Liquidità - FAL in seno al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità – FCDE) già in sede di "riaccertamento straordinario", con impatto sul risultato di amministrazione all'1.1.2015; la Sezione riteneva invece che la citata disposizione – la quale è entrata in vigore il 20.6.2015 ma ha previsto espressamente che gli enti locali dovessero necessariamente effettuare il "riaccertamento straordinario" entro il 15.6.2015 – non potesse applicarsi agli esiti della (già conclusa) operazione di riaccertamento straordinario ma solo alle risultanze contabili successive, a partire da quelle cristallizzate nel rendiconto 2015. Era quindi necessario che l'Ente procedesse ad una separata rappresentazione del FAL e del FCDE, con conseguente impatto del "totale parte disponibile" di due distinti accantonamenti.

La Sezione pertanto, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L., invitava il Comune a provvedere:

- alla corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi, in base alla fondatezza del titolo giuridico e alla sua esigibilità;

- alla conseguente corretta stima del FPV e del FCDE, quali originati in seguito ad un "riaccertamento straordinario" improntato ai principi della veridicità e della attendibilità;

- alla rettifica del risultato di amministrazione all'1.1.2015 e alla corretta rappresentazione di ciascuna sua componente vincolata e accantonata, tenendo conto: a) delle conseguenze della corretta determinazione del FPV e del FCDE; b) dello "scorporo" del FAL dal FCDE;

- all'accertamento del c.d. maggior disavanzo – che, in virtù del mancato assorbimento delle quote residue della anticipazione di liquidità ex D.L. 35 del 2013 nel FCDE, doveva essere almeno pari a € 328.635.504,02 – e al suo ripiano secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera da adottare da parte del Consiglio comunale.

Con nota n. 187552 del 28.11.2017, l'Ente forniva solo un "parziale riscontro" ai rilievi della suddetta deliberazione n. 88/2017, riservandosi "a breve" una integrazione documentale. Trascorsi alcuni mesi, e permanendo il silenzio dell'Ente sul punto, il Magistrato istruttore sollecitava a fornire i necessari riscontri (cfr. nota n. 3684 del 6.6.2018).

Con lettera n. 104391 del 26.6.2018 il Comune comunicava di aver effettuato una rettifica dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 1.1.2018, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 848 dell'art.1 della legge n. 205/2017.

Fra le altre cose, come evidenziato con nota di questa Sezione n. 187552 del 28.11.2017, il Comune non effettuava una distinta contabilizzazione di FAL e FCDE richiamando sul punto le indicazioni fornite dal MEF in ordine alla interpretazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015. La norma, secondo il Ministero, sarebbe stata fin da subito applicabile a Reggio Calabria, a motivo del fatto che l'Ente aveva approvato il "riaccertamento straordinario" in data 10.7.2015, quando già era formalmente vigente il D.L. 78/2015 (come si diceva, entrato in vigore il 20.6.2015). Secondo quanto asserito, non aveva alcuna rilevanza giuridica il fatto che l'Ente avesse in realtà approvato la predetta operazione di rivalutazione dei residui oltre i termini di legge (fissati, come si è detto, entro il 15.6.2015 dallo stesso D.L. 78/2015).

Le indicazioni date dal MEF all'Amministrazione comunale trovavano poi conferma nella "norma di interpretazione autentica" di cui all'art. 1, comma 814, della L. 27.12.2017, n. 205 ("*L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato*

di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo").

Con ordinanza n. 5/2019/EL le Sezioni Riunite di questa Corte sollevavano questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 814, della 1. 27 dicembre 2017, n. 205 in relazione agli articoli 3, 81 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione, adombrando la necessità di tenere distinti gli accantonamenti del FAL e del FCDE per evitare espansioni della capacità di spesa degli enti locali ed affermando che la "norma di interpretazione autentica" di cui alla L. 205/2017 rende ancor più evidente l'espansione della capacità di spesa, in violazione dei predetti precetti costituzionali, consentendo tra l'altro di utilizzare il FAL per il ripiano del c.d. disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, d.lgs. 118/2011.

Questa Sezione, quindi, poiché la valutazione della idoneità delle misure correttive, adottate dal Comune di Reggio Calabria a seguito della deliberazione n. 88/2017, non poteva prescindere dalle questioni relative alla corretta rappresentazione in bilancio del FAL (voce di accantonamento in grado di incidere sensibilmente, a seconda dell'applicazione o meno della facoltà di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 78/2015, sul calcolo del "maggior disavanzo", nonchè dei risultati di amministrazione) con deliberazione n. 30/2019 sospendeva il giudizio sulla complessiva idoneità delle predette misure correttive, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.

Con sentenza 28 gennaio 2020, n. 4 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di

emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Pertanto, con deliberazione n. 17/2020 questa Sezione accertava la irregolare contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) da parte del Comune di Reggio Calabria già a partire dalla operazione di riaccertamento straordinario all'1.1.2015 e della successiva riedizione dell'operazione medesima all'1.1.2018, essendo stato l'accantonamento per FAL incluso in quello per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) sulla base dell'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015 e dell'art. 1, comma 814, L. 205/2017, disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020; invitava, quindi, il Comune ad adottare le seguenti misure correttive ex art. 148 bis T.U.E.L.:

1) rideterminare virtualmente (ossia senza modifiche e/o riapprovazioni dei pregressi bilanci) il c.d. maggior disavanzo, di modo tale che – in virtù del separato computo di FAL e FCDE – esso assurgesse alla somma di € - 328.635.504,025;

2) applicare, a partire dal bilancio preventivo 2020-2022 e fino alla manovra previsionale del 2044, una quota di recupero da "maggior disavanzo" pari a € 10.954.516,80 (corrispondente a un trentesimo dell'extradeficit ricalcolato);

3) ripianare le quote di "maggior disavanzo" non recuperate nel periodo 2015-2018 durante l'indicato percorso trentennale;

4) rappresentare distintamente gli accantonamenti per FAL e FCDE a partire dal rendiconto 2019.

La deliberazione n. 17/2020 veniva impugnata dall'Ente presso le Sezioni Riunite in speciale composizione, le quali, in data 1 luglio 2020, dichiaravano il ricorso, *in parte qua*, inammissibile.

Sempre con la citata deliberazione n. 17/2020, la Sezione aveva esaminato un'altra questione (rapporto di debito e credito fra il Comune e la Regione Calabria) di cui, a seguire, si farà cenno.

2.2. Parallelamente, la Sezione aveva effettuato attività istruttoria su aspetti della gestione finanziaria degli esercizi 2015, 2016 e 2017 con nota istruttoria n. 3684 del 6.6.2018.

Il Comune aveva trasmesso una prima risposta, per molti versi incompleta, con nota n. 104391 del 26.6.2018.

Conseguentemente, con nota n. 4432 del 26.7.2018, venivano reiterate le richieste rimaste inevase; quindi, con nota n. 153620 del 1.10.2018 l'Ente dava ulteriori e più approfonditi chiarimenti, ragguagliando la Sezione su aspetti quali la composizione dei vincoli gravanti sul risultato di amministrazione al 31.12.2016, il calcolo della stima del FCDE, la gestione dei residui, l'utilizzo delle anticipazioni ex d.l. 35/2013 e s.m.i., la situazione dei debiti fuori bilancio e dei debiti potenziali, del contenzioso e dei rapporti con gli organismi partecipati.

A seguito delle risposte date dal Comune, permanevano in ogni caso dubbi circa alcuni aspetti della gestione 2015 e 2016 e, per logica connessione, della gestione 2017.

In particolare, l'analisi dei residui metteva in evidenza come, soprattutto a partire dal riaccertamento ordinario del 2016, il Comune di Reggio Calabria avesse proceduto a massive cancellazioni dei residui passivi a fronte di limitate cancellazioni di quelli attivi; con nota n. 726 del 29.1.2019 venivano quindi chiesti ulteriori chiarimenti onde verificare la corretta esposizione dei vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Oltre a ciò, venivano chieste informazioni sul calcolo del FCDE a preventivo e sull'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel bilancio preventivo 2016 e 2017; infine, si chiedeva all'Ente di fornire eventuali aggiornamenti sulla situazione dei debiti fuori bilancio e del contenzioso.

Il Comune veniva invitato a fornire i dovuti riscontri entro il 18.2.2019; tuttavia, nessuna riposta perveniva a tale data.

In parallelo, nell'ambito dell'attività istruttoria condotta dalla Sezione per la parifica del rendiconto regionale del 2018, veniva chiesto alla Regione Calabria di precisare il perimetro dei propri crediti e debiti nei confronti del Comune di Reggio Calabria (cfr. nota n. 1362 dell'8.2.2019).

Con nota n. 68521 del 18.2.2019 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 1515 del 19.2.2019) e successive note integrative, la Regione precisava il perimetro dei propri crediti e debiti nei confronti del Comune di Reggio Calabria.

Con deliberazione n. 33 del 6 marzo 2019 la Sezione indirizzava poi al Comune n. 10 richieste istruttorie, volte a chiarire profili della gestione finanziaria

2015-2017 nonché i rapporti di credito/debito dell'Ente vs la Regione Calabria; il Comune forniva riscontro con nota n. 86617 del 13.5.2019, integrata dalla successiva nota n. 96107 del 5.6.2019.

In queste note di riscontro, fra l'altro, il Comune chiariva l'ammontare dei propri debiti nei confronti della Regione Calabria. In specie, con la nota n. 86617 del 2019 l'Ente riferiva che la Regione creditrice aveva accettato di veder ridotte le proprie pretese, quantificate da ultimo € 64.974.388,27; si trattava di debiti vetusti (formati nel periodo 1981-2004 per fornitura idropotabile) mai ricondotti a bilancio dal Comune. L'Ente annunciava che avrebbe, in futuro, riconosciuto tale somma come "debito fuori bilancio", da rimborsare al creditore secondo un piano rateale.

Il Comune aveva poi fatto pervenire alla Sezione, con nota n. 130061 del 31.7.2019 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 5333 del 2.8.2019) un piano di estinzione del debito in cui la Regione concedeva una rateizzazione ventennale che prevede rate di importo pari ad € 1.000.000,00, per gli anni 2020 e 2021, una rata di € 1.100.000,00, per il 2022, una rata di € 1.200.000,00, per il 2023, una rata di € 1.500.000,00, per il 2024, e, dal 2025 al 2039, rate costanti di € 3.944.959,22.

Per la somma di € 64.974.388,27 (riconosciuta dal Comune di Reggio Calabria come dovuta alla Regione per la fornitura del servizio idrico) l'Amministrazione regionale aveva successivamente comunicato (cfr. nota prot. SIAR n. 349596 del 9.10.2019) che il Comune di Reggio Calabria avrebbe provveduto ad effettuare il riconoscimento del proprio debito e ad impegnare, a partire dal bilancio preventivo 2020, quota parte della somma dovuta, secondo il citato piano di rateizzazione ventennale. La Regione aveva anche trasmesso, a tal proposito, una comunicazione del Comune in cui si informava che: "*in data odierna in Consiglio Comunale è stata approvata la delibera n. 48 avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA EROGATA NEGLI ANNI DAL 1981 AL 2004. Seguirà copia delibera*".

La delibera C.C. n. 48 del 2019 veniva poi trasmessa dalla Regione a questa Sezione con nota prot. SIAR n. 0360877 del 18.10.2019. Con tale atto il Consiglio comunale del Comune di Reggio Calabria decideva "*.....Di approvare, per le motivazioni*

in premessa richiamate e che qui si intendono riportate, la sopra citata convenzione ed il relativo piano di ammortamento alla stessa allegato;

Di autorizzare ed impegnare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 1, lett. i) del TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000, le somme necessarie per l'adempimento delle obbligazioni assunte, con conseguente iscrizione in ciascuna annualità di bilancio della relativa quota di competenza secondo le scadenze previste nel piano di rateizzazione allegato alla predetta;

Di dare atto che con l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 sono state all'uopo destinate le necessarie risorse per la copertura finanziaria delle quote di competenza afferenti alle annualità 2020 e 2021 del predetto piano di ammortamento...".

Questa Sezione, quindi, con la già citata deliberazione n. 17/2020, rilevava la non conformità del disposto della deliberazione C.C. n. 48/2019 al disposto dell'art. 194 T.U.E.L. e ai principi espressi dalla Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, dalla quale si ricava che, in caso di riconoscimento di un debito fuori bilancio, la registrazione dell'obbligazione fra le scritture contabili del debitore deve essere fatta immediatamente e per l'intero; qualora il creditore conceda una rateizzazione di pagamento, l'impegno può essere preso *pro quota* parte, secondo esigibilità, ferma restando una dilazione massima triennale ("*Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2 del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori*": cfr. punto n. 2 del dispositivo della deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG).

Con la citata deliberazione n. 17/2020, pertanto, la Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L., invitava l'Ente a definire con la Regione Calabria un accordo triennale di rateizzazione del debito riconosciuto di € 64.974.388,27, procedendo altresì ad individuare le relative coperture finanziarie con conseguente iscrizione in bilancio delle quote di competenza di ciascun esercizio.

La deliberazione n. 17/2020 veniva impugnata, anche per questo profilo, presso le Sezioni Riunite in speciale composizione; questo motivo di ricorso, in data 1 luglio 2020, veniva rigettato.

Conclusivamente, quindi, le statuizioni contenute nella citata deliberazione di questa Sezione n. 17/2020, a seguito della reiezione in toto del ricorso proposto avverso di esso alle SS.RR. di questa Corte, divenivano definitive con il conseguente obbligo del Comune di adeguarsi alle stesse; allo stato, nessuna attività risulta posta in essere dal Comune in tal senso.

3. Tornando all'esame del PRFP, si osserva che la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con ordinanza n. 108/2019 è stata decisa dalla Corte costituzionale con sentenza 23 giugno 2020, n. 115, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58; al contempo, sono state fornite a questa Sezione alcune indicazioni interpretative per la corretta applicazione della normativa di risulta, ossia del quadro normativo vigente dopo la declaratoria di illegittimità limitata ai profili di cui al comma 2 ter dell'art. 38, d.l. 34/2019. Fra l'altro, la Corte costituzionale ha affermato il principio della necessaria riconduzione *ad unum* di tutti i "disavanzi" maturati nell'ambito del PRFP ("*È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita*") e l'esame della congruità e sostenibilità del documento di risanamento, da parte della magistratura contabile, alla luce del *deficit* complessivo maturato dall'Ente.

DIRITTO

1. Il giudizio sul PRFP del Comune di Reggio Calabria.

L'art. 243-bis del d.lgs. 276/2000, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), prevede che gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare

il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso la predisposizione, previa ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, di un piano di riequilibrio avente un contenuto necessario.

La procedura di riequilibrio è stata introdotta dal legislatore al fine di supportare i bilanci degli enti locali in una contingenza dovuta alle difficoltà del ciclo economico avverso, che ha portato, essenzialmente, ad un forte calo dei trasferimenti e delle entrate proprie, nonché all'incremento dell'evasione da accertamento e da riscossione (SS.RR., n. 34/2014/EL).

L'impossibilità di riequilibrare il bilancio dell'ente attraverso la procedura ordinaria, che, prima della vigenza del D.L. n. 174/2012, avrebbe obbligato l'ente alla dichiarazione di dissesto finanziario, è il logico ed implicito presupposto per il ricorso a quella straordinaria.

Il piano di riequilibrio pluriennale si connota, dunque, per essere uno strumento eccezionale che, per le sue caratteristiche – *in primis*, la durata ricompresa fra un minimo di quattro anni e un massimo di venti – consente di approntare un risanamento dell'Ente oltre i limiti dati dagli strumenti ordinari di cui agli artt. 193 e 194 T.U.E.L.; la procedura "straordinaria" di riequilibrio finanziario pluriennale differisce da quella "ordinaria" non solo per la durata massima del periodo di riequilibrio, venti anni (243-bis, comma 5, del T.U.E.L.), anziché tre (art.193, comma 3, del T.U.E.L.), ma anche perché nel riequilibrio triennale la pianificazione, espressa nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, si riflette in maniera contestuale sui documenti di bilancio (con la variazione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale). Il ricorso al piano di riequilibrio, inoltre, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti; tali misure devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo (cfr., sul punto, Sezione delle Autonomie n. 5/2018/INPR).

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, abbracciando un arco temporale vasto e potenzialmente comprensivo di più consiliature, richiede, a tutela degli equilibri finanziari futuri, maggiori limitazioni, maggiore intensità dei controlli nella fase di pianificazione ed in quella attuativa e maggior rigore nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma o dal piano, la cui reiterata violazione (nei casi di cui all'art. 243-quater comma 7) comporta l'obbligatorietà della dichiarazione di dissesto finanziario.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che "*presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani di rientro è che si possa constatare l'adeguamento al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le misure per la riduzione della spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti all'indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc.. Se al momento di avvio della procedura la situazione dell'ente non risulti allineata a tali prescrizioni è necessario che il piano contenga misure atte a consentirne il rispetto entro il primo periodo di attuazione del programma di risanamento*" (n. 16/2012/INPR). In generale, la Sezione di controllo Regionale è tenuta a verificare la congruità del PRFP sotto il profilo dell'obiettivo da conseguire (ossia il risanamento) e dei mezzi pianificati per conseguirlo. Un piano congruo – secondo una valutazione non di certezza assoluta, priva di margini di errori, ma che implica la possibilità di refusi, semplificazioni, arrotondamenti purché sostanzialmente irrilevanti, essendo intollerabili solo quelli "*di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari*" (SS.RR. n. 34/2014/EL) – deve essere in generale preferito alla dichiarazione di dissesto.

In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

Il PRFP può essere modificato, in corso di vigenza, solo ove lo consenta una disposizione di legge. Infatti, occorre rammentare che il ricorso alla procedura di riequilibrio "*non può rivelarsi un artificioso escamotage*" con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla dichiarazione prevista dall'art. 244 T.U.E.L. (Sezione delle autonomie, deliberazione n.

16/SEZAUT/2012/INPR); proprio per tale motivo, salvo che venga diversamente disposto da norme di portata eccezionale e di durata temporale limitata, vige il principio della intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritengono preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione (cfr., da ultimo, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

Come accennato nelle premesse in fatto, il PRFP del Comune di Reggio Calabria, all'atto della sua approvazione (deliberazione C.S. 17/2013, come integrata dalla deliberazione C.S. 142/2013) includeva un disavanzo pari a € 110.918.044,99, derivante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243-bis, comma 8, lettera e), del d.lgs. n. 267 del 2000; il ripiano di tale deficit doveva avvenire per quote annuali di € 11.091.804,10, per un arco di tempo decennale (2013-2023).

Con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 il Comune ha approvato, con deliberazione C.C. n. 37/2019, una rimodulazione in virtù della quale il disavanzo già oggetto della procedura di riequilibrio (che, al 31.12.2018, al netto dei ripiani già effettuati, ammontava ad € 49.802.285,65) veniva recuperato, a partire dal 2019, in n. 14 quote annue di € 3.557.306,12; tenuto conto delle sei annualità del piano già decorse, il disavanzo originariamente incluso nel piano medesimo verrebbe ripianato in complessivi venti anni.

Ciò premesso, si osserva che oggetto del presente giudizio è la valutazione, come previsto dall'art. 38, comma 2 quater, D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni in legge n. 58 del 2019), del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Reggio Calabria (RC), approvato, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 30 aprile 2019 n. 34 (convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58), con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2019, pervenuta alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria in data 7 agosto 2019 e, ivi, protocollata al n. 0005475-07/08/2019 – SC_CAL – T81-A.

Con ordinanza di questa Sezione n. 108/2019 tale giudizio - relativo alla approvazione o al diniego del predetto piano – è stato sospeso in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale sulle questioni prospettate con l'ordinanza medesima.

Poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/2020, si è pronunciata sulle questioni di costituzionalità prospettate ed è conseguentemente venuta meno la causa di sospensione del giudizio, appare, quindi, necessario dare ulteriore corso al giudizio; ciò anche al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, da ultimo indicata, che:

- da un lato ha dichiarato *"...l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58..."*;

- dall'altro ha affermato che a seguito della "*...declaratoria di incostituzionalità dell'art. 38, comma 2-ter*...(.....)... [dei commi 2 bis e 1 terdecies dell'art. 38 d.l. 34/2019] *può essere fornita una interpretazione costituzionalmente orientata, diversa da quella del giudice a quo...*" aggiungendo pure che "*....Tenuto conto della tormentata genesi legislativa delle norme oggetto del presente giudizio e della ricaduta della presente pronuncia sulle fattispecie concrete interessate da complesse vicende di risanamento, è opportuno ribadire che la normativa di risulta, dopo l'accoglimento delle questioni attinenti all'art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi...*".

Successivamente alla citata pronuncia della Corte costituzionale, con l'art. 17 del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020, (attualmente in corso di conversione in legge) è stato previsto che:

"...1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243 - bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

3. Il comma 7 dell'articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale...".

Occorre, quindi, verificare preliminarmente se il decreto legge da ultimo citato possa produrre effetti nel presente giudizio.

Per risolvere la questione, occorre partire dal comma 7, dell'art. 243-quater del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede sostanzialmente che *"...comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto...."* le seguenti ipotesi*:*

1) mancata presentazione del piano oltre i termini;

2) diniego di approvazione del piano;

3) accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano;

4) mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.

Analizzando adesso il comma 2 dell'art. 17 del D.L. 76/2020 (ove è previsto che *"...Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia....")* si evince chiaramente come detta norma possa trovare applicazione solo quando,

ricorrendo una delle quattro ipotesi indicate al comma 7 dell'articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia necessario o possibile disporre il "c.d. dissesto guidato" ex articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Inoltre, analizzando il comma 3 dell'art. 17 del D.L. 76/2020 (ove è previsto che *"...Il comma 7 dell'articolo 243 -quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale..."*) è altrettanto agevole osservare come detta norma sia applicabile solo quando la Sezione debba accertare l'eventuale "*...grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020...*".

Se così è, nella fattispecie oggetto del presente giudizio - che ha per oggetto una approvazione o diniego, ai sensi dell'art. 38 comma 2 quater D.L. 34/2019, di un piano "riproposto" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis del decreto medesimo - non ricorre nessuna delle ipotesi in cui è possibile fare applicazione del DL n. 76/2020.

Infatti, con riferimento al comma 2 del D.L. n. 76/2020, si osserva che, nella fattispecie, non si fa questione di alcuna delle ipotesi "tipiche" di "dissesto guidato" e, in particolare, il presente giudizio non riguarda:

1. la mancata presentazione del piano oltre i termini (in quanto, nella fattispecie, i termini per la presentazione del piano sono stati rispettati);
2. un eventuale diniego di approvazione del piano che potrebbe comportare come conseguenza il c.d. "dissesto guidato": nel caso in esame, anche in caso di mancata approvazione del piano ventennale, rimodulato ai sensi del D.L. n. 34/2019, resterebbe sempre vigente il precedente piano decennale di cui alla deliberazione C.S. n. 17/2013 (positivamente vagliata dalle SS.RR. con sentenza n. 26/2014/EL) e, quindi, comunque non sarebbe possibile avviare l'Ente verso il c.d. "dissesto guidato";

3. l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano (in quanto, come già detto, oggetto del giudizio è solo la valutazione del piano ventennale rimodulato ai sensi del DL n. 34/2019);

4. il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso (tenuto conto che, alla data odierna, non si è concluso né il periodo di durata del piano decennale né di quello ventennale rimodulato).

Ancora, anche il comma 3 del D.L. n. 76/2020, appare inapplicabile alla fattispecie tenuto conto che, come già detto, nella fattispecie non si verte su alcuna valutazione di "*grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi*", né su altri procedimenti ad essa collegati (procedimenti che, peraltro, presuppongono che abbia comunque luogo un giudizio della Corte dei conti sulla approvazione/diniego di rimodulazioni già presentate, come si desume implicitamente dalla lettera della legge).

Infine, appare necessario evidenziare che, nella sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, è stato lapidariamente affermato che a seguito della "*...declaratoria di incostituzionalità dell'art. 38, comma 2-ter...(.....)... delle altre due disposizioni censurate può essere fornita una interpretazione costituzionalmente orientata, diversa da quella del giudice a quo...;* la Corte costituzionale ha anche aggiunto che "*....Tenuto conto della tormentata genesi legislativa delle norme oggetto del presente giudizio e della ricaduta della presente pronuncia sulle fattispecie concrete interessate da complesse vicende di risanamento, è opportuno ribadire che la normativa di risulta, dopo l'accoglimento delle questioni attinenti all'art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi...*". **Non appare quindi ragionevolmente neppure ipotizzabile che il Legislatore (...in questo caso, trattandosi di Decreto Legge, il Governo...) abbia voluto intenzionalmente ignorare quanto stabilito dal Giudice delle Leggi intervenendo, ancora una volta, in una vicenda, in relazione alla quale la stessa Corte costituzionale ha chiaramente escluso la necessità di un ulteriore intervento normativo.**

Per tali ragioni, nulla osta alla prosecuzione dell'odierno giudizio, resa anzi doverosa per le valutazioni di cui all'art. 38, comma 2 quater, D.L. 34/2019 ("*Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e (omissis) sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti (omissis)*").

2. *La sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2020, n. 115.*

Con la citata Ordinanza n. 108/2019 del 26 agosto 2019, questa Sezione aveva avanzato numerosi dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 2 bis dell'art. 38 del D.L. 34/2019, anche in combinato disposto con i commi 2 ter e 1 terdecies della medesima disposizione. Fra l'altro, la Sezione aveva evidenziato come l'apparato normativo in questione consentisse di spalmare il disavanzo, incluso all'origine in un piano di riequilibrio decennale, in un termine doppio (ventennale), senza che la pianificazione di risanamento venisse riadattata in termini di aggiornamento delle entrate e delle spese o di accordi con i creditori; a giudizio della Sezione, consentire simile meccanismo contrastava con i principi dell'equilibrio di bilancio (inteso sia in senso statico sia in senso dinamico) e provocava il ribaltamento su generazioni future di debiti risalenti nel tempo, oltre alla liberazione di risorse (in virtù dell'alleggerimento della quota annuale di disavanzo da recuperare) che, lungi dall'essere destinate al risanamento finanziario dell'ente, potevano essere impiegate per espandere la spesa futura. Simile costrutto, inoltre, comportava una deresponsabilizzazione dei rappresentanti eletti dalla comunità locale, in quanto si sarebbe avuto uno spostamento, sulle generazioni future, del peso di gestioni finanziarie passate, con conseguente sottrazione degli aspetti finanziari all'*accountability* che gli amministratori eletti o eligendi devono alla comunità degli elettori.

La Corte costituzionale ha sciolto i dubbi sollevati dalla Sezione chiarendo che contrasta con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma il solo art. 38, comma 2 ter del D.L. 34/2019 (secondo cui il piano di riequilibrio riproposto ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 38 "*deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi*").

La Corte ha chiarito, *in primis*, che ad essere in contrasto con la Costituzione non è la astratta durata ventennale di un piano di riequilibrio, ma "*il meccanismo di manipolazione del deficit che consente – come già la norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 18 del 2019 – di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione.*

Tale meccanismo manipolativo consente, tra l'altro, una dilatazione della spesa corrente – pari alla differenza tra la giusta rata e quella sottostimata – che finisce per incrementare progressivamente l'entità del disavanzo effettivo. Il censurato comma 2-ter autorizza, infatti, gli enti locali che si trovano nella situazione del Comune di Reggio Calabria a tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini del risanamento e a ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall'entità complessiva del deficit".

La sentenza Corte cost. n. 115/2020, in sostanza, evidenzia che il *deficit* complessivo di un ente locale deve essere ricondotto ad unità trovando rappresentazione in un unico consuntivo ("*È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita*": cfr. Corte cost., cit., considerato in diritto n. 7) nonché trovare piena rappresentazione nel piano di riequilibrio. Infatti, è necessario che, da un lato, il piano costituisca un effettivo strumento di risanamento e riequilibrio ("*Il perimetro costituzionale disegnato da tali disposizioni [ossia i commi 6 e 7 dell'art. 243 bis T.U.E.L.] consiste nella funzionalità della procedura a ridurre il deficit fino ad azzerarlo nel tempo prescritto. Ciò mediante la scansione del percorso attraverso i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti al piano e la definizione di una proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati affinché l'oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo dell'equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione*": cfr. considerato in diritto n. 7.1) e, d'altro lato, faccia altresì emergere la c.d. responsabilità di mandato ("*Analoga violazione sussiste sotto il profilo della responsabilità di mandato, nella misura in cui l'ente locale in predissesto viene esonerato dal fornire contezza dei risultati amministrativi succedutisi nel tempo intercorso tra l'approvazione del piano originario e quello rideterminato (omissis). È evidente che un*

consistente lasso temporale, senza neppure specificare da quale bilancio consuntivo e da quale gestione annuale sia stato originato il deficit, interrompe completamente la correlazione tra attività del rappresentante politico e risultati imputati alle collettività amministrate succedentesi nel tempo": cfr. considerato in diritto n. 7).

Pertanto, l'art. 38 comma 2 ter, imponendo alla magistratura contabile di valutare una rimodulazione del PRFP secondo "*un meccanismo di calcolo avulso dalla reale situazione amministrativo-contabile*", deve essere espunto dall'ordinamento in quanto in palese contrasto con gli artt. con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione; resta fermo che la Corte dei conti è tenuta ad effettuare le proprie valutazioni tecniche sulla congruità e sostenibilità del piano alla luce della c.d. normativa di risulta, ossia delle disposizioni non incise da declaratoria di illegittimità costituzionale.

Sotto questo profilo, la sentenza fa un'altra importante affermazione, chiarendo i rapporti che intercorrono fra la delibera di consiglio comunale che adotta o modifica il piano di riequilibrio e la pronuncia della Corte dei conti resa sulla approvazione/rigetto del piano medesimo (art. 243 quater, comma 3 T.U.E.L. o, nel caso di specie, art. 38, comma 2 quater D.L. 34/2019). Il Giudice delle Leggi evidenzia, infatti, che pur essendo la delibera che definisce i contenuti del PRFP esecutiva per l'ente locale, l'effettiva efficacia del piano è subordinata al giudizio espresso dalla Sezione di controllo; pertanto, la corretta e attendibile determinazione della rata di disavanzo inclusa nel PRFP nonché l'uso delle anticipazioni di liquidità – per fare due esempi attinenti al caso oggetto di odierno esame – devono superare lo scrutinio di sostenibilità da parte della Corte dei conti. In definitiva, "*non vi può essere alcuna determinazione unilaterale dell'entità e della durata del piano da parte dell'ente locale, in quanto esso dovrà essere sottoposto a un attento sindacato di natura tecnico-giuridica (ex plurimis, sentenza n. 39 del 2014) da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti*" (cfr. considerato in diritto n. 8).

3. *I principi di diritto espressi dalla Corte costituzionale nel regolare gli effetti concreti della pronuncia.*

Ciò posto, la Corte costituzionale ha dettato alcuni principi per la regolazione degli effetti concreti derivanti dalla declaratoria di illegittimità di cui all'art. 38 comma 2 ter. Tali principi sono di ausilio non solo alla valutazione della sostenibilità

del PRFP che il Comune di Reggio Calabria ha "riproposto" attraverso l'art. 38 comma 2 bis del D.L. 34/2019 ma anche, si ritiene, ai fini del futuro "monitoraggio" di percorso di risanamento in essere (art. 243 quater, comma 6, T.U.E.L.).

In primo luogo, se il deficit dell'ente locale deve essere "ricondotto ad unità", l'analisi del piano non può prescindere dal controllo di aspetti finanziari già in gran parte indagati, nell'ultimo triennio, da questa Sezione (come si vedrà più ampiamente *infra*): "*lo stato di attuazione del vecchio piano di pagamento dei creditori, l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, la previa procedura di riconoscimento degli stessi, la previa negoziazione con gli ulteriori creditori eventualmente emersi dopo l'approvazione del piano decennale (con la conseguente diacronica struttura del nuovo piano, scaglionato secondo obbligazioni passive nuove e pregresse), la verifica che le anticipazioni di liquidità siano effettivamente servite per il pagamento di debiti maturati negli esercizi anteriori e non siano surrettiziamente computate tra le fonti di copertura della spesa corrente e che sia assicurata l'iscrizione – analiticamente specificata – del rimborso dei prestiti nella parte passiva del bilancio*" (cfr. Corte cost. 23 giugno 2020, n. 115, considerato in diritto n. 8) nonché "*le gestioni intervenute senza un aggiornato piano di riequilibrio*" (Corte cost., cit., considerato in diritto n. 9). A tal proposito, il Giudice delle Leggi sottolinea che è necessario che il piano rifletta il calcolo corretto di un unico risultato di amministrazione nonché il debito contratto con le anticipazioni di liquidità e le modalità del suo rimborso; è anche necessario che il quadro finanziario che ne risulta permetta di ricostruire "*le risultanze degli esercizi di bilancio successivi al 2013, imputando a ciascuna amministrazione in carica le risultanze economico-finanziarie della propria gestione*" (cfr. Corte cost., cit., considerato in diritto n. 9).

Ciò posto, la Sezione è tenuta ad effettuare le valutazioni di cui all'art. 38, comma 2 quater, D.L. 34/2019 (che impone alla competente sezione regionale della Corte dei conti di approvare o denegare le rimodulazioni ai piani di riequilibrio di cui ai commi 2 bis e 2 ter del D.L. medesimo), tenuto conto del mutato quadro normativo – da cui è stato espunto il comma 2 ter del citato art. 38 – nonché delle indicazioni della Corte Costituzionale.

La presente delibera si articolerà in due parti:

- una prima parte, in cui si darà conto degli effetti della sentenza Corte cost. n. 115 del 23 giugno 2020;

- una seconda parte, in cui la Sezione darà seguito alle indicazioni – propedeutiche al giudizio di cui all'art. 38, comma 2 quater, D.L. 34/2019 - ricavabili dalla predetta sentenza.

PARTE PRIMA. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COST. N. 115/2020 SUL PRFP RIPROPOSTO DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 2019.

La Sezione osserva, *in primis*, che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 2 ter D.L. 34/2019 rende privo di supporto normativo e, quindi, inefficace il PRFP riproposto con deliberazione C.C. n. 37/2019, nella parte in cui tale documento prevede "*il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi*"; da ciò deriva, conseguentemente, l'illegittimità *in parte qua* della citata deliberazione C.C. n. 37/2019.

La Sezione rileva altresì che:

- la attuale pianificazione di risanamento del Comune di Reggio Calabria è quella fissata dal PRFP approvato dalla sentenza SS.RR. n. 16/2014/EL, fermo restando che – come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale – il piano riproposto con deliberazione C.C. n. 37/2019, per essere efficace, deve superare positivamente lo scrutinio della Corte dei conti (cfr. sentenza n. 115/2020, considerato in diritto n. 8);
- il piano "riproposto" dal Comune con deliberazione C.C. n. 37/2019 deve essere valutato alla luce della c.d. normativa di risulta, consentendo le integrazioni imposte dal vigente quadro legislativo e dalla lettura che ne ha dato la Corte costituzionale.

PARTE SECONDA. IL GIUDIZIO DI APPROVAZIONE O DINIEGO DELLA RIMODULAZIONE DEL PRFP (ART. 38, COMMA 2 QUATER, D.L. 34/2019) ALLA LUCE DELLA NORMATIVA DI RISULTA.

Allo scopo di consentire che il piano di riequilibro riproposto dal Comune di Reggio Calabria con deliberazione C.C. n. 37/2019 possa essere valutato da questa Corte (ai fini della approvazione o del diniego) secondo il quadro normativo che la Corte costituzionale ha definito di "risulta" e secondo i principi espressi dalla stessa

Consulta, **è necessario in primo luogo che venga correttamente ricostruito il deficit complessivo del Comune.**

Inoltre, la Sezione reputa **necessario acquisire ulteriori elementi (come lo stato dei pagamenti ai creditori del Comune) che la Corte costituzionale ha pure reputato di rilievo nel caso di specie.**

Di seguito, quindi, la Sezione effettuerà considerazioni sulle base degli atti già in suo possesso; in ordine ai vari punti trattati, il Comune è invitato a controdedurre e/o fornire ulteriori chiarimenti e documentazione.

I. La ricostruzione del deficit complessivo del Comune di Reggio Calabria.

Questa Sezione ritiene – sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria condotta nell'ultimo triennio – che il deficit complessivo del Comune di Reggio Calabria vada ricostruito nei seguenti termini.

1. Maggior disavanzo all'1.1.2015.

La ricostruzione del c.d. maggior disavanzo, maturato all'1.1.2015 dal Comune di Reggio Calabria, è già stata oggetto di numerose indagini. Da ultimo, **con deliberazione n. 17/2020 – impugnata dall'Ente presso le Sezioni Riunite ma ormai dotata di definitiva stabilità, a motivo della declaratoria di inammissibilità del ricorso *in parte qua* (come da dispositivo letto alla parte, al termine dell'udienza, in data 1 luglio 2020) – la Sezione ha accertato che la quantificazione del c.d. maggior disavanzo è stata largamente sottostimata dal Comune e deve essere ridefinita tenendo conto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4/2020**. Nel far integrale rinvio alle considerazioni già espresse da questa Sezione nella citata deliberazione n. 17/2020, si rammenta in questa sede che il Comune di Reggio Calabria è tenuto a rideterminare virtualmente (ossia senza modifiche e/o riapprovazioni dei pregressi bilanci) il c.d. maggior disavanzo, che – in virtù del separato computo di FAL e FCDE – assurgerà alla somma di € - 328.635.504,02. Inoltre, a partire dal bilancio preventivo 2020-2022 e fino alla manovra previsionale del 2044, una quota di recupero da "maggior disavanzo" dovrà essere pari a € 10.954.516,80 (che corrisponde a un trentesimo dell'extradeficit ricalcolato).

Conclusivamente, **risulta di tutta evidenza che il disavanzo maturato nel passaggio alla c.d. contabilità armonizzata è stato sottostimato di (almeno) € 185.297.196,57, pari al valore del FAL all'1.1.2015 non legittimamente rappresentato nelle scritture contabili.**

Inoltre, come già evidenziato da questa Sezione con deliberazione n. 17/2020, la rata annuale di extradeficit da ripianare passa per il Comune di Reggio Calabria da € 4.777.943,58 a € 10.954.516,80 (+ € 6.176.573,22 annui).

2. Debiti fuori bilancio.

La situazione dei debiti fuori bilancio (DFB) del Comune di Reggio Calabria è stata oggetto di attività istruttoria tesa, da un lato, a verificare la copertura finanziaria dei debiti riconosciuti a partire dal 2015 e, dall'altro, a ricostruire la situazione debitoria in essere con la Regione Calabria.

2.1. Debiti fuori bilancio riconosciuti dal 2015 in avanti. Copertura finanziaria.

Con nota n. 53620 del 1.10.2018 il Comune ha indicato la situazione dei propri DFB specificando di aver riconosciuto:

- Nel 2015, DFB per € 10.633.231,45;
- Nel 2016, DFB per € 8.053.214,61;
- Nel 2017, DFB per € 2.675.009,42;
- Nei primi mesi del 2018, DFB per € 147.632,54.

I dati trasmessi in ordine ai pagamenti di tali passività mostrano incongruenze; infatti, in base ai riepiloghi *excel* dei mandati di pagamento allegati ai documenti prodotti con nota n. 104391 del 26.6.2018:

- nel 2015, sono stati effettuati pagamenti per € 11.168.879,34;
- nel 2016, sono stati effettuati pagamenti per € 8.324.990,28;
- nel 2017, sono stati effettuati pagamenti per € 6.277.876,71.

Non è stato riferito nulla in materia di debiti rimasti occulti o potenziali.

Con deliberazione n. 33/2019 la Sezione ha quindi chiesto ragguagli sul punto. Con nota n. 96107 del 2019 il Comune ha precisato che le differenze rilevate sono dovute al fatto che "*i pagamenti effettuati per debiti fuori bilancio nel 2015, nel 2016 e nel 2017 si riferiscono in parte a debiti riconosciuti nel medesimo esercizio ed in parte a debiti riconosciuti nei precedenti esercizi. Azione imputabile anche a diverse casistiche quali:*

- *Accordi di rateizzazione, nel caso dei debiti di maggiore entità;*
- *Accordi transattivi che realizzino un vantaggio economico/finanziario per l'Ente;*
- *Debiti riconosciuti e garantiti con copertura finanziaria su più esercizi*".

Al riguardo, ferme restando le ulteriori osservazioni che verranno sviluppate *infra*, in merito al "fondo rischi" (cfr. paragrafo n. 5, punto C) **la Sezione non può fare a meno di osservare che il Comune non ha provato di essere in regola con i pagamenti della porzione di spesa via via ricondotta a bilancio, a partire dal consuntivo 2015.**

Infatti, da un lato i documenti trasmessi con la nota n. 104391 del 26.6.2018 non consentono tale verifica: si tratta di prospetti *excel* che si limitano ad indicare anno e numero del mandato di pagamento, importo pagato, capitolo e articolo. D'altro lato, le spiegazioni date con la nota n. 96107/2019 non permettono di mettere a raffronto i pagamenti effettuati con l'anno di effettivo riconoscimento del debito. La Sezione non può quindi verificare se, ed in che misura, via sia copertura effettiva dei DFB (pari, nel complesso, a ca 25 mlm di euro nel solo periodo 2015-2017) nonché tempestività nell'assolvimento delle obbligazioni da essi derivanti.

Per completezza, si aggiunge che, in base ai dati ricavabili dalle relazioni dell'Organo di Revisione sul "monitoraggio" del PRFP, il Comune di Reggio Calabria:

- Nel 2018 ha riconosciuto DFB per € 5.453.567,76, originanti quasi tutti da sentenze o da titoli esecutivi;
- Nel 2019 ha riconosciuto DFB per € 8.965.808,23, che troverebbero copertura in parte (€ 1.632.903,78) nel 2018, quindi in data anteriore al riconoscimento; per

la restante parte, tali passività trovano copertura quasi integrale nel 2019. Anche tali debiti originano quasi interamente da sentenze o titoli esecutivi.

In merito al fatto che le passività fuori bilancio riconosciute nel 2018 e nel 2019 siano quasi tutte rivenienti da sentenze o provvedimenti esecutivi, si fa rinvio *infra* (considerazioni sul fondo rischi, paragrafo n. 5, punto C).

2.2. *Debiti fuori bilancio verso la Regione Calabria.*

Come diffusamente ricostruito dalla Sezione con deliberazione n. 17/2020 – a cui si fa integrale rinvio - il Comune di Reggio Calabria, solo nel 2019 ha riconosciuto (ma non ricondotto nelle scritture contabili in conformità alla normativa vigente) un consistente debito verso la Regione, relativo alle forniture idriche del periodo 1981-2004.

Tale debito ammonta nel complesso a € 64.974.388,27; la deliberazione di riconoscimento (C.C. n. 48/2019) ha previsto una rateizzazione ventennale del ripiano della passività; la copertura del debito è stata prevista, a partire dal 2020, solo per una minima parte (2 milioni di Euro, da versare nelle annualità 2020 e 2021) mentre, per la restante somma pari ad Euro 62.974.388,27, non è stata prevista alcuna copertura finanziaria né l'iscrizione a residuo passivo tra le scritture contabili del Comune.

Questa Sezione, quindi, con la già citata deliberazione n. 17/2020 rilevava la non conformità del disposto della deliberazione C.C. n. 48/2019 al disposto dell'art. 194 T.U.E.L. e ai principi espressi dalla Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, dalla quale si ricava che, in caso di riconoscimento di un debito fuori bilancio, la registrazione dell'obbligazione fra le scritture contabili del debitore deve essere fatta immediatamente e per l'intero; qualora il creditore conceda una rateizzazione di pagamento, l'impegno può essere preso *pro quota* parte, secondo esigibilità, ferma restando una dilazione massima triennale ("*Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2 del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano*

puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori": cfr. punto n. 2 del dispositivo della deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG).

Con la citata deliberazione n. 17/2020, pertanto, la Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L., invitava l'Ente a definire con la Regione Calabria un accordo triennale di rateizzazione del debito riconosciuto di € 64.974.388,27, procedendo altresì ad individuare le relative coperture finanziarie con conseguente iscrizione in bilancio delle quote di competenza di ciascun esercizio. La deliberazione n. 17/2020 veniva impugnata, anche per questo profilo, presso le Sezioni Riunite in speciale composizione; questo motivo di ricorso veniva rigettato, come da dispositivo letto alle parti al termine della udienza in data 1.7.2020.

Appare, quindi, evidente che, anche in questa sede, occorre ribadire, stante la definitività della citata deliberazione di questa Sezione n. 17/2020, l'obbligo del Comune di definire con la Regione Calabria un accordo triennale di rateizzazione del debito riconosciuto di € 64.974.388,27, procedendo altresì ad individuare le relative coperture finanziarie con conseguente iscrizione in bilancio delle quote di competenza di ciascun esercizio; ciò, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al calcolo del complessivo disavanzo da includere nel Piano di riequilibrio.

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

Il deficit complessivo del Comune di Reggio non ha finora tenuto conto di un ammontare enorme di passività (ca 65 mln di euro) che dovranno essere ripianate, riconosciute e coperte, a livello di bilancio, in un arco temporale triennale, come definitivamente accertato con deliberazione di questa Sezione n. 17/2020.

Si rileva, altresì, come i bilanci del Comune siano stati sempre alterati in parte spesa: i debiti nei confronti della Regione, mai contestati, sono stati riconosciuti solo nel 2019, pur essendo vetusti (1981-2004). Ciò indica che i bilanci degli ultimi decenni, e sicuramente quelli a partire dal 2005 in poi, hanno omesso una parte significativa di spesa. In questo arco temporale il deficit, quindi, non solo è stato occultato ma ha permesso un ulteriore indebitamento, ossia una significativa espansione della capacità di spesa del Comune di Reggio Calabria. Inoltre, finchè non verrà data ottemperanza alle prescrizioni di cui alla citata deliberazione n. 17/2020, la grave anomalia continuerà a persistere.

Infine, per quanto attiene ai DFB riconosciuti dall'Ente nel periodo 2015-2018, si osserva che la Sezione non può verificare se, ed in che misura, via sia copertura effettiva dei DFB (pari, nel complesso, a ca 25 mln di euro nel solo periodo 2015-2017) nonché se vi sia stata tempestività nell'assolvimento delle obbligazioni da essi derivanti. Su quest'ultimo punto, il Comune è invitato a presentare le proprie controdeduzioni, inviando alla Sezione documenti idonei ad effettuare le verifiche del caso.

3. Passività occulte emergenti da rapporti con le partecipate.

La Sezione, nel tempo, ha indagato i rapporti fra il Comune di Reggio e le sue partecipate, allo scopo di verificare se sussistano debiti occulti del Comune o se le passività accumulate da Reggio Calabria nei confronti degli organismi partecipati trovino copertura in bilancio. Di seguito, si riporta una tabella che compendia le informazioni date a riguardo dal Comune, nella nota dell'1.10.2018 e dal Collegio dei Revisori con nota n. 108781 del 3.7.2018:

ENTE	pretesa creditoria nei confronti del Comune di RC	Debiti della società vs RC	residui attivi presenti nel bilancio del comune	residui passivi presenti nel bilancio del comune	residui attivi presenti nel bilancio della società	residui passivi presenti nel bilancio della società	note
Leonia spa in liquidaz.	21.667.293,58		7.181.574,36.	6.282.612,00			la società ha agito vs il Comune con 2 decreti ingiuntivi, opposti dall'Ente; l'Avvocatura civica ha valutato l'esito della controversia come favorevole a RC
Multiservizi RC	30.434.095,96		3.408.562,12	9.087.862,94			la pretesa creditoria è contestata in giudizio dal Comune per € 26.261.513,07; l'Avvocatura civica ha reputato la soccombenza del Comune come remota
Hermes Servizi (ex RECASI ex REGES)	2.576.267,91	871.129,73	871.129,73	3.331.848,89			
SATI SRL	756.906,50		15.302	156.455,82			le pretese creditorie vs RC sono state oggetto di azioni giudiziarie; per una prima controversia RC è stato condannato al pagamento di € 31.780,91, per una seconda pende attualemnte giudizio
Fata Morgana Spa				798.640,41			
Castore srl Polluce srl							società non ancora operativa
Sogas Spa in fallimento	283.854,37	391.760,8 (di cui 130.791,00 iscritti al passivo fallimentare come credito privilegiato)	0	0,00			Il credito della società è oggetto di contestazione; il Comune ha accantonato € 283.860 per copertura di eventuali perdite della società
ATAM	983.480,10	655.186,42	290.557,43	437.975,98			

Il quadro informativo emerso appariva incompleto, in quanto non contemplava le dichiarazioni delle partecipate (del tutto assenti sono i dati relativi ai residui attivi e passivi presenti nel bilancio di tali organismi) e non era accompagnato dalla c.d. "doppia asseverazione" richiesta dalla normativa (l'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 prevede infatti che sia allegata alla relazione sulla gestione al rendiconto una informativa contenente "*j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali*

discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"), pur più volte richiesta da questa Sezione.

Inoltre, le pretese creditorie vantate dalle società partecipate non erano mai integralmente coperte da residui passivi presenti nel bilancio comunale.

Con deliberazione n. 33/2019, quindi, la Sezione chiedeva al Comune di:

1) produrre le "doppie asseverazioni" richieste dall'art. 11, comma 6, lett. j) d.lgs. 118/2011;

2) fornire più specifici e aggiornati ragguagli sul contenzioso in essere con gli enti partecipati, evidenziando se le controversie in essere trovassero copertura (ed in quale misura) negli impegni/residui passivi di bilancio ovvero nel fondo rischi, ed in che percentuale.

Per quanto riguarda la prima richiesta, la tabella sotto riporta compendia i dati da ultimo trasmessi dall'Ente (cfr. all. 19 alla nota 80617/2019):

Comune di Reggio Calabria - rapporti debito/credito con le partecipate							
		Crediti del Comune di RC vs la società/ente (residui attivi presenti in bilancio)	Debiti della società/ente vs Reggio Calabria	conciliazione	Debiti del Comune di RC vs la società/ente (residui passivi	Crediti dell'ente/società vs Reggio Calabria	conciliazione
ATAM	2015	22.415,65	1.125.626,68	NO	366.744,58	914.727,40	NO
	2016	204.235,24	833.966,00	NO	54.833,87	724.397,83	NO
	2017	290.557,43	655.186,42	NO	437.975,98	983.480,10	NO
LEONIA	2015	7.181.574,36	non comunicato		8.969.991,60	23.347.070	NO
	2016	7.181.574,36	non comunicato		5.377.347,73	20.065.470,00	NO
	2017	7.181.574,36	non comunicato		6.282.612,00	17.874.142,00	NO
Multiservizi RC	2015	3.408.562,12	84.864,63	NO	9.183.266,54	30.399.723,32	NO
	2016	3.408.562,12	84.864,63	NO	9.183.266,54	30.399.723,32	NO
	2017	3.408.562,12	84.864,63	NO	9.183.266,54	30.399.723,32	NO
Patto territoriale dello Stretto	2015	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	SI
	2016	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	SI
	2017	0,00	0,00	SI	0,00	0,00	SI
RE.CA.SI (ora confluita in Hermes spa)	2015	0,00	non comunicato		945.343,02	906.102,10	NO
	2016	0,00	non comunicato		763.525,47	733.784,12	NO
	2017	0,00	871.129,73	NO	1.066.797,58	2.576.267,91	NO
RE.GE.S. (ora confluita in Hermes spa)	2015	0,00	719.779,95	NO	6.719.716,34	42.698,00	NO
	2016	0,00	1.400.677,14	NO	4.799.914,42	1.757.153,12	NO
	2017	0,00	871.129,73	NO	2.265.051,31	2.576.267,91	NO
SATI	2015	0,00	non comunicato		441.394,87	non comunicato	
	2016	0,00	non comunicato		156.455,82	non comunicato	
	2017	0,00	non comunicato		156.455,82	non comunicato	
SOGAS	2015	391.760,80	281.819,00	NO	229.264,29	94.625,90	NO
	2016	373.338,00	281.819,00	NO	100.000	94.625,90	NO
	2017	281.819,00	281.819,00	SI	0,00	94.625,90	NO
Fonte: documenti trasmessi sub all. 19 a nota n. 80617/2019							

Come si può vedere, la conciliazione dei rapporti solo in rarissimi casi risulta possibile. Quindi, permane il dubbio che la situazione in essere – connotata da evidente confusione amministrativa – possa celare debiti occulti: appare infatti evidente che la differenza fra quanto dichiarato dagli organismi e quanto dichiarato dal Comune è nettamente sbilanciata verso una situazione di sottostima, da parte di quest'ultimo, delle poste debitorie verso le partecipate.

In particolare, sono di notevole importo i crediti vantati dalla "Leonia" e dalla "Multiservizi", rispetto ai quali i residui passivi già presenti nel bilancio del Comune sono notevolmente inferiori. Le due società hanno peraltro instaurato un contenzioso verso l'Ente.

Si premette che il fondo rischi è finalizzato a garantire la presenza in bilancio di "*risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza*" (cfr. punto 5.2., lett. H, all. 4/2 al d.lgs. 118/2011). Pertanto, l'accantonamento non è dovuto se in bilancio sono presenti residui passivi che diano però copertura alle obbligazioni oggetto di giudizio. Vi deve essere, cioè, coincidenza fra il *titulus* originante i residui passivi e quello fondante le pretese creditorie per cui vi è controversia; diversamente, dal momento che si ci si trova di fronte ad un potenziale debito fuori bilancio, il Comune in presenza di contenziosi di ingente valore, una volta valutatone il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza, si dovrà provvedere ai necessari accantonamenti per scongiurare che gli importi derivanti dalle eventuali sentenze di condanna risultino tali da minare gli equilibri di bilancio. Questi accantonamenti devono essere già stanziati nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di soccombenza (cfr., in termini, deliberazione Sez. contr. Liguria, n. 103/2018).

Ciò premesso, gli aggiornamenti forniti sul contenzioso (cfr. citato allegato n. 19 alla nota 80617/2019) non fugano alcune perplessità sulle posizioni nei confronti di "Leonia" e "Multiservizi", società nei cui confronti è in essere un ampio contenzioso che ha talora già visto soccombente il Comune di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la "Leonia", si deve rilevare la presenza di un contenzioso, collegato ai correspettivi per il contratto di servizi di cui al Rep. 34824/2010, che ha portato alla condanna del Comune per € 4.926.061,62 (cfr. decreto ingiuntivo n. 886/2015). Il Comune ha finora provvisoriamente pagato € 2.116.164,72

e valuta come certa la soccombenza avverso il provvedimento di condanna, che è stato impugnato. La copertura finanziaria di tale condanna sarebbe data dai residui passivi presenti in bilancio al 31.12.2017 (€ 6.282.612). Occorre, però, chiarire se tali residui si riferiscano effettivamente ai servizi resi dalla "Leonia" in seguito a contratto Rep. 34824/2010.

Ancora, la "Leonia" ha chiesto il pagamento di servizi per € 12.109.148,12 relativi al contratto Rep. 1000089/2014; questa somma sarebbe stata ridotta, in seguito a CTU, a € 4.215.490,99. Il Comune di Reggio Calabria afferma di aver effettuato già pagamenti per € 5.259.518,93, contestati dalla "Leonia" per € 2.972.416,77 (secondo la società, infatti, si tratterebbe di pagamenti relativi ad altri servizi/fatture). Anche in questo caso occorrerebbe chiarire a quali impegni in concreto si riferiscano i residui passivi mantenuti in bilancio dal Comune di Reggio.

In merito alla "Multiservizi", è in essere un contenzioso in cui la società ha avanzato pretesa creditoria per € 30.399.723,32, in parte (€ 8.074.990,44) per servizi svolti dal 30 giugno al 15 novembre 2013, e per la restante parte per fatture non pagate. Il Comune afferma che la soccombenza è remota e sono quindi sufficienti, a sua copertura, i residui passivi presenti in bilancio, pari a € 9.087.862,94. Anche in questo caso, va chiarito il dettaglio di tali residui (indicando l'anno e la ragione giustificatrice/oggetto dell'obbligazione) e se essi diano copertura alle prestazioni oggetto di contenzioso.

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

La Sezione, a causa dell'evidente confusione amministrativa nei rapporti tra il Comune e le sue partecipate, si trova nella impossibilità di conciliare i rapporti di credito e debito fra il primo e le seconde, con conseguenti dubbi sulla possibile sussistenza di passività occulte.

I dati trasmessi alla Sezione contengono un valore "aggregato" di residui passivi presenti nel bilancio comunale vs gli organismi partecipati. Dagli elenchi analitici dei residui presenti in alcuni consuntivi (es. rendiconto 2016) non è possibile individuare con precisione i singoli crediti/debiti verso le partecipate.

È quindi necessario che il Comune fornisca chiarimenti su quanto osservato in merito al contenzioso con "Leonia" e "Multiservizi", dando dettaglio analitico (anno di formazione,

oggetto, titolo, prestazione fatturata) dei residui passivi presenti nel proprio bilancio nei confronti delle due società e fornendo dimostrazione che tali debiti sono quelli ad oggetto delle cause attualmente pendenti nei confronti delle due partecipate.

Oltre a ciò, si chiede comunque l'invio degli elenchi analitici (in formato PDF e in formato excel editabile) di tutti i residui attivi e passivi presenti in bilancio a fine 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (inclusi i dati di assestamento e le reversali: cfr. allegato m al rendiconto) nonché gli elenchi analitici (sempre in formato PDF ed excel) di tutti i residui attivi e passivi re-imputati e di quelli definitivamente cancellati per insussistenza a fine 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Dovrà essere indicato in quale capitolo di spesa/P.E.G. siano inseriti i residui passivi nei confronti di "Leonia" e "Multiservizi".

4. Anticipazioni di liquidità e fondi di rotazione.

Il Comune di Reggio Calabria ha percepito, nel tempo, copiose anticipazioni di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti, ex d.l. 35/2013 e ex d.l. 78/2015; ha inoltre percepito i fondi di rotazione di cui all'art. 243 ter e all'art 243 quinquies T.U.E.L..

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 115/2020, ha affermato sul punto che oggetto di particolare attenzione, nell'esame della situazione contabile di Reggio Calabria, deve essere l'entità del debito contratto con tali linee di liquidità e il suo rimborso, nonché "*la verifica che le anticipazioni di liquidità siano effettivamente servite per il pagamento di debiti maturati negli esercizi anteriori e non siano surrettiziamente computate tra le fonti di copertura della spesa corrente e che sia assicurata l'iscrizione – analiticamente specificata – del rimborso dei prestiti nella parte passiva del bilancio*" (Corte cost., sentenza cit., considerato in diritto n. 8).

Di seguito, si riportano alcune osservazioni su entrambi gli aspetti.

4.1. Entità del debito contratto, sua contabilizzazione e rimborso.

In base ai dati forniti dall'Ente con nota n. 104391 del 26.6.2018, lo stato della liquidità aggiuntiva ricevuta è il seguente:

- D.l. 35/2013: il Comune ha percepito liquidità, da restituire in un arco temporale trentennale, per complessivi € 187.502.933,24[1]; vi è stato un rimborso di rata (quota capitale) per € 2.205.736,85 nel 2014, di modo tale che la liquidità residua al 31.12.2014 ammontava a € 185.297.196,67. A partire dal 2015, il Comune ha fruito della facoltà di cui all'art. 6, comma 5, D.L. 78/2015 ("*La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa*").

- D.L. 78/2015: nel 2016[2] il Comune ha percepito ulteriore liquidità (sempre da restituire in trenta rate annuali) per € 7.867.986,60; anche per queste somme il Comune ha fruito della facoltà di cui all'art. 6, comma 5, D.L. 78/2015 (rimborso a decorrere dal 2019);

- Art. 243 ter T.U.E.L. (fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali): il Comune ha percepito € 45.682.648,16, da restituire (senza interessi) in dieci anni. A partire dal 2016 il rimborso della quota residuale è stato portato a trenta anni (quindi la quota capitale è passata da € 4.568.264,82 a € 1.370.479,44) previo accordo con il Ministero dell'Interno (cfr. nota Ministero dell'Interno prot. 59420/2016, trasmessa dal Comune a questa Sezione sub all. 11 alla lettera prot. n. 109398/2017).

- Art. 243 quinquies T.U.E.L. (anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso): il Comune ha percepito € 20.000.000,00, da restituire, senza interessi, in n. 5 anni. A partire dal 2016 il rimborso della quota residuale è stato portato a trenta anni (quindi la quota capitale è passata

[1] In base a quanto si rileva dai dati presenti in SIOPE, la liquidità è stata percepita in due *tranches* di € 93.751.466,71, erogate in data 2 luglio e 5 novembre 2013.

[2] Sempre dai dati SIOPE, l'erogazione risulta avvenuta in data 29 luglio 2016.

da € 4.000.000,00 a € 400.000,00) previo accordo con il Ministero dell'Interno (cfr. nota Ministero dell'Interno prot. 59222/2016, trasmessa dal Comune a questa Sezione sub all. 10 alla lettera prot. n. 109398/2017).

Dal **punto di vista della contabilizzazione** di tali somme, si osserva che:

- Per quanto attiene al D.L. 35/2013, la Sezione, come già detto in precedenza, ha accertato che all'1.1.2015, in parallelo alla cancellazione del residuo passivo in essere (€ 185.297.196,67) **doveva essere costituito un Fondo Anticipazione Liquidità (FAL), distinto rispetto al FCDE. Sul punto, come già detto, fanno ormai stato le conclusioni rassegnate nella deliberazione n. 17/2020, che impongono all'Ente di procedere al ricalcolo (virtuale) dell'extradeficit e al suo recupero per quote maggiorate di ca 6 mln di euro annui;**

- Per quanto attiene alla liquidità percepita ex D.L. 78/2015, il Comune non ha provveduto mai a costituire un FAL corrispondente alla quota capitale (pari, considerato che l'Ente godeva di una "moratoria" per i rimborsi fino al 2019, a € 7.867.986,60), giacchè ha utilizzato anche per tale anticipazione il meccanismo di "abbattimento" del FCDE consentito dall'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015, ora espunto dal sistema con sentenza Corte cost. 4/2020. Pertanto, sin dall'esercizio 2016 (anno di percezione della somma) l'Ente ha espanso la propria spesa in misura corrispondente a tale anticipazione di liquidità; in parallelo, anche i risultati di amministrazione 2016, 2017 e 2018 **hanno beneficiato del mancato appostamento di un accantonamento, che si è tradotto in un "totale parte disponibile" più elevato. Questa manifestazione patologica deve trovare un correttivo nel consuntivo 2019**, giacchè come ha evidenziato la Corte costituzionale, pur non essendo necessario, in simili circostante, l'amministrazione comunale riapprovi tutti i bilanci antecedenti, devono tuttavia essere "*ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge*" (cfr. Corte cost., sentenza n. 4/2020, considerato in diritto n. 5);

- Il rimborso delle anticipazioni ricevute ex d.l. 35/2013 e 78/2015 è stato sospeso (ex art. 6, comma 5, d.l. 78/2015) negli esercizi 2015-2018, mentre deve

essere effettuato a partire dal 2019. **Nel bilancio preventivo 2019 non compaiono, in base ai dati desumibili da BDAP e dai documenti del bilancio preventivo 2019 pubblicati dal Comune nel proprio sito internet, voci deputate al rimborso delle quote capitali;**

- **Per quanto riguarda le uscite di cassa che dovrebbero essersi concretizzate nell'esercizio 2019 onde effettuare il rimborso delle quote capitali delle anticipazioni ottenute ex d.l. 35/2013 e d.l. 78/2015, i movimenti di SIOPE in uscita non appaiono coerenti.** Infatti, dubbio è ciò che confluisce nella voce "*4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA*", che ammonta a € 3.211.314,86 nel 2017; a € 3.349.852,65 nel 2018; € 8.700.280,05 nel 2019. La quota di uscite del 2019 è compatibile con le rate da restituire (cfr. anche la tabella esposta alla fine del presente paragrafo), ma non con le evoluzioni dei precedenti esercizi, in cui sembrerebbe che la voce 4.03.01.04.003 presentasse spese fisse per ca 3 mln di euro;

- Per quanto attiene ai fondi percepiti ai sensi dell'art. 243, commi ter e quinquies T.U.E.L., hanno trovato rappresentazione nelle quote accantonate del risultato di amministrazione.

- **L'effettivo rimborso dei fondi di cui all'art. 243 T.U.E.L. non è ricostruibile in base ai dati di bilancio e a quelli ricavabili da SIOPE**. In particolare, se nel 2016 i dati SIOPE sono coerenti con le restituzioni da effettuarsi, a partire dal 2017 la voce SIOPE in uscita 4.03.01.01.001 – che comprende il rimborso di mutui e finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri - presenta importi non compatibili con il rimborso dei fondi *de quibus*. Infatti: nel 2017, la voce in uscita "*4.03.01.01.001- Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri*" è pari a € 400.000,00, quindi alla sola rata relativa al rimborso del fondo di cui all'art. 243 quinquies T.U.E.L.; nel 2018 non è valorizzata; nel 2019 ammonta a € 644.030,42.

Di seguito, la Sezione riporta una tabella riepilogativa del piano di ammortamento della liquidità e dei fondi descritti, compilata in base alle

informazioni nella disponibilità della Sezione (che dovranno essere completate dall'Ente per quanto attiene all'ammortamento delle quote interessi) [3]:

Comune di Reggio Calabria - ricostruzione dei rimborsi per le anticipazioni di liquidità e fondi art. 243 T.U.E.L.							
	D.L 35/2013		D.L. 78/2015		fondo art. 243 ter T.U.E.L.	fondo art. 243 quinquies T.U.E.L.	
esercizio	capitale	interessi	capitale	interessi	capitale	capitale	pagamenti totali esercizio
2014	2.205.736,85	non noti		non noti		4.000.000,00	6.205.736,85
2015	0	non noti	0	non noti	4.568.264,82	4.000.000,00	8.568.264,82
2016	-	non noti	-	non noti	1.370.479,44	400.000,00	1.770.479,44
2017	0	non noti	0	non noti	1.370.479,44	400.000,00	1.770.479,44
2018	0	non noti	0	non noti	1.370.479,44	400.000,00	1.770.479,44
2019	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2020	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2021	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2022	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2023	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2024	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2025	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2026	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2027	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2028	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2029	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2030	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2031	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2032	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2033	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2034	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2035	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2036	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2037	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2038	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2039	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2040	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2041	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2042	7.720.716,52	non noti	302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	9.793.810,83
2043			302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	2.073.094,31
2044			302.614,87	non noti	1.370.479,44	400.000,00	2.073.094,31
2045					1.370.479,44	400.000,00	1.770.479,44
Totale	**187.502.933,33**		**7.867.986,60**		**45.682.648,02**	**20.000.000,00**	**261.053.567,97**
fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune (note n. 104391/2018 e 109398/2017)							

4.2. Utilizzo delle anticipazioni di liquidità.

[3] In base al comma 13 dell'art. 1 D.L. 35/2013, "*Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014*".

Come noto, gli enti locali, con il d.l. 35/2013 e s.m.i., hanno percepito anticipazioni di liquidità volte al pagamento di debiti pregressi. Il fine di tali anticipazioni è quello non di concedere agli enti locali un finanziamento – incompatibile, tra l'altro, con i principi di cui all'art. 119 Cost. – ma di costituire un aiuto temporaneo per sopperire ad una momentanea carenza di liquidità. Il distorto uso delle anticipazioni può provocare un duplice effetto negativo: quello di non pagare, da un lato i debiti pregressi – lasciando irrisolta una grave patologia – e, dall'altro, di aumentare la spesa corrente senza copertura (cfr. pure i principi espressi da Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2015).

La *ratio* e la finalità del D.L. 35/2013 (come dei successivi D.L. n. 120/2013; D.L. n. 66/2014; D.L. n. 78/2015, che hanno rifinanziato la misura negli anni successivi ed esteso l'anticipazione anche ai debiti fuori bilancio – art. 2, comma 7, D.L. n. 120/2013 – e ai debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2013 –art. 32, comma 1, D.L. n. 66/2904) è quello di supportare il sistema delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione, non di finanziare l'operatività ed i bilanci degli enti locali.

Per l'effetto, la liquidità, che viene percepita con il mutuo trentennale stipulato con la Cassa depositi e prestiti, deve:

a) essere "neutralizzata" in termini di competenza. Detto in altri termini, sul bilancio si deve esclusivamente determinare una ristrutturazione del debito pregresso dell'ente locale sia in termini soggettivi (sostituendo alle imprese, la CDP) che in termini temporali (ammortamento fino ad un massimo di 30 anni), senza che la stessa anticipazione si traduca in risorse, per competenza, in grado di foraggiare nuova o pregressa spesa priva di copertura (sent. C. cost. n. 181/2015. Sulle modalità di contabilizzazione "neutrale" delle anticipazioni straordinarie di liquidità cfr. Sezione autonomie di questa Corte, pronunce n. 14/2013/QMIG, n. 19/2014/QMIG, n. 33/2015/QMIG);

b) essere vincolata per legge, e pertanto, contabilmente, soggetta alla disciplina dell'art. 195 T.U.E.L. Si tratta, infatti, di un prestito di scopo (cfr. Sez. reg. Contr. Liguria n. 65/2013; Sez. reg. Contr. Campania n. 26/2015), la cui finalità è predeterminata dalla legge (segnatamente il pagamento dei

debiti della pubblica amministrazione verso terzi, cfr. in tal senso, ad esempio, l'art. 6, commi 1 e 9); per tale ragione in "*considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento*" (art. 6, comma 5 D.L. n. 35/2013);

c) essere restituita in caso di accertato *surplus* (per esempio per la verificata insussistenza dei debiti per cui si è ottenuta anticipazione o perché le loro coperture "anticipate" si siano realizzate in termini di incasso). Detto in altri termini, a prescindere da quanto concordato ai sensi del diritto privato con la Cassa depositi e prestiti, gli enti sono tenuti a verificare l'opportunità e la convenienza della restituzione anticipata dell'erogazione statale, provvedendo così ad estinguere il debito e risparmiando la spesa per interessi, esattamente come accadrebbe con le ordinarie anticipazioni. In caso contrario, infatti, si trasformerebbe l'anticipazione in un mutuo vero e proprio, quindi in un indebitamento a sostegno di spesa indifferenziata (comprensiva della spesa corrente) col rischio di violazione dell'art. 119, comma 6 Cost.;

d) essere utilizzata immediatamente per effettuare i pagamenti, i quali devono essere tempestivi nel rispetto della disciplina europea (D.lgs. 231/2002), venendo altrimenti meno le ragioni stesse del ricorso eccezionale a tale istituto. Infatti, a proposito del corollario sub b) e c), il Legislatore ha contemplato un sistema di pubblicazione e rendicontazione da rendere accessibile a terzi. Segnatamente, l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 35/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni assegnatarie dei fondi comunichino ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti. Con riguardo al successivo ritardo nei pagamenti una volta erogata la somma, il comma 6 prevede, che la violazione del principio di tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali ove generi «*la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento*».

Inoltre, l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 prevede un'ipotesi tipica di responsabilità erariale, per cui è previsto un particolare obbligo di segnalazione: «*Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che [...], non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali [...]*». Tale forma tipica di responsabilità si affianca a quella ordinaria conseguente all'aggravio finanziario (per oneri e interessi) che determina, per l'Ente, un danno erariale di pari importo. È evidente, quindi, che il ritardo nei pagamenti e il "ristagno di liquidità" non costituiscono una mera irregolarità contabile ma sono circostanze potenzialmente dannose che espongono l'Ente ad ulteriori oneri e interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002.

Ciò premesso, *in primis* si osserva che le anticipazioni di liquidità percepite dal Comune di Reggio Calabria non sono state prontamente spese dal Comune, che anzi, ancora a fine 2018, disponeva di liquidità residua riveniente dal D.L. 35/2013.

Infatti, l'utilizzo delle anticipazioni è stato infatti connotato dalla seguente tempistica (fonte: relazioni Organo di Revisione sullo stato di attuazione del PRFP):

	Anticipaz. D.L. 35/2013			**Anticipaz. D.l 78/2015**		
	Utilizzato	residuo	totale	Utilizzato	residuo	totale
31.12.2013	138.791.480,62	48.711.452,80	187.502.933,42			
31.12.2014	30.080.919,33	18.630.533,47	48.711.452,80			
31.12.2015	9.762.739,56	8.867.793,91	18.630.533,47			
31.12.2016	7.032.562,31	1.835.231,60	8.867.793,91	6.239.287,25	1.628.699,35	7.867.986,60
31.12.2017	682.696,86	1.142.534,74	1.825.231,60	1.628.699,35	0	1.628.699,35
31.12.2018	1.015.997,00	126.537,74	1.142.534,74	0	0,00	0,00
Fonte: relazioni Organo di Revisione di "monitoraggio" PRFP						

La seguente tabella mostra invece l'utilizzo dei fondi ex art. 243 ter T.U.E.L. (fonte: relazioni Organo di Revisione sullo stato di attuazione del PRFP); per il fondo ex art. 243 quinquies i Revisori non hanno comunicato i tempi di utilizzo.

	Fondo 243 ter T.U.E.L.			Fondo 243 quinquies T.U.E.L.		
	incassato	utilizzato	residuo	incassato	utilizzato	residuo
31.12.2013	11.420.662,04	11.251.767,62	168.894,42	20.000.000,00	non noto	non noto
31.12.2014	34.261.986,12	16.109.148,04	18.321.732,50			
31.12.2015		12.914.595,25	5.407.137,25			
31.12.2016		5.407.137,25	0,00			
totale	45.682.648,16	45.682.648,16	0,00	20.000.000,00		

La seguente tabella, infine, mette a raffronto i dati di cui sopra con il fondo cassa dell'Ente a fine di ciascun esercizio:

Esercizio 2013					
	Incassato	utilizzato	residuo al 31.12. (A)	fondo cassa al 31.12 (B) - dati SIOPE	(A - B) - quota ulteriore che doveva essere presente in cassa
D.L. 35/2013	187.502.933,42	138.791.480,62	48.711.452,80		
D.L. 78/2015	0	0	-		
art. 243 ter	11.420.662,04	11.251.767,62	168.894,42		
art. 243 quinquies	20.000.000,00	non noto	non noto		
totale	218.923.595,46	150.043.248,24	48.880.347,22	38.422.964,95	**10.457.382,27**
Esercizio 2014					
	Incassato	utilizzato	residuo al 31.12. (A)	fondo cassa al 31.12 (B) - dati SIOPE	(A - B) - quota ulteriore che doveva essere presente in cassa
D.L. 35/2013	0	30.080.919,33	18.630.533,47		
D.L. 78/2015	0	0	0		
art. 243 ter	34.261.986,12	16.109.148,04	18.321.732,50		
art. 243 quinquies	0	non noto	non noto		
totale	34.261.986,12	46.190.067,37	36.952.265,97	11.141.329,28	**25.810.936,69**
Esercizio 2015					
	Incassato	utilizzato	residuo al 31.12. (A)	fondo cassa al 31.12 (B) - dati SIOPE	(A - B) - quota ulteriore che doveva essere presente in cassa
D.L. 35/2013	0	9.762.739,56	8.867.793,91		
D.L. 78/2015	0	0	0		
art. 243 ter	0,00	12.914.595,25	5.407.137,25		
art. 243 quinquies	0	non noto	non noto		
totale	0,00	22.677.334,81	14.274.931,16	1.905.065,65	**12.369.865,51**
Esercizio 2016					
	Incassato	utilizzato	residuo al 31.12. (A)	fondo cassa al 31.12 (B) - dati SIOPE	(A - B) - quota ulteriore che doveva essere presente in cassa
D.L. 35/2013	0	7.032.562,31	1.835.231,60		
D.L. 78/2015	7.867.986,60	6.239.287,25	1.628.699,35		
art. 243 ter	0,00	5.407.137,25	0,00		
art. 243 quinquies	0	non noto	non noto		
totale	7.867.986,60	18.678.986,81	3.463.930,95	1.148.307,56	**2.315.623,39**
Esercizio 2017					
	Incassato	utilizzato	residuo al 31.12. (A)	fondo cassa al 31.12 (B) - dati SIOPE	(A - B) - quota ulteriore che doveva essere presente in cassa
D.L. 35/2013	0	682.696,86	1.142.534,74		
D.L. 78/2015	-	1.628.699,35	-		
art. 243 ter	0,00	0,00	0,00		
art. 243 quinquies	0	non noto	non noto		
totale	0,00	2.311.396,21	1.142.534,74	864.236,85	**278.297,89**
Esercizio 2018					
	Incassato	utilizzato	residuo al 31.12. (A)	fondo cassa al 31.12 (B) - dati SIOPE	(A - B) - quota ulteriore che doveva essere presente in cassa
D.L. 35/2013	0	1.015.997,00	126.537,74		
D.L. 78/2015	-	0,00	-		
art. 243 ter	0,00	0,00	0,00		
art. 243 quinquies	0	non noto	non noto		
totale	0,00	1.015.997,00	126.537,74	2.129.172,21	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati tratti da relazioni Organo di Revisione

Riepilogando i dati sopra esposti: il Comune ha incassato anticipazioni di liquidità e fondi ex art. 243 ter e quinquies T.U.E.L. e dichiara di non aver utilizzato subito tali fondi per intero; pertanto, a fine di ciascun esercizio, si forma una

disponibilità residua (frutto della differenza fra incassi e pagamenti) che deve essere presente in cassa. Come si può vedere, anche senza considerare gli introiti di cui all'art. 243 quinquies (€ 20.000.000,00) - per i quali la Sezione non ha notizie sulle modalità di utilizzo, per cui il fondo potrebbe essere stato subito integralmente speso oppure essere stata utilizzato solo in parte - il fondo cassa a fine esercizio dovrebbe essere pari almeno ad € 48.880.347,22 a fine 2013, € 36.952.265,97 a fine 2014, € 14.274.931,16 a fine 2015, € 3.463.930,95 a fine 2016, € 1.142.534,74 a fine 2017; invece, in tutti gli esercizi in esame il fondo cassa è molto inferiore a tali valori (€ 38.422.964,95 al 31.12.2013; € 11.141.329,28 al 31.12.2014; € 1.905.065,65 al 31.12.2015; € 864.236,85 al 31.12.2017).

Secondo il prospetto sopra riportato, però, la cassa non è capiente delle seguenti somme (come già detto, stimate per "difetto", ossia senza considerare la liquidità di cui all'art. 243 quinquies T.U.E.L.): € 10.457.382,27 a fine 2013; € 25.810.936,69 a fine 2014; € 12.369.865,51 a fine 2015; € 2.315.623,39 a fine 2016; € 278.297,89 a fine 2017.

Si soggiunge che, secondo quanto emerge dalle relazioni dell'Organo di Revisione, il Comune ha gestito la liquidità riveniente dal D.L. 35/2013 e dall'art. 243 ter T.U.E.L. tenendola appoggiata in un conto vincolato di Tesoreria (codice 900). La liquidità presente su questo conto sembra essere stata utilizzata per sostenere spesa corrente, ossia come somme utilizzabili ex art. 195-222 T.U.E.L.: infatti, se fosse stata correttamente posta a presidio dei pagamenti dei debiti per i quali è stata concessa (ossia i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012: art. 1 D.L. 35/2013 nonché), se non prontamente spesa avrebbe dovuto ristagnare in cassa e non figurare (come si vedrà anche *infra*: cfr. paragrafo dedicato all'esame della cassa) fra i fondi non ricostituiti.

A ciò deve aggiungersi che il Responsabile del Settore programmazione Economica e Finanziaria, con determinazione n. 3386 del 12/12/2016 ad oggetto "*riquantificazione giacenza vincolata sottoconto cassa 9*", nel richiamare la determinazione di Settore numero di registro 27 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto la quantificazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015, determinava che "*il saldo del conto vincolato 900 denominato Fondi anticipazione CDP ex D.L. 35/2013 decurtandolo dell'importo di € 5.471.015,36 per effetto della mancata corretta*

contabilizzazione dei pagamenti a suo tempo effettuati e, conseguentemente, implementando in maniera corrispondente il conto di cassa ordinario". Nel richiamato atto (n. 3386/2016) viene asserito che:

- *"tra i fondi vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2015, tra gli altri, figura l'importo di € 18.630.533,47 quale giacenza residua da impiegare dei Fondi di Anticipazione CDP ex D.L. 35/2013 (codice conto banca n. 900);*
- *….a seguito di una ricognizione contabile degli atti d'ufficio è emerso che per alcuni pagamenti il cui importo complessivo ammonta ad € 5.471.015,36, eseguiti nel corso dell'esercizio finanziario 2013, è stato effettuato un errore rispetto all'imputazione del conto di cassa che ha comportato l'impiego delle risorse ordinarie in luogo dell'impiego delle somme rinvenienti dall'anticipazione di liquidità concessa dalla CDP ai sensi del D.L. 35/2013;*
- *…con nota prot. 144387 del 22 settembre 2016 del competente Dirigente è stato comunicato quanto emerso dalla verifica contabile alla Cassa Depositi e Prestiti e contestualmente, con lo stesso atto, si è proceduto alla certificazione e rendicontazione dei pagamenti in questione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;*
- *…il saldo del conto 900 relativo ai Fondi di Anticipazione CDP ex D.L. 35/2013, alla data odierna, dalle evidenze di banca ammonta ad € 7.330.018,90 e che, per effetto della corretta contabilizzazione dei pagamenti dell'esercizio 2013, deve essere decurtato dell'importo di € 5.471.015,36".*

Ulteriore rettifica sulle somme da impiegare derivanti dalle anticipazioni di liquidità del D.L. 35/2013 (conto vincolato 900), viene effettuata con la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione Economica e Finanziaria n. 39/1 del 14/09/2018 (Numero determina n. 3463/2018). Infatti, il Dirigente dà atto che all'01/01/2015 figura l'importo di € 18.630.533,47 quale giacenza residua da impiegare dei Fondi di Anticipazione CDP ex D.L. 35/2013 e che "*a seguito di una verifica contabile effettuata per procedere alla rendicontazione, nonché alla certificazione dei pagamenti disposti a valere sui fondi rinvenienti dalla predette anticipazione, alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013, è emerso che alcuni di essi, eseguiti nel corso dell'esercizio 2017 e 2018, non sono stati imputati correttamente al pertinente conto di cassa vincolato".* Alla data del

14/09/2018 i pagamenti imputati al conto di cassa libero, anziché al conto vincolato 900, ammontano ad un importo complessivo di € 495.044,93, pertanto alla stessa data (14/09/2018), il saldo disponibile sul conto vincolato (900), ammonta ad € 652.716,85.

(segue). I pagamenti ai creditori.

Sul sito internet del Comune è pubblicato un elenco dei pagamenti ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.L. 35/2013 ("*Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore*"). **Tale elenco comprende l'individuazione di crediti per un totale complessivo di € 94.054.093,48. Nel sito del Comune non si rinvengono altri elenchi di creditori.**

Dietro richiesta della Sezione, effettuata con deliberazione n. 33/2019, il Comune ha trasmesso gli elenchi dei singoli pagamenti effettuati con le anticipazioni di liquidità percepite ex d.l. 35/2013 e d.l. 78/2015 (cfr. all. da A a H alla nota comunale prot. 80617/2019).

Dalla verifica a campione dei mandati di pagamento, si osserva quanto segue:

- la liquidità ricevuta è stata utilizzata per pagamenti di spese di parte corrente, parte capitale e partite di giro;
- gli ordinativi di pagamento risultano imputati in parte in conto residui ed in parte in conto competenza;
- gli ordinativi di pagamento riportano l'imputazione generica "al bilancio 2013 – residuo";
- gli ordinativi di pagamento non sempre sono connotati della sussistenza dell'impegno di spesa e del documento pagato (esempio fattura di acquisto/prestazione lavori ecc.);

Di seguito si riportano alcune tabelle dimostrative dei pagamenti effettuati in conto competenza con le anticipazioni di liquidità ricevute:

PAGAMENTI EFFETTUATI NELLA **GESTIONE DI COMPETENZA**							
N. mandato	data pagamento	Codice bilancio	imputazione spesa	n. impegno	documenti paganti	importo pagato	causale pagamento
4160	02/08/2013	1010307	competenza		15/2012	187,50	CIG Z99014CDFT - Fatt. 15/12
4266	02/08/2013	1010808	competenza		12/2013	466,41	Saldo spese legali Avv. Sicari Alessia Rosalba

4278	02/08/2013	1010808	competenza		3/2013	68,65	Decreto ingiuntivo 519/2012 fasc. 67489/C
4544	05/08/2013	1010808	competenza		1/2013	1.311,40	liquidazione sentenza
4572	06/08/2013	1010808	competenza		4461/2013 - 1-2013	1.588,06	liquidazione sentenza
7646	02/12/2014	1010808	competenza	2014/6234	8101000424/2011	**7.037,40**	rimborsi permessi retribuiti
7690	04/12/2014	1010307	competenza	2014/1505	1/12	64,19	riconoscimento debito fuori bilancio 2011
7998	12/12/2014	1010808	competenza	2014/1925	114/2014	1.681,33	liquidazione sentenza TAR n. 644/2012 con. Ser Srl
8111	18/12/2014	1010307	competenza	2014/1505	x/2014	101,07	liquidazione somma per differenza IVA su sentenze pagate
8218	22/12/2014	1010808	competenza	2014/5492	2003905064/2009	2.749.796,77	Saldo fatture consumi di energia elettrica anno 2009
1519	24/02/2015	1010808	competenza			2.000.000,00	accordo transattivo VINTAGE fasc. 65160-65161 65169/c II rata
1520	24/02/2015	1010808	competenza			749.796,77	accordo transattivo VINTAGE fasc. 65160-65161 65169/c II rata
5293	29/07/2015	1010808	competenza		2005582074/2009	199.993,58	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5295	29/07/2015	1010808	competenza		2005553747/2009	150.090,84	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5296	29/07/2015	1010808	competenza		2005627218/2009	150.016,56	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5298	29/07/2015	1010808	competenza		2005617018/2009	150.000,61	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5300	29/07/2015	1010808	competenza		2005553766/2009	92.242,27	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5301	29/07/2015	1010808	competenza		2008329862/2009	8.841,92	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5302	29/07/2015	1010808	competenza	2015/47570		234.119,47	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
6644	08/10/2015	1010307	competenza	2015/1482		301,16	Differenza IVA su sentenze
6830	29/07/2016	1020199999	competenza			336,88	Differenza IVA su sentenze
6834	29/07/2016	2020109016	competenza			3.643,79	ind. Esproprio campo pattinaggio Archilla'
6861	03/08/2016	1030211999	competenza			10.269,76	Liquidazione onorari professionisti Commissione tributaria
6862	02/08/2016	1030211999	competenza			985,70	Liquidazione onorari professionisti Commissione tributaria
6863	03/08/2016	1030211999	competenza			269,00	Liquidazione onorari professionisti Commissione tributaria
8117	12/10/2016	2020109016	competenza			2.107,87	ind. Di esproprio campi Archillà
8118	12/10/2016	2020109016	competenza			389,44	ind. Di esproprio campi Archillà
8251	17/10/2016	2020109016	competenza			389,44	ind. Di esproprio campi Archillà
8252	17/10/2016	2020109016	competenza			389,44	ind. Di esproprio campi Archillà
8254	18/10/2016	2020109017	competenza			1.941,84	ind. Di esproprio campi Archillà
8255	19/10/2016	2020109018	competenza			166,00	ind. Di esproprio campi
9736	16/11/2016	1030211999	competenza		32/pa/2016	1.427,19	compensi professionali fatt. dal 28/PA del 2016
9766	15/11/2016	2020109016	competenza			2.107,84	ind. Di esproprio campi Archillà
10941	21/12/2016	1030211006	competenza			4.021,45	Arbitrato ATI Tortorella Francesco fasc. 16073/C
5492	04/07/217	1099904001	competenza			500,00	rimborso oneri concessori cimiteriali al signor TRIPODO Salvatore VCY N 0018 DEL 20/07/2007
8404	17/10/2017	1100504001	competenza			15.885,60	Liquidazione debiti fuori bilancio D.Lgs. 267/2000 art. 194 lett. a delibera c.c. n. 32 del 19/06/2017 - fasc. /C 73685-72713-15436- 72530 - 72524 - 73487 - 15839 - 63566 - 14347 - 72907 - 72901
8586	18/10/2017	1030211006	competenza			22,25	Cartisano F.sco - fasc. 6711/C
10176	07/12/2017	1030211006	competenza			11,91	Causa Cartisano F.sco fasc. 67126
10240	07/12/2017	1100504001	competenza			49,59	Liquidazione debiti fuori bilancio
10263	07/12/2017	1100504001	competenza			1.594,06	Causa Ferrara Domenico - fascicolo 25050/c
10502	29/12/2017	1100504001	competenza			20.452,80	Accordo transattivo Fiera di Milano
3931	16/04/2018	1100504001	competenza			9.499,38	Liquidazione debiti fuori bilancio notificari mese di ottobre*novembre - dicembre 2007 -sent. 608/2011
5590	04/06/2018	1030211006	competenza			573,38	Saldo spese legali

6054	11/06/2018	1100504001	competenza			1.975,93	liquidazione debiti f.b. titoli notificati mede si ottobre/novembre dicembre 2017 - sent. 1009/2012
6155	12/06/2018	1030211006	competenza			5.730,74	Liquidazione fattura n. 11/2018 - Avv. De Tommasi…
6698	28/06/2018	1030211006	competenza			5.164,61	Liquidazione fattura n. 6/2018 - Avv. Costantino…
6707	28/06/2018	1030211006	competenza			382,49	Liquidazione fattura n. 4/2018 - Avv. Costantino R…
6779	28/06/2018	1030211006	competenza			42,38	Liquidazione fattura n. 5/2018 - Avv. Costantino R…
7576	12/07/2018	1030211006	competenza			1.786,46	Liquidazione fattura n. 13/2018 - Avv. Perrelli F…
7850	18/07/2018	1100504001	competenza			23.393,93	Verbale di Conciliazione 5/18 - RG n. 1544/09
8105	26/07/2018	1100504001	competenza			3.098,51	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8110	26/07/2018	1100504001	competenza			3.185,25	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8113	26/07/2018	1100504001	competenza			3.767,82	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8126	26/07/2018	1100504001	competenza			1.222,38	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8132	26/07/2018	1100504001	competenza			10.191,80	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8136	26/07/2018	1100504001	competenza			2.141,18	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8139	26/07/2018	1100504001	competenza			2.272,56	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8142	26/07/2018	1100504001	competenza			1.776,76	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9032	29/08/2018	1100504001	competenza			1.539,98	Sentenza 15/8/2010 Consiglio di Stato
9147	03/09/2018	1100503001	competenza			12.839,68	Rimborso a favore di Cento Felice a seguito di esproprio Campo Polivalenti in Arghillà
9206	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9207	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9208	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9209	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9210	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9211	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9212	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9224	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9226	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9227	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9226	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9229	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9230	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
10106	19/09/2018	1100504001	competenza			1.105,06	Sentenza 5241/09
					TOTALE €	**6.659.257,15**	

Anche l'analisi dei singoli mandati di pagamento conferma che l'Ente ha utilizzato la liquidità ricevuta non per le finalità proprie (pagamenti di debiti commerciali scaduti alla data del 31/12/2012 D.L. 35/2013 e 31/12/2014 D.L. 78/2015). Infatti, nel triennio 2016/2018, a distanza di alcuni esercizi finanziari, il Comune ha continuato ad effettuare pagamenti con le anticipazioni di liquidità ricevute per effetto del D.L. 35/2013, impiegando le somme per pagamenti di competenza.

Oltre a ciò, l'Ente ha pure effettuato pagamenti sulle partite di giro e pagamenti di parte capitale, su cui sussistono dubbi circa la conformità alle finalità di cui al d.l. 35/2013 e s.m.i.

Si rimanda, per il dettaglio dei mandati esaminati e per le conseguenti contestazioni e richieste istruttorie della Sezione, **all'allegato n. 1 alla presente deliberazione.**

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

L'analisi condotta dalla Sezione fa emergere, allo stato degli atti, una situazione di grave patologia nella gestione della liquidità ottenuta dal Comune di Reggio Calabria.

Il comportamento tenuto dall'Ente pare andare oltre l'irregolarità finanziaria rappresentata dalla mancata tempestiva spendita delle anticipazioni di liquidità: ci si trova di fronte, in base a quanto risulta allo stato dagli atti nella disponibilità della Sezione, ad un utilizzo improprio di tali fondi per sostenere la corrente gestione dell'Ente, in spregio al fatto che le predette anticipazioni ex d.l. 35/2013 e s.m.i.: "sono destinate a pagare passività già iscritte in bilancio (ivi compresi i debiti fuori bilancio, i quali, prima di essere eventualmente onorati, devono avere ingresso nel bilancio stesso attraverso le tipizzate fattispecie del riconoscimento: art. 194 – «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») e non possono essere destinate alla copertura giuridica di alcuna spesa. Sul tema, d'altra parte, questa Corte ha affermato più volte che, nei bilanci pubblici, le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, sicché nel concetto di copertura giuridica operano in modo sinergico l'individuazione dei mezzi finanziari e della ragione giuridica sottesa al loro impiego (sentenze n. 227 del 2019 e n. 274 del 2017)" *(cfr. Corte cost. n. 4 del 2020).*

La situazione descritta appare ancora più grave ove si consideri che la liquidità ex d.l. 35/2013 non è stata di fatto sterilizzata: infatti, in bilancio non sono presenti residui passivi (eliminati all'1.1.2015) né accantonamenti (a partire dall'1.1.2015 il Comune ha fatto assorbire il FAL dal FCDE) né vincoli (cfr. infra, considerazioni sulla "parte vincolata" di bilancio e sui "fondi vincolati" di cassa). Dunque, l'Ente ha avuto illegittimamente molteplici benefici dalle anticipazioni in parola:

- *I fondi sono stati utilizzati, alla stregua di fondi vincolati, per sostenere spesa corrente;*

- *I fondi non utilizzati per le finalità di cui al d.l. 35/2013 (ossia non spesi immediatamente per pagare debiti certi, liquidi, ed esigibili) non figuravano in bilancio, né come ristagno in cassa né come accantonamento (grazie al meccanismo di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 78/2015) o vincolo: ciò ha alterato in melius le risultanze del "totale parte disponibile";*

- *I fondi in parola hanno permesso di espandere la capacità di spesa;*

- *Ancora, l'utilizzo dei fondi in esame potrebbe aver consentito di eludere i limiti di cui all'art. 195 e 222 T.U.E.L. Emerge infatti dalle relazioni del Responsabile Finanziario una serie di "riquantificazioni" dei fondi ex d.l. 35/2013 e s.m.i. che rende di ancor più difficile ricostruire l'utilizzo dei predetti fondi.*

Oltre a ciò, anche la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e il loro corretto rimborso suscita numerose perplessità.

È quindi necessario che il Comune rassegni le proprie deduzioni su quanto ampiamente evidenziato dalla Sezione. In particolare:

- *Per quanto attiene al rimborso delle anticipazioni di liquidità e dei fondi di rotazione, onde dimostrare che lo stesso stia avvenendo correttamente, l'Ente dovrà trasmettere i piani di ammortamento in essere, completando così (o rettificando) le ricostruzioni della Sezione sul versante degli interessi da corrispondere. Inoltre, dovrà chiarire:*

1) *Come sia avvenuto il rimborso per cassa delle anticipazioni e dei fondi ex art. 243 T.U.E.L., ricostruendo il dettaglio delle voci SIOPE in uscita 4.03.01.01.001 e 4.03.01.04.003 nel periodo 2017, 2018 e 2019;*

2) *Come sia stato spesato in sede di bilancio preventivo 2019 il rimborso delle anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 e d.l. 78/2015, e come tale rimborso sia avvenuto in sede consuntiva nell'esercizio 2019 (eventualmente fornendo, a riguardo, dati provvisori, ove il rendiconto 2019 non sia ancora stato approvato); va da sé, infatti, che l'iscrizione del rimborso delle citate anticipazioni deve trovare analitica rappresentazione nelle spese di bilancio, non potendosi ridurre in una mera uscita di cassa;*

3) *Come sia avvenuto il rimborso dei fondi di cui all'art. 243 T.U.E.L., chiarendo la rappresentazione a bilancio (preventivo e consuntivo) delle uscite in parola; va da sé, infatti, che l'iscrizione del rimborso dei citati fondi deve trovare analitica*

rappresentazione nelle spese di bilancio, non potendosi ridurre in una mera uscita di cassa.

- *In merito all'utilizzo dei fondi, il Comune dovrà:*

1) *chiarire l'incapienza del fondo cassa rispetto alle somme nel tempo non spese delle anticipazioni di liquidità; a tal fine, dovrà anche trasmettere la determinazione dirigenziale di cui al punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D.Lgs 118/2011 (ricostruzione fondi vincolati all'1.1.2015);*

2) *dimostrare che le cosiddette somme pagate per "errore rispetto all'imputazione del conto di cassa che ha comportato l'impiego delle risorse ordinarie in luogo dell'impiego delle somme rinvenienti dall'anticipazione di liquidità concessa dalla CDP ai sensi del D.L. 35/2013" (cfr. determinazioni dirigenziali 3386/2016 e 39/2018) sono riferibili a debiti certificati (inseriti) alla data della richiesta di liquidità alla CC.DD.PP. (30/04/2013);*

3) *controdedurre circa l'analisi effettuata dalla Sezione tramite campionatura su mandati di pagamento collegati alla liquidità ex d.l. 35/2013 e ex d.l. 78/2015:* ***cfr. allegato n. 1, in calce alla presente deliberazione.***

5. Risultati di amministrazione degli esercizi 2015 e seguenti.

Come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, il risultato di amministrazione deve riflettere l'effettivo *deficit* dell'ente locale.

Di seguito, si riporta l'andamento dei risultati di amministrazione riportati a consuntivo dal Comune di Reggio Calabria nel periodo 2015-2019[4]:

[4] Il consuntivo 2019 non è stato trasmesso alla Sezione e, per quanto risulta, non è stato ancora approvato dal Consiglio Comunale; per l'esercizio 2019 si riportano quindi i dati inseriti in BDAP (approvati dalla Giunta e inseriti nella banca dati con prot. n. 131615/2020).

Comune di Reggio Calabria - risultati di amministrazione 2015-2019 (fonte: dati da consuntivo e, per il 2019, da BDAP)					
	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio	11.141.329,28	1.905.065,65	1.148.307,56	864.236,85	2.129.172,21
RISCOSSIONI (+)	427.690.873,75	411.613.458,50	311.378.577,13	353.910.928,33	371.870.996,02
PAGAMENTI (-)	436.927.137,38	412.370.216,59	311.662.647,84	352.645.992,97	372.616.124,02
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)	1.905.065,65	1.148.307,56	864.236,85	2.129.172,21	1.384.044,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)	1.905.065,65	1.148.307,56	864.236,85	2.129.172,21	1.384.044,21
RESIDUI ATTIVI (+)	556.096.016,53	570.250.447,74	583.147.880,58	540.317.213,86	574.098.811,25
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	333.523.579,03	242.001.182,48	245.369.461,69	247.964.841,58	280.927.788,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)	9.198.898,66	13.101.987,91	6.481.243,61	6.828.073,94	2.701.151,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)	20.393.930,43	39.308.715,04	37.927.960,15	26.815.680,46	19.622.644,10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=)	194.884.674,06	276.986.869,87	294.233.451,98	260.837.790,09	272.231.271,45
Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità	331.247.167,83	289.211.936,95	299.747.286,21	299.802.178,00	361.338.758,90
Fondo anticipazioni Liquidità (FAL)					183.633.745,42
Fondo rischi	0,00	1.481.000,00	3.557.000,00	5.293.390,04	6.793.390,04
Fondo perdite soc. partecipate	0,00	0,00	0,00	223.670,00	223.670,00
Fomdo indennita fine mandato	0,00	8.589,17	12.543,02	16.496,84	0,00
Fondi 243 TUEL	0,00	51.343.903,90	49.573.424,46	47.879.631,86	46.198.676,55
Parte accantonata - Altri fondi	0,00	283.860,00	283.860,00	60.190,00	0,00
Parte accantonata - Totale parte accantonata (B)	331.247.167,83	342.329.290,02	353.174.113,69	353.198.869,90	598.188.240,91
Parte vincolata - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	54.507.462,41	5.485.311,86	5.169.613,58	6.958.751,36	7.525.744,64
Parte vincolata - Vincoli derivanti da trasferimenti	9.781.156,69	83.362.455,02	77.811.589,98	34.533.595,26	31.029.321,91
Parte vincolata - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.819.348,97	33.280.018,57	37.857.218,17	38.517.832,60	32.874.603,09
Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	104.892,52	0,00	0,00	273.832,40
Parte vincolata - Altri vincoli	155.890,59	0,00	156.789,74	154.796,94	154.796,94
Parte vincolata - Totale parte vincolata (C)	66.263.858,66	122.232.677,97	120.995.211,47	80.164.976,16	71.858.298,98
Parte destinata agli investimenti - Totale della parte destinata agli investimenti (D)	4.113.442,32	1.551.992,11	1.383.658,59	1.502.762,81	1.623.492,18
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) - Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	-206.739.794,75	-189.127.090,23	-181.319.531,77	-174.028.818,78	-399.438.760,62

Si rammenta, *in primis*, che fino al 31.12.2018 i dati esposti non riflettono gli accantonamenti che il Comune doveva effettuare – fin dall'1.1.2015 – per "sterilizzare" le anticipazioni di liquidità, essendosi l'Ente servito della facoltà di cui all'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015, poi dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte cost. n. 4/2020. Sul punto, si rimanda a quanto detto *supra*, circa i correttivi che il Comune dovrà apportare (e sui cui si veda la deliberazione di questa Sezione n. 17/2020). In particolare, tenuto conto della liquidità percepita ex d.l. 35/2013 e ex d.l. 78/2015:

- All'1.1.2015 e al 31.12.2015 il FAL non rappresentato in bilancio doveva essere pari a € 185.297.196,57 (corrispondenti alla quota capitale di anticipazione di liquidità ex d.l. 35/2013 non rimborsata);
- Al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018 il FAL non rappresentato in bilancio doveva essere pari a € 193.165.183,17 (corrispondenti alla quota capitale di anticipazione di liquidità ex d.l. 35/2013 non rimborsata [€ 185.297.196,57], a cui si aggiunge la quota della liquidità ex d.l. 78/2015 [€ 7.867.986,60];
- A fine 2019 il FAL dovrebbe essersi ridotto, rispetto al 2018, di ca 8 mln (cfr. tabella 44, ove si è tentato di ricostruire l'ammortamento a CC.DD.PP.)

Di seguito, si riportano ulteriori considerazioni della Sezione in merito alla correttezza dei risultati di amministrazione sopra riportati.

A. <u>Analisi dei residui.</u>

<u>A.1. La movimentazione dei residui nel periodo 2015-2019.</u>

Va premesso che una delle principali problematiche della gestione finanziaria del Comune di Reggio Calabria attiene alla enorme mole di residui generati nel tempo.

Il Comune ha, nel corso degli esercizi, aumentato la capacità di accertamento senza che a ciò seguisse un aumento della capacità di riscossione; **<u>ciò ha generato una cospicua mole di residui che sono "controbilanciati", a livello prudenziale, da un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di portata enorme e tuttora in crescita, come mostra il risultato di amministrazione a fine 2019 (il FCDE è passato da ca 331 mln di euro a fine 2015 a ca 361 mln di euro a fine 2019).</u>**

La seguente tabella mostra le percentuali di generazione dei residui attivi e passivi nel periodo 2015-2019:

Comune di Reggio Calabria - percentuale di generazione dei residui attivi e passivi 2015-2019															
	2015			2016			2017			2018			2019		
	Accertam. (A)	Residui di comp. al 31.12. (B)	% A/B	Accertam. (A)	Residui di comp. al 31.12. (B)	% A/B	Accertam. (A)	Residui di comp. al 31.12. (B)	% A/B	Accertam. (A)	Residui di comp. al 31.12. (B)	% A/B	Accertam. (A)	Residui di comp. al 31.12. (B)	% A/B
Titolo I	157.475.474,98	78.600.702,80	50%	117.962.662,07	42.377.315,46	36%	125.918.106,79	53.892.933,94	43%	120.708.642,44	44.302.253,42	37%	133.441.612,81	59.884.637,47	45%
Titolo II	20.335.298,35	10.345.509,07	51%	17.289.840,41	5.362.079,24	31%	14.481.998,90	4.029.618,89	28%	22.861.425,71	7.268.233,24	32%	20.023.882,68	7.752.061,59	39%
Titolo III	61.633.327,87	38.682.283,90	63%	50.588.901,93	42.813.438,78	85%	45.061.051,57	29.384.877,34	65%	46.977.242,41	40.479.823,41	86%	45.595.514,45	37.586.499,19	82%
Titolo IV	73.050.170,69	60.036.092,38	82%	67.776.487,90	62.340.361,25	92%	38.519.657,72	32.785.533,25	85%	24.039.635,43	6.299.622,78	26%	27.981.649,58	12.529.882,69	45%
Titolo V	0,00	0,00		140.640,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Titolo VI	1.268,30	0,00	0%	7.867.986,60	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Titolo VII	60.032.296,44	0,00	0%	127.202.807,82	0,00	0%	113.167.169,74	0,00	0%	117.880.743,50	0,00	0%	138.877.668,75	0,00	0%
Titolo IX	178.176.424,22	1.266.455,31	1%	129.895.359,96	1.682.019,22	1%	45.464.505,82	1.662.538,07	4%	66.191.329,11	1.764.462,91	3%	71.484.499,49	2.057.606,45	3%
	2015			2016			2017			2018			2019		
	Impegni (a)	Residui di comp. al 31.12. (b)	% a/b	Impegni (a)	Residui di comp. al 31.12. (b)	% a/b	Impegni (a)	Residui di comp. al 31.12. (b)	% a/b	Impegni (a)	Residui di comp. al 31.12. (b)	% a/b	Impegni (a)	Residui di comp. al 31.12. (b)	% a/b
Titolo I	163.307.707,50	64.925.173,86	40%	151.031.790,94	47.268.009,69	31%	153.828.210,25	59.273.355,17	39%	154.615.032,62	70.571.514,02	46%	147.193.427,24	65.892.649,78	45%
Titolo II	47.791.356,11	37.740.082,51	79%	29.577.601,78	22.825.598,82	77%	35.895.692,53	27.633.790,70	77%	27.598.406,24	15.202.703,94	55%	36.689.433,94	23.527.443,46	64%
Titolo III	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Titolo IV	24.202.726,40	0	0%	14.167.067,28	0	0%	14.074.543,72	685.239,73	5%	14.278.280,71	1.506.166,00	11%	20.194.793,77	1.391.673,33	7%
Titolo V	60.032.296,44	**0**	0%	127.202.807,82	25.137.110,93	20%	113.167.169,74	32.457.140,44	29%	117.880.743,50	34.793.040,62	30%	138.877.668,75	35.910.614,10	26%
Titolo VII	178.176.424,22	4.414.946,86	2%	129.895.359,96	5.565.783,08	4%	45.464.505,82	4.738.235,09	10%	66.191.329,11	3.649.261,01	6%	71.484.499,49	3.285.802,90	5%
fonte: dati da rendiconto / BDAP															

Sono stati messi a raffronto gli accertamenti/impegni ed i residui attivi e passivi originati nella competenza, per ciascun esercizio. Come si nota, nel periodo 2015-2019, le entrate accertate del titolo I in media per il 40% non vengono riscosse ma vengono riportate, a fine anno, fra i residui attivi (ossia i crediti non riscossi); per il titolo II ca il 30% delle entrate accertate viene riportato a residuo, mentre per il titolo III la quasi totalità, con percentuali anche superiori all'80%. Sul fronte della spesa, gli impegni del titolo I si traducono in debiti (residui passivi) per ca il 40% in media; per il titolo II (ossia la spesa in conto capitale) la percentuale di generazione di residui passivi è altissima (ca 70% in media).

La seguente tabella mostra l'andamento dei residui attivi negli esercizi 2015-2019, evidenziando le percentuali, per ciascun titolo dell'entrata, di crediti riscossi e riaccertati (ossia eliminati definitivamente o per procedere a re-imputazione) nell'esercizio:

Comune di Reggio Calabria - residui attivi riscossi e riaccertati negli esercizi 2015-2019															
	2015					2016					2017				
	residui all'1.1. (A)	residui risc. (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C	residui all'1.1. (A)	residui risc. (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C	residui all'1.1. (A)	residui risc. (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C
titolo I - entrate correnti	206.073.827,56	26.891.621,71	13%	28.377.158,72	14%	229.405.749,93	23.186.440,75	10%	46.189.422,82	20%	202.407.201,82	23.379.736,51	12%	6.661.709,19	3%
titolo II - trasf. Correnti	35.517.022,84	3.372.262,47	9%	6.567.693,04	18%	35.922.576,40	6.492.947,97	18%	659.642,50	2%	34.132.065,17	954.399,37	3%	756.044,35	2%
titolo III - entrate extratrib.	172.016.763,13	28.436.384,02	17%	26.279.047,07	15%	155.968.615,94	11.006.984,53	7%	19.673.373,08	13%	168.101.697,11	22.264.201,93	13%	6.714.283,39	4%
titolo IV - entrate c. capitale	177.128.847,74	3.368.539,72	2%	146.118.042,89	82%	87.678.357,51	2.720.024,06	3%	26.342.996,07	30%	120.955.698,63	1.433.306,61	1%	44.194.271,60	37%
titolo V - entrate da riduz. att. Fin.	1.672.020,67	1.499.999,95	90%	0,00	0%	172.020,72	0	0%	0	0	172.020,67	0,00	0%	0,00	0%
titolo VI - entrate da accens. prestiti	48.620.636,73	2.314.145,65	5%	1.256.888,24	3%	45.049.602,84	3.349.855,70	7%	15.422,62	0%	41.684.324,52	2.167.905,66	5%	0,00	0%
titolo VII - anticip. Tesoreria	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
titolo IX - partite di giro e entrate c. terzi	655.770,71	34.702,84	5%	3.429,99	1%	1.884.093,19	707.732,75	38%	60.939,84	3%	2.797.439,82	322.038,00	12%	10.172,04	0%
TOTALE	**641.684.889,38**	**65.917.656,36**	**10%**	**208.602.259,95**	**33%**	**326.675.266,60**	**47.463.985,76**	**15%**	**92.941.796,93**	**28%**	**570.250.447,74**	**50.521.588,08**	**9%**	**58.336.480,57**	**10%**
	2018					2019									
	residui all'1.1. (A)	residui risc. (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C	residui all'1.1. (A)	residui risc. (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C					
titolo I - entrate correnti	226.258.690,06	26.389.851,29	12%	12.493.451,81	6%	231.677.640,38	24.569.852,15	11%	9.735.044,87	4%					
titolo II - trasf. Correnti	36.451.240,34	4.692.554,59	13%	1.638.608,23	4%	37.388.310,76	4.426.963,14	12%	747.189,87	2%					
titolo III - entrate extratrib.	168.508.089,13	12.576.538,08	7%	9.780.702,60	6%	186.630.671,86	19.962.922,57	11%	9.988.903,08	5%					
titolo IV - entrate c. capitale	108.113.653,67	9.111.838,30	8%	63.540.575,17	59%	41.760.862,98	2.595.901,57	6%	10.839.974,15	26%					
titolo V - entrate da riduz. att. Fin.	172.020,67	**0**	0%	0	0%	172.020,67	0,00	0%	0,00	0%					
titolo VI - entrate da accens. prestiti	39.516.418,86	2.483.300,52	6%	0	0%	37.033.118,34	2.422.751,35	7%	0,00	0%					
titolo VII - anticip. Tesoreria	0	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%					
titolo IX - partite di giro e entrate c. terzi	4.127.767,85	112.222,71	3%	125.419,18	3%	5.654.588,87	298.464,87	5%	441.122,38	8%					
TOTALE	**583.147.880,58**	**55.366.305,49**	**9%**	**87.578.756,99**	**15%**	**540.317.213,86**	**54.276.855,65**	**10%**	**31.752.234,35**	**6%**					
Fonte: dati da rendiconto e, per il 2019, dati BDAP al 18.7.2020															

Si può notare che la riscossione in conto residui (A/B) è bassissima (ad es. il titolo I oscilla mediamente intorno all'11%) e il Comune procede ogni anno a copiosi riaccertamenti (A/C), con conseguente eliminazione o re-imputazione dei crediti agli esercizi successivi.

Quindi: il Comune di Reggio Calabria accerta molto e riscuote poco in conto competenza. I crediti che si formano, non vengono riscossi se non con processi lentissimi – un residuo attivo riscosso per il 10% annuo richiederà dieci anni per essere incamerato *in toto* - e in minima parte; inoltre, il rischio d'insolvenza del debitore (per morte, fallimento etc.) aumenta evidentemente in maniera più che proporzionale ai tempi necessari per la riscossione del credito.

La seguente tabella mostra invece l'andamento dei residui passivi negli esercizi 2015-2019, evidenziando le percentuali, per ciascun titolo dell'entrata, di crediti riscossi e riaccertati (ossia eliminati definitivamente o per procedere a re-imputazione) nell'esercizio:

Comune di Reggio Calabria - residui passivi pagati e riaccertati negli esercizi 2015-2019															
	2015					2016					2017				
	residui all'1.1. (A)	res. pagati (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C	residui all'1.1. (A)	res. pagati (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C	residui all'1.1. (A)	res. pagati (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C
titolo I - spese correnti	181.890.267,26	55.026.596,69	**30%**	38.649.016,44	21%	153.139.827,99	47.514.056,21	31%	10.535.822,66	7%	142.357.958,81	40.817.715,94	29%	2.594.947,30	2%
titolo II - spese c. capitale	297.739.164,95	7.582.838,15	3%	157.048.873,00	53%	170.847.536,31	10.089.960,57	6%	119.605.677,07	70%	63.977.497,49	5.496.166,40	9%	44.782.218,82	70%
titolo III - Spese per increm. di attività finanz.	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
titolo IV - rimborso prestiti	246.979.844,73	0,00	0%	246.979.844,73	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
titolo V - chiusura anticip. Tesoreria	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0	0%	0	0	25.137.110,93	25.137.110,93	**100%**	0,00	0%
titolo VII - uscite partite di giro e c. terzi	13.463.309,81	7.887.395,10	**59%**	454.646,84	3%	9.536.214,73	3.688.074,55	39%	885.308,01	9%	10.528.615,25	2.569.293,64	**24%**	22.028,89	0%
TOTALE	**740.072.586,75**	**70.496.829,94**	**10%**	**443.132.381,01**	**60%**	**180.383.751,04**	**61.292.091,33**	**34%**	**131.026.807,74**	**73%**	**242.001.182,48**	**74.020.286,91**	**31%**	**47.399.195,01**	**20%**
	2018					**2019**									
	residui all'1.1. (A)	res. pagati (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C	residui all'1.1. (A)	res. pagati (B)	% A/B	res. riacc.(C)	% A/C					
titolo I - spese correnti	158.218.650,74	52.367.052,81	33%	4.928.631,03	3%	171.494.480,92	40.165.370,34	23%	2.111.883,68	1%					
titolo II - spese c. capitale	41.332.902,97	9.275.193,55	22%	20.067.663,87	49%	27.192.749,49	9.839.091,56	36%	5.183.288,79	19%					
titolo III - Spese per increm. di attività finanz.	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%					
titolo IV - rimborso prestiti	685.239,73	685.239,73	100%	0,00	0%	1.506.166,00	1.506.166,00	100%	0,00	0%					
titolo V - chiusura anticip. Tesoreria	32.457.140,44	32.457.140,44	100%	0	0%	34.793.040,62	34.793.040,62	100%	0,00	0%					
titolo VII - uscite partite di giro e c. terzi	12.675.527,81	3.020.259,86	24%	326.124,41	3%	12.978.404,55	1.880.815,88	14%	1.565.579,50	12%					
TOTALE	**245.369.461,69**	**97.804.886,39**	**40%**	**25.322.419,31**	**10%**	**247.964.841,58**	**88.184.484,40**	**36%**	**8.860.751,97**	**4%**					
Fonte: dati da rendiconto e, per il 2019, dati BDAP al 18.7.2020															

La tabella sopra riportata evidenzia con nettezza come i pagamenti in conto residui siano molto modesti (la colonna A/B evidenzia le percentuali di pagamento): il titolo I, nel quinquennio, oscilla fra il 20 e il 30% circa; le spese in conto capitale (titolo II), nel triennio 2015-2017 sono inesistenti e si accompagnano al costante riaccertamento dei residui, che raggiunge percentuali del 70%. È grazie a questi copioso riaccertamento che i residui passivi di parte capitale decrescono nel 2018 e nel 2019, consentendo percentuali di pagamento migliori. Peraltro, i pagamenti in valori assoluto (ossia per flussi di cassa) restando piuttosto stabili.

Quindi: gli scarsi afflussi sul fronte delle entrate hanno enormemente rallentato i pagamenti del Comune di Reggio Calabria. Non a caso, in base ai dati pubblicati dall'Ente sulla tempestività dei pagamenti, al 31.12.2015 l'indicatore di tempestività era di 93,9 giorni, nel 2016 di 98,9 giorni, nel 2017 di 169,5 giorni, nel 2018 di 213,8 giorni, nel 2019 di 208 giorni.

Nel complesso, nonostante il Comune abbia ricevuto a partire dal 2013 copiosissima liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti, lo stock di residui passivi del titolo I riportato attualmente in bilancio non si è ridotto in misura proporzionale (tenuto anche conto che le anticipazioni di liquidità costituiscono a loro volta un "debito" che andrà restituito):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo I - spese correnti	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.	residui da riportare al 31.12.
	248.787.296,64	169.224.704,48	181.893.841,42	153.139.827,99	142.357.958,81	158.218.650,74	171.494.480,92	195.109.876,68

Come si diceva, è stata soprattutto "sacrificata" la parte di bilancio destinata agli investimenti, concentrandosi il Comune sul pagamento delle spese correnti. I residui passivi sono stati mantenuti, a livello di *stock*, piuttosto stabili grazie a massive cancellazioni, che hanno però gravato la parte vincolata di bilancio (esercizi 2016 e 2017).

Il seguente schema, riprendendo dati dalle tabelle già precedentemente riportati, mette a confronto il "riaccertamento" dei residui attivi di parte capitale (titolo IV dell'entrata) con quello degli omologhi residui passivi (titolo II della spesa), tenendo appunto conto che i maggiori riaccertamenti hanno riguardato la parte capitale di bilancio:

Comune di Reggio Calabria - riaccertamento dei residui attivi e passivi di parte capitale 2015-2019					
	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo IV Entrate (A)	146.118.042,89	26.342.996,07	44.194.271,60	63.540.575,17	10.839.974,15
Titolo II Uscite (B)	157.048.873,00	119.605.677,07	44.782.218,82	20.067.663,87	5.183.288,79
(A - B)	**- 10.930.830,11**	**- 93.262.681,00**	**- 587.947,22**	**43.472.911,30**	**5.656.685,36**

La differenza fra residui attivi e residui passivi riaccertati, ove negativa, si traduce in vincoli di bilancio, molto consistente infatti a fine 2016 e 2017.

A.2. I residui attivi del titolo II e IV.

Nel corso dell'attività istruttoria condotta nel 2017-2018, l'attenzione della Sezione, visto il particolare andamento dei residui, si è concentrata sulla verifica dei residui attivi del titolo IV; questi crediti, non essendo controbilanciati da accantonamenti a FCDE, hanno un (esclusivo) positivo riflesso sul risultato di amministrazione. Accanto ai residui del titolo IV, per le medesime ragioni, sono stati oggetto di indagine i crediti del titolo II.

La seguente tabella, compilata con dati tratti dai rendiconti 2015-2018 (per il 2019 tali dati non sono disponibili in BDAP), illustra la movimentazione dei residui del titolo II e IV dell'entrata suddivisi per anno di provenienza:

Comune di Reggio Calabria - movimentazione residui attivi del titolo II e IV nel periodo 2015-2018								
	Titolo II				Titolo IV			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1998					151.245,93	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1999					2.746.274,30	1.547.108,68	1.547.108,68	1.547.108,68
2000					1.092.786,17	6.825,83	6.825,83	6.825,83
2001					9.342,19			
2002								
2003								
2004					5.987.635,23	5.199,53		
2005	96.639,82	96.639,82	96.639,82	96.639,82	434.253,64	434.253,64	434.253,64	3.861.584,77
2006					584.396,70	565.122,01	565.122,01	565.122,01
2007	17.199,93	17.199,93	3.930,50		64.703,85	64.703,85	64.703,85	64.703,85
2008	300.000,00	300.000,00	300.000,00		3.491,75			
2009	3.800,00	3.800,00	3.800,00					
2010	96.053,16	73.340,80	73.340,80	69.280,00	204.412,67	32.392,00	32.392,00	32.392,00
2011	4.196.527,36	3.791.285,76	3.761.970,76	3.708.740,46	198.000	128.000,00	128.000,00	30.000,00
2012	4.755.390,76	4.735.056,82	4.727.376,83	4.721.576,83	16.199.993,60			
2013	8.263.168,20	6.431.582,72	6.276.909,31	6.276.909,31	1.480,41	1.480,41		
2014	7.848.288,10	4.924.728,80	4.896.227,32	4.896.227,32	136.269,41	106.869,41	81.902,11	81.902,11
2015		8.396.351,28	7.939.794,01	7.227.275,75		55.655.382,02	31.652.353,99	3.573.701,38
2016			4.341.632,10	2.912.126,00			40.747.458,31	13.593.808,43
2017				211.302,03				12.036.091,14
fonte: dati da rendiconto (prospetto residui attivi per titolo e anno)								

Dalla sopra riportata tabella si nota che:

1) Vi sono alcuni residui, di remota provenienza, non movimentati (cfr. evidenze in azzurro);

2) Altri residui, anch'essi di provenienza remota, sono di stabile consistenza nel tempo, a riprova di riscossioni esigue (cfr. evidenze in verde);

3) I maggiori riaccertamenti, di anno in anno, il Comune li fa su residui formatisi nell'anno precedente.

Per quanto attiene alla osservazione sub 3), l'analisi delle singole poste residuali (resa possibile dalla trasmissione dei documenti effettuata dal Comune con nota n. 80617/2019) ha permesso di chiarire i seguenti aspetti.

Per quanto attiene ai residui del titolo IV, formatisi nell'anno 2015, la variazione di ca 24 mln di euro avutasi all'atto del riaccertamento ordinario a fine 2017 ha portato alla cancellazione di poste attive e di corrispondenti poste passive; la variazione di ca 27 mln di euro intervenuta in sede di riedizione dell'operazione di "riaccertamento straordinario" all'1.1.2018 ha riguardato fondamentalmente i residui di cui agli accertamenti: n. 4547/2015 ("RISAN. CITTA DI REGGIO CAL. ASS. MUTUO POS 4425425"), pari a € 2.789.948,11; n. 5012/2015 ("RISAN CITTA DI REGGIO CAL. CONTRIBUTO CON ASS. MUTUO POS 443029/00"), pari a € 22.265.021,43; n. 4549/2015 ("Trasferimento L. 388/2000"), pari a € 1.448.094,29.

Il Comune ha riferito (cfr. sempre nota n. 80617/2019) che "*l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2018, con Deliberazione n. 117/2018 della Giunta Comunale, ha disposto la reiscrizione in conto residui degli importi dei mutui di riferimento (POS n. 443029/00 del 2005 e POS n. 4425425 del 2005) nell'esercizio di esigibilità come previsto dal principio contabile richiamato. Con l'operazione contabile effettuata si sono registrate minori entrate allocate al conto residui anno 2015 e contestuali maggiori entrata in conto residui 2005:*

minore entrata 2015 (-)/maggiore entrato 2005(+)".

La spiegazione offerta, tuttavia, non convince: nell'elenco dei residui al 31.12.2018 (presente nelle banche dati BDAP) sembra essere stato re-iscritto come residuo del 2005 solo l'ex accertamento n. 4549/2015 (ora accertamento n. 50004/2005). Il dato è confermato anche dall'ammontare dei residui di provenienza 2005 (cfr. tabella pag. 63[5]).

[5] Come si nota, nella citata tabella al 31.12.2018 la consistenza dei residui del titolo IV di provenienza dell'anno 2005 è in aumento di ca 3,4 mln di euro, a motivo delle re-iscrizioni di residui effettuate all'1.1.2018.

Analoghe considerazioni possono farsi per i residui formatisi nell'anno 2016, e cancellati all'1.1.2018. Le cancellazioni più significative hanno riguardato gli accertamenti n. 19, 47 e 21 del 2016 (pari, rispettivamente, a € 4.649.913,52, € 11.352.820,45 e € 2.413.490,48) che, al 31.12.2018, non figurano iscritti al 31.12.2018 fra i residui di provenienza del 2005.

Sia infine consentito ricordare che questa Sezione, con deliberazione n. 88/2017 – pronuncia con la quale erano state censurate varie irregolarità nella operazione di "riaccertamento straordinario" all'1.1.2015, irregolarità a cui l'Ente ha inteso rimediare con la riedizione del riaccertamento straordinario all'1.1.2018 - ha indicato al Comune di Reggio Calabria la presenza di anomalie nella operazione di riaccertamento straordinario sul fronte della re-imputazione dei residui che avevano alterato, tra l'altro, la consistenza del FPV; oggetto di precisa contestazione è stata la dubbia consistenza di molti residui attivi del titolo II e IV, non movimentati o scarsamente movimentati.

In risposta a ciò il Comune ha di fatto modificato la esigibilità dei principali contributi statali "riportandola al passato", peraltro alterando – come sembrerebbe dalle risultanze a fine 2018 – la consistenza del titolo IV. Non è stato chiarito né il legame fra le re-imputazioni avvenuta all'1.1.2015 rispetto al FPV né la effettiva sussistenza dei residui del titolo II e IV.

A questo proposito occorre evidenziare che, se il Comune avesse agito correttamente all'1.1.2015 la quantificazione del FPV sarebbe stata differente. Di seguito si riportano i dati contenuti nell'all. 5/1 alla deliberazione G.C. 100/2015, seguiti da una simulazione della Sezione che tiene conto della corretta rappresentazione dei fondi statali per il "Decreto Reggio", che non dovevano essere re-imputati[6]:

[6] Si tratta dei residui attivi originariamente indicati come n. 1406/2004, 1257/2005, 1258/2005 e 1259/2005, reimputati, all'1.1.2015, come da prospetto trasmesso dal Comune alla Sezione di controllo con allegato 3.2. alla nota prot. 109398/2017. La simulazione tiene conto delle reimputazioni effettuate dal Comune negli anni 2015, 2016 e 2017, come risulta appunto dal citato allegato.

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	30.831.492,72	144.944.497,31
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a	3.206.404,90	
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	37.469.050,52	144.944.497,31
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	**3**	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	18.564.957,06	66.630.798.21
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5	25.127.252,62	66.630.798.21
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		-	
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	**8**	-	

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	6.323.502,48	59.858.848,15
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016	10		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		6.323.502,48	59.858.848,15
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	**13**	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	5.834.088,40	18.454.840,95
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15	5.834.088,40	18.454.840,95
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 (2)	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	**18**	-	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	25.127.252,62	66.630.798.21
Entrate accertate reimputate al 2016	-	-
Entrate accertate reimputate al 2017	5.834.088,40	18.454.840,95
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	6.507.709,50	#VALORE!
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	**37.469.050,52**	**144.944.497,31**
Impegni reimputati al 2015	18.564.957,06	66.630.798.21
Impegni reimputati al 2016	6.323.502,48	59.858.848,15
Impegni reimputati al 2017	5.834.088,40	18.454.840,95
Impegni reimputati agli esercizi successivi	108.944,78	#VALORE!
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	**30.831.492,72**	**144.944.497,31**

Comune di Reggio Calabria - prospetto determinazione FPV all'1.1.2015 come da allegato 5/1 alla delibera G.C. 100/2015

Allegato n. 5/1
al D.Lgs 118/2011

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	30.831.492,72	144.944.497,31
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a	3.206.404,90	
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	37.469.050,52	79.692.649,50
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	**3**	**-**	**65.251.847,81**

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	18.564.957,06	66.630.798,21
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	b		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015	5	25.127.252,62	39.627.734,38
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4) - (b) altrimenti indicare 0 (2)	7		-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo		-	
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	**8**	**-**	**27.003.063,83**

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	6.323.502,48	59.858.848,15
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	c		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016	10		25.203.706,66
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	27.003.063,83
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 (2)	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo		6.323.502,48	7.652.077,66
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	**13**	**-**	**-**

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	5.834.088,40	18.454.840,95
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	d		
Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017	15	5.834.088,40	7.057.442,09
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 (2)	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		-	11.397.398,86
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	**18**	**-**	**-**

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 , è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	25.127.252,62	39.627.734,38
Entrate accertate reimputate al 2016	-	25.203.706,66
Entrate accertate reimputate al 2017	5.834.088,40	7.057.442,09
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	6.507.709,50	7.803.766,37
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	**37.469.050,52**	**79.692.649,50**
Impegni reimputati al 2015	18.564.957,06	66.630.798,21
Impegni reimputati al 2016	6.323.502,48	59.858.848,15
Impegni reimputati al 2017	5.834.088,40	18.454.840,95
Impegni reimputati agli esercizi successivi	108.944,78	10,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	**30.831.492,72**	**144.944.497,31**

Comune di Reggio Calabria - prospetto determinazione FPV - simulazione Sezione di controllo

Infine, la riedizione del riaccertamento straordinario all'1.1.2018 non ha eliminato la ulteriore criticità della presenza, in bilancio, di residui vetusti del titolo II e IV.

A tal proposito, la Sezione ha effettuato una campionatura di n. 41 residui attivi del titolo II e IV, per un valore di ca 10 mln di euro, non movimentati nel periodo 2015-2018; **in merito agli stessi il Comune dovrà comprovare le ragioni di sussistenza del credito. L'Organo di Revisione dovrà inoltre rilasciare attestazione della verifica del campione di crediti e della loro sussistenza, nonché attestazione da cui risulti, per ciascun residuo, che vi sono le condizioni per il suo mantenimento (o non mantenimento) in bilancio.**

Sul punto, si rimanda più in dettaglio all'allegato n. 2 alla presente deliberazione.

A.3. I residui attivi del titolo I e III.

Fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 88/2017 – relativa, come più volte ricordato, all'analisi della operazione di "riaccertamento straordinario" all'1.1.2015 - era stato evidenziato che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità del Comune di Reggio Calabria è di ammontare molto elevato e che, all'1.1.2015, non erano stati eliminati in via definitiva (quindi, per insussistenza) residui attivi.

A fronte della mancata eliminazione di partite creditorie, il Comune ha stabilito di alimentare il FCDE tenendo conto, di fatto, di quasi tutti i residui del titolo I e III. Dal punto di vista dell'impatto sul risultato di amministrazione, pertanto, le scarsissime riscossioni dei residui attivi del titolo I e III sembrerebbero prudenzialmente controbilanciate dall'appostazione a consuntivo di un FCDE enorme, anche più consistente – per dare una misura comparativa di tale saldo – di quello della Regione Calabria.

Le scelte effettuate dall'Ente suscitano perplessità. In primo luogo, lo stock dei residui attivi incide positivamente sul risultato di amministrazione già a partire dal c.d. saldo primario (indicato dalla lettera A del prospetto riguardante il risultato di amministrazione), che esprime – ove negativo – una situazione di disavanzo "effettivo", e non una mera incapienza delle risorse di bilancio a garantire i "vincoli" e gli "accantonamenti" (situazione che si verifica invece, come nel Comune di Reggio, quando ad essere incapiente è il solo "totale parte disponibile" o saldo secondario di cui alla lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione). Il valore positivo del saldo

primario è determinante ai fine della applicazione delle quote di avanzo vincolato, secondo le regole sancite dalla L. 145 del 2018, art. 1, commi 897-898.

Pertanto, i residui attivi rappresentati in bilancio devono essere *in primis* sussistenti. Solo rispettata questa pre-condizione è possibile e doveroso fare gli accantonamenti del caso, ove le poste creditorie siano di difficile esigibilità.

Ciò detto, la seguente tabella rappresenta la movimentazione dei residui attivi del titolo I e III (distinti per esercizio di formazione) nel periodo 2015-2018:

Comune di Reggio Calabria - movimentazione residui attivi del titolo I e III nel periodo 2015-2018										
	Titolo I					Titolo III				
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	insussistenze 31.12.1018	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	insussistenze 31.12.1018
2003	0	0	0	-		1.048.610,45	1.020.021,39	973.418,78	454.916,72	- 507.216,38
2004	251.082,34	248.403,87	242.601,99	239.742,46		2.033.379,22	2.008.657,65	1.954.152,95	726.972,32	-1.138.548,83
2005	108.908,60	58.585,28	49.414,47	230.919,04		1.642.457,03	1.583.311,27	1.465.445,57	487.286,11	- 950.175,68
2006	2.617.849,45	1.039.133,14	917.596,06	253.656,04	- 606.643,37	1.902.088,29	1.727.921,60	1.617.020,81	1.527.808,98	
2007	5.991.165,98	4.101.147,69	3.584.704,16	184.604,60	- 1.195.785,93	6.128.989,27	3.193.171,15	3.009.596,41	2.964.160,41	
2008	4.577.296,51	3.115.619,21	2.631.924,82	69.453,44	- 1.090.831,45	5.524.157,71	2.056.651,81	1.993.226,49	1.983.337,32	
2009	2.557.432,96	1.889.382,76	1.763.555,98	80.540,01	- 1.306.032,51	7.337.240,52	4.482.800,60	4.259.248,85	1.857.281,55	-2.359.640,42
2010	9.405.890,03	4.700.543,22	4.357.997,77	1.638.132,66	- 2.143.736,87	9.326.223,65	5.703.949,08	5.395.514,19	3.058.328,80	-2.071.307,74
2011	18.414.011,17	12.807.084,22	11.050.587,12	11.739.864,84		11.573.850,72	10.781.032,35	10.204.543,67	9.996.761,17	
2012	28.120.557,70	26.615.586,66	22.290.244,33	18.927.203,75		25.142.026,88	24.250.776,32	23.282.354,09	20.293.287,96	
2013	33.636.576,68	29.596.143,92	27.604.291,93	26.123.149,11		24.855.237,61	20.205.577,64	19.292.711,89	18.471.199,14	
2014	45.124.275,71	37.468.857,96	33.954.440,57	34.441.925,10		20.787.070,69	20.314.927,15	19.412.429,46	19.127.916,63	
2015		38.389.398,43	36.588.296,61	34.329.569,81			27.959.460,32	24.222.946,46	23.210.289,01	
2016			27.330.100,31	26.463.967,53				22.040.602,17	21.083.775,86	
2017				32.652.658,57					20.907.526,47	
fonte: dati da rendiconto (prospetto residui attivi per titolo e anno)										

Il primo elemento che si nota, nell'esame della tabella sopra riportata, riguarda la diminuzione di alcune poste residuali vetuste avutasi nell'esercizio 2018 (cfr. caselle evidenziate in verde). Si tratta di diminuzioni attribuibili alle dichiarazioni di insussistenza dei crediti avutesi in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2018 (cfr. allegato N – elenco dei crediti inesigibili); come si nota, nel solo 2018 sono state cancellate poste vetuste (crediti originatisi nel periodo 2006-2010) per complessivi € 6.343.030,13 per il titolo I e per € 7.026.889,05 (crediti risalenti al periodo 2003-2010) per il titolo III.

Ora, è evidente che questi crediti non potevano che essere insussistenti da tempo, e ciò nonostante il Comune li ha riportati in bilancio fino a fine 2018. Tali partite creditorie hanno inciso positivamente sul c.d. saldo primario del risultato di amministrazione.

Altra osservazione che è possibile trarre dalla sopra riportata tabella riguarda il fatto che alcuni *cluster* di residui (evidenziati in giallo) sono sostanzialmente stabili nel tempo. Si tratta, quindi, di poste vetuste e non movimentate (o pochissimo movimentate), e pertanto di dubbia consistenza.

Nell'allegato n. 3 alla presente deliberazione la Sezione ha estratto una campionatura di n. 118 residui del titolo I (per un valore di ca 105 mln di euro) e n. 82 del titolo III (per un valore di ca 57 mln di euro), presenti in bilancio al 31.12.2018 e non (o pochissimo) movimentati. In merito a tale campione di residui, il Comune dovrà comprovare le ragioni di sussistenza del credito; l'Organo di Revisione dovrà inoltre rilasciare attestazione della verifica del campione di crediti e della loro sussistenza nonché attestazione da cui risulti, per ciascun residuo, che vi sono le condizioni per il suo mantenimento (o non mantenimento) in bilancio.

Si fa rinvio, sul punto, al citato allegato n. 3.

B. ***Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).***

Come recita il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011: "*Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

I cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate; per tale motivo, la Corte costituzionale, con la sentenza 17 maggio 2018, n. 101, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) "*nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza*". La stessa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima anche là dove "*non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza*". I giudici di Palazzo della Consulta hanno evidenziato che la

preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la "*sostanza costituzionale*" del cosiddetto pareggio, configurandolo come "*attivo strutturale inertizzato*", cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, in senso costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione. Chiaramente, i principi espressi presuppongono che le risorse confluite nel FPV siano state legittimamente accertate.

Nel paragrafo precedente si è già dato conto del fatto che in sede di riaccertamento straordinario all'1.1.2015 il Comune non ha correttamente quantificato il FPV; ciò ha evidentemente alterato le rappresentazioni di bilancio successive e può aver inciso sul rispetto del Patto di Stabilità Interno (PSI) nel 2015, attesa la mancata formazione del FPV di parte corrente.

La seguente tabella riporta l'andamento del FPV, partendo dall'1.1.2015 (fonte: dati di bilancio):

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
FPV di parte corrente	0,00	9.198.898,66	13.101.987,91	6.481.243,61	6.828.073,94	2.701.151,13
FPV di parte capitale	0,00	20.393.930,43	39.308.715,04	37.927.960,15	26.815.680,46	19.622.644,10

L'andamento del FPV di parte corrente è del tutto anomalo.

Il FPV, per sua natura, è destinato a dare copertura prevalentemente a spese di parte capitale; per la parte corrente, è di regola finanziato da entrate vincolate. In base a quanto previsto dall'All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, solo determinate fattispecie di impegni di parte corrente (es. quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; progetti finanziati da entrate correnti finalizzate) possono confluire nel FPV. Prescinde dalla natura vincolata o libera dell'entrata il FPV costituito in sede di riaccertamento straordinario all'1.1.2015, se gli impegni correnti re-imputati sono superiori alle entrate correnti.

Ciò detto, come si diceva appare anomalo che all'1.1.2015 non si formi un FPV di parte corrente; appare altresì anomalo che tale fondo si formi a fine 2015 e si incrementi nel corso del 2016.

Per quanto attiene al FPV di parte capitale, i documenti agli atti mostrano che il suo andamento risente significativamente delle economie – collegate alle operazioni di riaccertamento dei residui - su impegni finanziati dal fondo. A questo proposito, il principio 5.4. dell'all. 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 stabilisce che: "*Nel caso in cui, alla fine*

dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata". Nel caso di specie, le economie su impegni finanziati dal FPV ammontano a: € 0,00 al 31.12.2015; € 3.688.687,92 al 31.12.2016; € 9.994.127,68 al 31.12.2017; € 15.677.128,79 al 31.12.2018; € 2.065.608,27.

Queste economie si sono originate a motivo della scarsa attendibilità delle previsioni di competenza, come emerge dalla tabella sotto riportata:

Esercizio	Entrate	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	minori entrate (c)	% minori entrate/ previsioni definitive (c/a)
2015	Titolo IV	143.042.471,27	73.050.170,69	51%	69.992.300,58	49%
2016	Titolo IV	106.363.410,60	67.776.487,90	64%	38.586.922,70	36%
2017	Titolo IV	76.944.360,91	38.519.657,72	50%	38.424.703,19	50%
2018	Titolo IV	62.519.723,96	24.039.635,43	38%	38.480.088,53	62%
2019	Titolo IV	175.182.762,69	27.981.649,58	16%	147.201.113,11	84%
Esercizio	Spese	previsione definitiva competenza (a)	impegni c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	economie di bilancio (c)	% economie di competenza/ previsioni definitive (c/a)
2015	Titolo II	141.322.866,27	47.791.356,11	34%	73.137.579,73	52%
2016	Titolo II	121.610.231,36	29.577.601,78	24%	52.723.914,54	43%
2017	Titolo II	127.372.265,97	35.895.692,53	28%	53.548.613,29	42%
2018	Titolo II	110.187.822,87	27.598.406,24	25%	55.773.736,17	51%
2019	Titolo II	204.038.593,87	36.689.433,94	18%	147.726.515,83	72%

Ciò detto, **le economie in parola devono dare luogo a quote vincolate o destinate del risultato di amministrazione**. Nella nota di riscontro n. 80617/2019 il Comune non ha chiarito quale legame sussista fra la riduzione del FPV per economie e la conseguente "liberazione" dell'avanzo di amministrazione.

È necessario che tale legame venga chiarito, e che il Comune riferisca anche sulla riduzione/evoluzione delle quote destinate e vincolate, nel periodo 2015-2019, pure alla luce della applicazione dell'avanzo di amministrazione in sede di manovra preventiva.

C. Parte accantonata.

La parte accantonata del risultato di amministrazione, oltre a non contenere la separata evidenza del Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) – fatto che, pur consentito dall'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015, ha prodotto la mancata evidenziazione di una parte di disavanzo sostanziale, come già più volte evidenziato – presenta la sottostima del fondo rischi.

Il fondo rischi è pari a zero a fine 2015; € 1.481.000,00 a fine 2016; € 3.557.000,00 a fine 2017; € 5.293.390,04 a fine 2018.

Con nota istruttoria n. 3684 del 6.6.2018, la Sezione aveva evidenziato che nel consuntivo 2015 non figuravano accantonamenti per "fondo rischi" o per "contenzioso", mentre nel bilancio 2016 è stata accantonata la somma di € 1.481.000,00 che, come specificato dal Collegio dei Revisori, è tesa al "*pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze*".

Nel rendiconto 2015 si legge inoltre che la Avvocatura Civica ha portato a termine una attività di ricognizione finalizzata alla quantificazione delle spese dovute a legali esterni e che "*sono risultate richieste di pagamento per € 3.005.873,64 e per questa fattispecie è in corso di perfezionamento una proposta di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 95.857.29*"; nel rendiconto 2016 si evidenzia che la predetta Avvocatura ha quantificato, con nota n. 25977 del 16.2.2017, richieste di pagamento da parte dei legali esterni per € 3.114.263,50.

Erano stati, quindi, chiesti chiarimenti al Comune, invitando, in specie, il Responsabile dell'Avvocatura a mappare il contenzioso in essere – tenuto ovviamente conto degli incarichi affidati a legali esterni - definendo per ciascuna causa il grado di soccombenza, sulla base di una classificazione che suddivida le ipotesi di soccombenza in certe, probabili, possibili o remote. Si evidenziava, in particolare, che dalla relazione del 2016 il calcolo dei possibili DFB appariva improntato ad un criterio forfettario, che stima il valore di soccombenza di ciascuna causa in € 20.000; era stato pure chiesto al Responsabile del Settore Legale e al Comune di dettagliare l'ammontare di ciascuna controversia e di stabilire in modo analitico, suddividendo le vertenze per gruppi omogenei e tenendo conto anche di dati "storici" ed esperenziali, il possibile grado di soccombenza. A tal riguardo, l'Ente era stato invitato a seguire, se condivisi, i criteri espressi dalla deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Campania n. 240/2017/PRSP; in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto esporre le motivazioni alla base delle richieste

"classificazioni" delle controversie. Una volta completata la mappatura del contenzioso, la relazione richiesta avrebbe dovuto evidenziare gli accantonamenti a contenzioso e fondo rischi ritenuti congrui, nell'ambito di una valutazione condivisa dall'Organo di Revisione.

Le spiegazioni fornite date dal Comune in merito alla congruità dell'accantonamento a fondo rischi negli esercizi 2015 e 2016 risultano insufficienti.

Infatti, in merito al mancato accantonamento del fondo nell'esercizio 2015 il Comune si è limitato ad affermare (cfr. nota n. 53620/2018) che nel bilancio preventivo era stato stimato un accantonamento di € 1.300.000, non riportato a consuntivo in quanto nell'esercizio "*è stata data copertura integrale con risorse dell'Ente a tutti gli oneri straordinari della gestione corrente emersi durante l'anno*" (ossia, di fatto DFB, potenziali e di funzionamento).

Quanto affermato dal Comune non è conforme al principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 (Aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015), secondo il quale: "*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in*

tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)".

Per quanto attiene all'esercizio 2016, l'Ente si è riportato ad alcune valutazioni contenute nella Relazione della Avvocatura Civica; è quindi opportuno, per chiarezza espositiva, riportare di seguito una sintesi dei contenuti di tale documento.

Dalla relazione della Avvocatura civica prot. n. 102058 del 22.6.2018, emerge la seguente situazione.

I contenziosi pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria sono n. 1316 per un importo complessivo di € 185.059.623,50 (importo che non quantifica il danno potenziale di soccombenza di n. 220 domande giudiziali di importo indeterminato). Di queste controversie:

- N. 13, per un valore complessivo di € 64.964,78 sono i contenziosi per i quali presuntivamente è stata ipotizzata una soccombenza certa;
- N. 385 per un valore complessivo di € 55.569.444,51 sono i contenziosi per i quali presuntivamente è stata ipotizzata la soccombenza possibile;
- N. 172 per un valore complessivo di € 36.057.465,89 sono i contenziosi per i quali è stata ipotizzata la soccombenza remota;
- N. 160, per un valore complessivo di € 28.098.318,50 sono i contenziosi per i quali non è stato possibile definire un grado di soccombenza, poiché ancora all'esame degli avvocati.

Oltre a ciò, l'Avvocatura nella propria relazione evidenzia: a) che "*pochi sono i legali che hanno dato riscontro alla richiesta dell'Ente, per siffatta ragione il dato fornito con riferimento al contenzioso pendente affidato ai legali esterni è da ritenere assolutamente incompleto e non idoneo a fornire una visione reale dello stesso. Al momento sono state censite n. 47 cause pendenti, di cui n. 9 di valore indeterminato, per un importo complessivo di € 23.884.703,01 riferito alle cause di valore determinato*"; b) che in bilancio non sono state inserite stime sul compenso ai predetti legali esterni, e "*la mancata previsione della somma necessaria per il pagamento delle prestazioni erogate dai professionisti, per come sopra rappresentato, configura, per come contemplato all'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L. un debito fuori bilancio che è stato stimato, sulla base delle richieste trasmesse dai professionisti a conclusione dell'incarico, in circa € 3.000.000. Importo che – ad esito dell'esame di congruità dei compensi richiesti sulla base della*

documentazione processuale esaminata e la conformità della parcella alla tariffa forense – di norma subisce una riduzione stimabile del 20%-30%" (cfr. la già citata nota prot. 102058/2018).

Il Collegio dei revisori ha espresso, sulla relazione *de qua*, il seguente parere: *"dall'esame di rileva che la nella stessa non sono evidenziati gli accantonamenti a contenzioso e fondo rischi, così come richiesto nella comunicazione della Corte dei conti.*

Inoltre viene mappato l'intero contenzioso senza distinzione tra quella parte che trova copertura negli impegni di bilancio, rispetto alla parte che trova copertura negli appositi fondi.

Pertanto si ritiene necessario procedere sia ad una indicazione separata della parte di contenzioso che trova già copertura negli impegni di bilancio sia ad una previsione dei tempi di perfezionamento del debito potenziale in obbligazione giuridica" (cfr. nota Collegio dei revisori n. 104215 del 26.6.2018).

Ciò posto, il Comune di Reggio Calabria, nella nota n. 53620 dell'1.10.2018 ha di fatto evidenziato che il "fondo rischi" stanziato in bilancio potrà essere oggetto di verifiche, sebbene la relazione della Avvocatura: a) tenga conto anche di debiti già pagati; b) tenga conto di passività già stanziate in bilancio; c) consideri debiti "bilanciati" da crediti inclusi nel FCDE; d) tenga conto di passività duplicate o nelle quali il Comune è parte attrice.

Con **deliberazione n. 33/2019 la Sezione chiedeva quindi al Comune di**:

1) **rivedere le stime del fondo rischi**, effettuando un nuovo esame del contenzioso, dando separata evidenza e prova documentale della parte che trova copertura integrale in bilancio e, per la parte non coperta, effettuando congrui accantonamenti;

2) **tracciare con maggior precisione i confini del contenzioso affidato ai legali esterni**, non essendo ammissibile che il soggetto affidante non riesca ad avere dati certi sugli incarichi affidati;

3) **fornire chiarimenti circa il debito nei confronti dei legali esterni e la sua riconduzione tra i DFB**.

In ultimo, la Sezione chiedeva all'Organo di Revisione di attestare la congruità del fondo rischi.

Tutte le richieste istruttorie sono rimaste sostanzialmente inevase. Infatti:

1) circa la richiesta di dare evidenza del contezioso che trova già copertura nei residui passivi di bilancio, è stata trasmessa la stampa del mastro 2016 e 2017 del Fondo passività, dalla quale non si possono evincere i dati utili all'esame condotto dalla Sezione (cfr. all. 18 alla nota 80617/2019);

2) circa la richiesta di tracciare il perimetro del contenzioso affidato ai legali esterni, è stata trasmessa una tabella (all. 17 alla nota 80617/2019) da cui si evince un ulteriore aumento del contenzioso complessivo (quantificato, per la parte valutabile, in € 211.512.336,91); peraltro, non vengono date notizie sul contenzioso affidato a legali esterni.

La Sezione rileva come i dati trasmessi con la nota n. 80617/2029, che dovrebbero rappresentare una "relazione" da parte della Avvocatura civica sul contenzioso al 30.3.2019 (documento prot. interno n. 80489/2019), risultino ancor più perplessi rispetto a quelli già forniti con riferimento con nota n. 102058 del 22.6.2018. Di seguito, si sono messi a raffronto i predetti dati:

Comune di Reggio Calabria - stato contenzioso		
	Relazione Avvocatura prot. 102058 del 22.6.2018	**Relazione Avvocatura prot. 80489 del 13.5.2019**
N. controversie pendenti	1316	1673
Importo totale contenzioso	185.059.623,50	211.512.336,91
N. controversie a soccombenza certa	13	166
Importo controversie socc. certa	64.964,78	16.397.903,98
N. controversie a soccombenza probabile	385	431
Importo controversie socc. probabile	55.569.444,51	54.280.300,37
N. controversie a soccombenza possibile	586	632
Importo controversie socc. possibile	65.369.429,74	32.414.522,85
N. controversie a soccombenza remota	172	185
Importo controversie socc. Remota	36.057.465,89	38.287.292,39
N. controversie di impossibile valutazione	160	0
importo controversie di impossibile valutazione	28.098.318,50	0,00
fonte: dati trasmessi dal Comune		

Si evidenzia che l'Organo di revisione non ha rilasciato alcun parere di congruità, sostenendo di non poter effettuare una aggiornata valutazione e rammentando le perplessità già espresse in passato sul fondo.

Alla luce di quanto *supra*, **appare evidente la forte sottostima del fondo rischi, non costituito all'1.1.2015 e a fine 2015 e riportato per importi insufficienti negli esercizi successivi: di fatto non viene accantonato nemmeno il 20% del valore delle controversie a soccombenza probabile (il cui valore è intorno a 55 mln) e un importo congruo per quelle a soccombenza certa (che sono in ultimo quantificate in oltre 16 mln di euro: cfr. nota Avvocatura 80489/2019).**

Pertanto, risulta altrettanto evidente che il "totale parte disponibile" dell'Ente è stato sovrastimato negli esercizi 2015-2018, a causa del mancato accantonamento di un fondo rischi adeguato in presenza di un contenzioso ingente e a significativo rischio di soccombenza, per il quale resta indimostrata l'assunzione di altre cautele in bilancio (es. residui passivi a "copertura" della spesa).

Tale ultima osservazione è corroborata anche dall'incrocio dei dati relativi al riconoscimento dei DFB degli esercizi 2018 e 2019 con quelli riportati nella relazione dell'Avvocatura sul contenzioso. Infatti, la maggior parte dei DFB derivanti da sentenza non è inserita nella mappatura della Avvocatura, quindi non trova copertura né in precedenti impegni né nel "fondo rischi"; in quei rari casi in cui la controversia è stata inserita nel perimetro delle cause da valutare ai fini dell'accantonamento a fondo rischi, tale accantonamento è palesemente insufficiente (es. la Deliberazione C.C. n. 17 del 7/05/2019 riconosce DFB per sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 278/2016 a favore dei sigg.ri Trapani (eredi Sabatini Emilia) per € 3.850.000,00; ancora, la deliberazione C.C. n. 47 del 30/09/2019 riconosce, sempre a favore dei medesimi soggetti, ulteriore DFB, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 94/2018, per € 3.448.867,64. Nella relazione dell'Avvocatura figura una sola controversia vs il sig. Trapani Lombardo e altri, stimata di valore pari a € 433.046,61, a soccombenza peraltro "probabile").

D. Parte vincolata.

Il Comune, nel corso delle istruttorie condotte, ha chiarito che i fondi percepiti ex artt. 243 ter e quinquies del T.U.E.L. sono stati dapprima (esercizio 2015) rappresentati erroneamente quale "parte vincolata – vincoli da legge e principi contabili" (€ 54.507.462,41), in seguito (dal 2016 in poi) rappresentati correttamente nella "parte accantonata".

È stata altresì fornita una dettagliata composizione della parte vincolata al 31.12.2016 e al 31.12.2017 (cfr. note comunali n. 80617/2019 e n. 153620/2018).

Restano da chiarire i seguenti aspetti:

- Se la parte vincolata abbia tenuto conto dei fondi vincolati ex art. 180 comma 3 T.U.E.L. nonché della liquidità di cui al D.L. 35/2013, vincolata *ex lege*. Ad un primo esame, in base ai dati trasmessi sembrerebbe che di tale ultimo vincolo non si sia tenuto conto. Infatti, al 31.12.2016 la liquidità residua ex D.L. 35/2013, non utilizzata dal Comune, era pari a € 1.835.231,60 mentre quella ex D.L. 78/2015 a € 1.628.699,35; la parte vincolata *ex lege* (proveniente dalla gestione residui), secondo quanto dichiarato dal Comune, era pari a € 1.261.278,16;
- Le motivazioni per cui la "parte vincolata" sia diminuita notevolmente al 31.12.2018 (ove è pari € 80 mln circa) rispetto all'esercizio precedente (€ 121 mln circa), tenuto conto che tale diminuzione non sembra giustificata dalla applicazione dell'avanzo di amministrazione.

E. Parte destinata.

In merito alla c.d. parte destinata, si osserva che la stessa si è mantenuta piuttosto costante a partire dal 2016, mentre è diminuita da ca 3,5 mln di euro dal 31.12.2015 al 31.12.2016. Questa variazione non sembra essere giustificata dalla applicazione, in parte entrata, dell'avanzo di amministrazione (pari a € 1.173.701,26 nell'esercizio 2016). **Quindi, tenuto conto anche di quanto già accennato *supra* (cfr. trattazione del FPV), il Comune dovrà relazionare sul punto.**

F. Recupero del disavanzo.

La Sezione, con deliberazione n. 33/2019, ricostruiva il "ritmo di rientro" del disavanzo incluso nel PRFP approvato dalla C.S. con delibera n. 17/2013 (integrata dalla deliberazione C.S. 142/2013).

In particolare, si evidenziava che nel bilancio preventivo 2016 l'Ente aveva inserito *ante tempus*, come prima voce di spesa, una quota di ripiano (pari a € 7.316.429,05) che corrisponde alla rata ritenuta ammissibile solo con la deliberazione n. 86/2017 (ossia la rata consentita dalla "rimodulazione" intervenuta nell'esercizio 2017). Si rilevava che a tutto il 31.12.2017 non risultava recuperato l'importo complessivo di € 8.553.318,63, a complemento della quota da recuperare nel 2016 (nel 2016 la "rata totale" da recuperare era infatti pari a € 15.869.747,68 e l'Ente ha applicato in bilancio una quota di ripiano solo pari a € 7.316.429,05). Tale importo è a tutti gli effetti da considerare parte del disavanzo complessivo dell'Ente.

Il Comune ha giustificato il suo comportamento (cfr. riscontro di cui alla nota n. 80617/2019) evidenziando che la modifica del PRFP era stata già approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42/2016. In sostanza, quindi, l'Ente ritiene che la approvazione della Corte dei conti sulle rimodulazioni del PRFP non abbia alcun valore, essendo valido ed efficace ciò che il Comune stesso stabilisce con propria delibera.

Tale principio, oltre ad essere del tutto contrario alle logiche di prudenza contabile, confligge anche con quanto attualmente chiarito dalla Corte costituzionale; i Giudici di Palazzo della Consulta hanno in sostanza affermato (cfr. anche paragrafo n. 2 della presente deliberazione) che, pur essendo la delibera comunale che definisce i contenuti del PRFP esecutiva per l'ente locale, l'effettiva efficacia del piano è subordinata al giudizio espresso dalla Sezione di controllo. Infatti, "*non vi può essere alcuna determinazione unilaterale dell'entità e della durata del piano da parte dell'ente locale, in quanto esso dovrà essere sottoposto a un attento sindacato di natura tecnico-giuridica (ex plurimis, sentenza n. 39 del 2014) da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti*" (cfr. considerato in diritto n. 8). In definitiva, quindi, rispetto all'atto del Consiglio comunale la deliberazione della Corte dei conti sulla approvazione o sul diniego del PRFP è assimilabile non ad una condizione risolutiva dell'efficacia, ma ad una condizione sospensiva.

Per tale motivo, si ribadisce che non risulta allo stato recuperato l'importo complessivo di € 8.553.318,63, a complemento della quota da recuperare nel 2016.

Quanto detto vale anche per l'esercizio 2019.

I dati sulla manovra preventiva e quelli di consuntivo presenti in BDAP (approvati dalla Giunta e inseriti nella banca dati con prot. n. 131615/2020) confermano che, per tale

annualità, il disavanzo spesato in bilancio è pari a € 8.335.249,70. Questa quota è comprensiva della quota di *extradeficit* dichiarata dall'Ente (€ 4.777.943,58) – sebbene come già più volte detto, sottostimata: cfr. deliberazione Sez. Contr. Calabria n. 17/2020 – e di una quota di "disavanzo da PRFP" pari a € 3.557.306,12, ossia pari alla rata consentita dalla disciplina del D.L. 34/2019. Anche in questo caso, quindi, il Comune ha "anticipato" il giudizio di approvazione del PRFP, agendo come se la *condicio iuris* della positiva valutazione da parte della magistratura contabile si fosse già realizzata, in spregio a qualunque principio di prudenza nella stesura della programmazione contabile. Allo stato, infatti, resta ferma – come già evidenziato da questa Sezione con deliberazione n. 31/2019 e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/2019/QMIG – la pianificazione di risanamento decennale, in virtù della quale, fino alla approvazione del nuovo testo del piano da parte di questa Sezione, il Comune deve continuare ad agire e a programmare le proprie manovre di bilancio.

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

Da tutto quanto precede, risulta che il Comune di Reggio Calabria non ha correttamente quantificato il proprio "totale parte disponibile" a partire dal 2015.

Numerose sono le criticità ravvisabili:

- *una gestione dei residui non corretta neppure in sede di riedizione del "riaccertamento straordinario" all'1.1.2018, operazione rivelatasi di alcuna utilità (non è ad esempio stato corretto l'importo del FPV nè sono stati eliminati residui del titolo II e IV di dubbia sussistenza) ed anzi produttiva di una minore "trasparenza" del bilancio comunale;*
- *la presenza di numerosi residui attivi non movimentati e di dubbia sussistenza;*
- *la dubbia corretta quantificazione del FPV, particolarmente di parte corrente, che potrebbe avuto riflessi anche sul rispetto del PSI nel 2015;*
- *il mancato accantonamento del FAL (pari a € 7.867.986,60) per la liquidità ricevuta ex D.L. 78/2015; tale accantonamento doveva incidere sul consuntivo 2016 e su quelli seguenti;*
- *la sottostima del fondo rischi, a fronte di un contenzioso molto elevato, non chiaramente "mappato" e non efficacemente presidiato (anche attraverso residui passivi già presenti in bilancio);*

- *la probabile sottostima della parte vincolata, nella quale non trovano riflesso i fondi vincolati utilizzati per cassa e non ricostituiti a fine esercizio;*

- *la possibile sussistenza di debiti occulti collegati alle partecipate;*

- *il mancato recupero di disavanzi pregressi, già inclusi nel piano, che sono stati spesati solo in parte, a motivo di una modifica unilaterale - rectius, non (ancora) approvata da questa Sezione - della programmazione di risanamento.*

Il Comune è invitato a controdedurre sui singoli aspetti più compiutamente descritti nella disamina supra effettuata, avendo tra l'altro cura di:

- *in merito ai residui attivi del titolo II e IV, dimostrare le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste indicate nell'allegato n. 2 alla presente deliberazione; analoga dimostrazione deve essere data per le poste residuali attive del titolo I e III inserite nell'allegato n. 3;*

- *in merito al FPV, per la parte corrente dimostrare la corretta stima del saldo all'1.1.2015 e dal 31.12.2015 in avanti, chiarendo le anomalie Sezione; per la parte capitale, relazionare sulla riduzione del FPV per economie e la conseguente "liberazione" dell'avanzo di amministrazione, indicando la natura vincolata o destinata delle quote confluite nel risultato di amministrazione, nonché la successiva applicazione di tali quote in sede di manovra previsionale;*

- *rivedere la quantificazione del fondo rischi, che risulta chiaramente sottostimato e non congruo – come dimostra l'impossibilità dell'Organo di Revisione di rilasciare la propria attestazione - già dall'1.1.2015; si rammenta per il contenzioso, di fatto, non viene accantonato nemmeno il 20% del valore delle controversie a soccombenza probabile (il cui valore è intorno a 55 mln) e un importo congruo per quelle a soccombenza certa (che sono in ultimo quantificate in oltre 16 mln di euro);*

- *chiarire l'impatto dei fondi ex d.l. 35/2013 e 78/2015, non prontamente spesi, sulla parte vincolata di bilancio nonché relazionare sulle cause di diminuzione della stessa al 31.12.2018, in assenza di corrispondente utilizzo dell'avanzo di amministrazione;*

- *relazionare sulle variazioni della c.d. parte destinata.*

Per quanto attiene alle verifiche sulla sussistenza dei residui attivi, si chiede che l'Organo di Revisione proceda agli esami più compiutamente indicati negli allegati nn. 2 e 3 alla presente deliberazione.

Allo scopo di ricostruire il legame fra contenzioso, DFB e copertura degli stessi, si chiede inoltre di inviare:

- *un elenco delle cause in cui, nel periodo 2015-2019, il Comune è risultato soccombente;*
- *una relazione di cui risulti, per ciascuna delle predette cause, come sia stata data copertura alla soccombenza: es. residui passivi (con analitica indicazione dei residui, individuati in bilancio per numero, anno ed importo); riconoscimento di DFB e sua fonte di copertura (sempre analiticamente indicata); fondo rischi.*

II. Situazione di cassa.

Già nella deliberazione n. 17/2020 la Sezione dava conto del precario stato della liquidità comunale. **Come si è già evidenziato in tale sede, a fine 2019 il Comune ha un debito verso il Tesoriere (per mancata restituzione dei fondi ex art. 222 T.U.E.L.) di ca 36 mln di euro, a cui si aggiungono ca 23 mln di euro di fondi vincolati non ricostituiti.**

Ancora, è necessario sottolineare che il debito verso il Tesoriere non viene rimborsato integralmente fin dal 2016: va rilevata, a tal proposito, l'anomala presenza al 31/12, nel periodo 2016-2019, di un fondo cassa finale positivo in presenza di un debito verso il Tesoriere.

Il Comune ha riferito, in proposito, che il saldo di cassa è positivo perché "*afferisce ad accantonamenti effettuati dal tesoriere per procedure di pignoramento*" (cfr. nota di riscontro n. 80617/2019). **È evidente che simile chiarimento non sposta i termini della questione: ci si trova di fronte ad una cassa sostanzialmente negativa, e, pertanto, la mancata indicazione della stessa come pari a "zero" produce effetti migliorativi sul risultato di amministrazione e sulla parte disponibile dello stesso.**

Di seguito, si riportano ulteriori osservazioni a corredo di quelle già contenute nella citata deliberazione n. 17/2020, qui da intendersi integralmente richiamata.

a. Focus sui "fondi vincolati".

Di seguito si riportano i dati esposti dal Comune di Reggio Calabria in merito ai propri fondi vincolati, nel periodo 2014-2017 (cfr. nota comunale n. 104391/2018):

	2014	2015	2016	2017
Fondo di cassa al 31/12	€ 11.141.329,28	€ 1.905.065,65	€ 1.148.307,56	€ 864.236,85
Di cui fondi liberi	€ 2.857.870,47	€ 778.702,10	€ 1.098.086,29	€ 814.015,58
Di cui fondi vincolati	€ 8.283.458,81	€ 1.126.363,55	€ 50.221,27	€ 50.221,27
Fondi vincolati non restituiti al 31/12	€ 50.141.234,79	€ 57.361.734,54	€ 22.448.484,28	€ 16.369.518,84

Al contempo, l'Organo di Revisione, nelle proprie relazioni di "monitoraggio" al PRFP, ha evidenziato la seguente situazione:

Comune di Reggio Calabria - ricostruzione fondi vincolati					
Codice conto Tesoreria	Entrata vincolata	Giacenza al 31.12.2014	Giacenza al 31.12.2015	Giacenza al 31.12.2016	Giacenza al 31.12.2017
333	Cassa Dep. Prest.	1.148.280,05	1.129.205,37	1.085.227,50	1.206.675,21
777	rimesse da altri enti	8.607.631,64	20.263.763,49	17.130.676,48	13.961.754,59
222	fondo di rotaz. art. 243 ter TUEL	18.321.732,50	5.407.137,25	0	0
900	Fondo D.L. 35/2013	18.630.533,47	8.867.793,91	1.835.231,60	1.142.534,74
666	Fondo D.L. 78/2015	0,00	0,00	1.628.699,35	0,00
Totale		46.708.177,66	35.667.900,02	21.679.834,93	16.310.964,54
Fonte: Relazioni al PRFP - Organo di revisione					

Come si nota, a fine 2014 e 2015 la situazione dei fondi vincolati non ricostituiti appare diversa rispetto a quella dichiarata dal Comune.

Secondo quanto emerge dalle relazioni dell'Organo di Revisione, gran parte dei fondi vincolati sono costituiti dalla disponibilità residua dei fondi ex D.L. 35/2013, che non sono stati prontamente spesi dal Comune ma non sembrano giacere in cassa (c.d. ristagno di liquidità). **Come già detto in precedenza, tali fondi paiono essere stati versati su un conto vincolato di Tesoreria[7] ed utilizzati per sostenere spesa corrente: infatti, la cassa vincolata del Comune sembrerebbe essere costituita in gran parte da tali fondi, usati e non ricostituiti (per oltre 50 mln di euro a fine 2014 e 2015) a fine esercizio (cfr., più ampiamente, quanto detto *supra*).**

Al di là di ciò, permane dubbia la reale consistenza dei fondi vincolati a fine 2014 e 2015. Come è noto, la cassa vincolata si forma secondo le indicazioni del principio applicato 10.2 ("*L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con*

[7] Non risulta chiaro se tale conto sia estraneo alla gestione ordinaria, quindi non utilizzabile dal Tesoriere – salvo autorizzazione del Comune - per le movimentazioni ex art. 195 T.U.E.L. (cfr. principio 10.3, all. 4/2 al d.lgs. 118/2011: "*L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL non può essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti. In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente*").

determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati"). Le entrate vincolate sono esclusivamente quelle rientranti nella tipologia dell'art. 180, comma 3, T.U.E.L.

Ciò detto, la seguente tabella mette a raffronto i residui del titolo IV dell'entrata con quelli del titolo II della spesa (a cui si aggiunge, a partire dal 2015, il FPV di parte capitale):

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
residui attivi titolo IV (A)	178.802.839,24	87.678.357,51	120.955.698,63	108.113.653,67
residui passivi titolo II (B)	297.735.590,79	170.847.536,31	63.977.497,49	41.332.902,97
FPV (b)	0	0	20.393.930,43	39.308.715,04
(A) - (B + b)	-118.932.751,55	-83.169.178,80	36.584.270,71	27.472.035,66

È evidente che non tutti i residui attivi del titolo IV rientrano fa le "entrate vincolate" ai sensi dell'art. 180, comma 3, T.U.E.L.; tuttavia, la differenza fra i residui attivi e passivi di parte capitale è molto elevata sia nel 2014 sia nel 2015, il che fa ritenere altamente probabile una sottostima dei fondi vincolati e della "parte vincolata" al 31.12.2014/1.1.2015 e al 31.12.2015.

b. (segue) Capacità di ripristino dei fondi vincolati e di restituzione della anticipazione di Tesoreria.

Come già detto, dal 2016 il Comune di Reggio Calabria non riesce a ricostituire, a fine esercizio, i fondi vincolati né a rimborsare le anticipazioni di Tesoreria. In tal modo, queste somme acquisiscono le caratteristiche di una componente "stabile" di finanziamento, in palese contrasto con i principi di cui all'art. 119, comma 6, Cost.

Il ripristino delle somme vincolate e la restituzione delle linee di Tesoreria deve avvenire con un sufficiente accumulo di fondi liberi; la seguente tabella dà conto dei flussi di cassa della gestione di competenza del quadriennio 2016/2019:

COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2016						
Titolo	INCASSI		Titolo	PAGAMENTI		differenza PAGAMENTI-INCASSI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	75.585.346,61	Titolo			
II	Trasferimenti correnti	11.927.761,17	I	Spese correnti	**103.763.781,25**	
III	Entrate extratributarie	7.775.463,15	IV	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.167.067,28	
	Totale entrate correnti	**95.288.570,93**		**Totale pagamenti**	**117.930.848,53**	**22.642.277,60**
IV	Entrate in conto capitale	5.436.126,65	II	Spese in c/capitale	6.752.002,96	1.315.876,31
VI	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.867.986,60				
VII	Anticipazione da istituto tesoriere /cassiere	127.202.807,82	V	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere/cassiere	102.065.696,89	- 25.137.110,93
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	128.213.340,74	VII	Uscite per conto terzi e partire di giro	124.329.576,88	- 3.883.763,86
	Totale incassi	364.008.832,74		Totale pagamenti	351.078.125,26	- 12.930.707,48
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2017						
Titolo	INCASSI		Titolo	PAGAMENTI		differenza PAGAMENTI-INCASSI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	72.025.172,85				
II	Trasferimenti correnti	10.452.380,01	I	Spese correnti	**94.554.855,08**	
III	Entrate extratributarie	15.676.174,23	IV	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.389.303,99	
	Totale entrate correnti	**98.153.727,09**		**Totale pagamenti**	**107.944.159,07**	**9.790.431,98**
IV	Entrate in conto capitale	5.734.124,47	II	Spese in c/capitale	8.261.901,83	2.527.777,36
VI	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-				
VII	Anticipazione da istituto tesoriere /cassiere	113.167.169,74	V	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere/cassiere	80.710.029,30	- 32.457.140,44
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	43.801.967,75	VII	Uscite per conto terzi e partire di giro	43.295.564,37	- 506.403,38
	Totale incassi	260.856.989,05		Totale pagamenti	240.211.654,57	- 20.645.334,48
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2018						
Titolo	INCASSI		Titolo	PAGAMENTI		differenza PAGAMENTI-INCASSI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	76.406.389,02				
II	Trasferimenti correnti	15.593.192,47	I	Spese correnti	**84.043.518,60**	
III	Entrate extratributarie	6.497.419,00	IV	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.772.114,71	
	Totale entrate correnti	**98.497.000,49**		**Totale pagamenti**	**96.815.633,31**	**- 1.681.367,18**
IV	Entrate in conto capitale	17.740.012,65	II	Spese in c/capitale	12.395.702,30	- 5.344.310,35

VI	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-				
VII	Anticipazione da istituto tesoriere /cassiere	-	V	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere/cassiere	83.087.702,88	83.087.702,88
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	64.426.866,20	VII	Uscite per conto terzi e partire di giro	62.542.068,10	- 1.884.798,10
	entrate da regolarizzare	18.669,55		pagamenti da regolarizzare	-	- 18.669,55
	Totale incassi	180.663.879,34		Totale pagamenti	254.841.106,59	74.177.227,25

COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA - FLUSSI DI CASSA ES. 2019

Titolo	INCASSI		Titolo	PAGAMENTI		differenza PAGAMENTI-INCASSI
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequative	73.556.975,34				
II	Trasferimenti correnti	12.271.821,09	I	Spese correnti	**81.300.777,46**	
III	Entrate extratributarie	8.009.015,26	IV	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.803.120,44	
	Totale entrate correnti	**93.837.811,69**		**Totale pagamenti**	**100.103.897,90**	**6.266.086,21**
IV	Entrate in conto capitale	15.451.766,89	II	Spese in c/capitale	13.161.990,48	- 2.289.776,41
VI	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-				
VII	Anticipazione da istituto tesoriere /cassiere	138.877.668,75	V	chiusura anticipazione ricevuta da istituto tesoriere/cassiere	102.967.054,65	- 35.910.614,10
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	69.426.893,04	VII	Uscite per conto terzi e partire di giro	68.198.696,59	- 1.228.196,45
	entrate da regolarizzare	-		pagamenti da regolarizzare	-	-
	Totale incassi	317.594.140,37		Totale pagamenti	284.431.639,62	- 33.162.500,75

In tutto il periodo esaminato emerge che i flussi di cassa di parte corrente della gestione di competenza non sono sufficienti a garantire i correlati pagamenti (spesa del titolo I e quota rimborso mutui), risultando di palmare evidenza che l'Ente non ha alcun *surplus* di riscossioni di fondi liberi da destinare al reintegro delle somme vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, né alcuna possibilità di procedere alla regolare restituzione delle anticipazioni di Tesoreria.

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

L'analisi di cassa condotta nella deliberazione di questa Sezione n. 17/2020 aveva già messo in luce la grave crisi di liquidità e la totale non auto-sufficienza finanziaria in cui da anni versa il Comune di Reggio Calabria. A fine 2019 sono presenti debiti verso il Tesoriere (per mancata restituzione dei fondi ex art. 222 T.U.E.L.) di ca 36 mln di euro, a cui si aggiungono ca 23 mln di euro di fondi vincolati non ricostituiti. Il Comune non è in grado di riscuotere risorse proprie tali da far sì che questi debiti perdano quella componente di stabilità nell'utilizzo che li trasforma in veri e propri finanziamenti, incompatibili con il dettato dell'art. 119 Cost.

Ciò detto, occorre che il Comune – ferma restando la necessità di dare le necessarie spiegazioni sull'utilizzo delle anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013, d.l. 78/2015 e sui fondi di rotazione ex art. 243 ter e quinquies T.U.E.L.- chiarisca la consistenza dei propri fondi vincolati a partire dal 31.12.2014, quantifichi con esattezza i fondi non ricostituito a fine di ciascun esercizio e indichi eventuali introiti non soggetti a vincolo di destinazione utilizzati per la ricostituzione della consistenza delle somme vincolate che sono stati utilizzati per il pagamento di spese correnti. Dovranno essere inviati alla Sezione sia la determinazione della cassa vincolata all'1.1.2015 sia una relazione – sottoscritta dall'Organo di Revisione – che effettui le ricostruzioni e le verifiche richieste.

III. Ulteriori elementi degni di indagine.

1. Il piano di pagamento dei creditori.

A pag. 30 del PRFP approvato dalla C.S. con deliberazione n. 17/2013 si legge: "*I debiti commerciali iscritti in bilancio nella parte corrente del medesimo documento risultano i seguenti:*

A. debiti commerciali derivanti dalla gestione residui anno 2011 e precedenti: € 145.270.293,06;

B. debiti commerciali gestione anno 2012 risultanti dalle scritture contabili: € 106.563.128,68. Tra i debiti iscritti in bilancio emergono per via del loro ammontare quelli dovuti alla società partecipate e quelli relativi a "grandi creditori", parte dei quali hanno concesso, a seguito di specifiche trattative tenute in funzione della redazione del piano, riduzioni e sconti che di seguito si riportano:

Società	totale debito	decurtazione	credito netto	importo annuo
Acque reggine	€ 6.901.791,16	€ 1.800.000,00	€ 5.101.791,16	€ 850.298,53
Telecom S.p.A	€ 1.500.000,00	€ 675.000,00	€ 825.000,00	€ 206.250,00
ReCasi	€ 2.390.471,33	€ 239.047,13	€ 2.151.424,20	€ 143.428,28
Multiservizi	€ 20.335.096,15	--------	€ 20.335.096,15	€ 1.355.673,08
Leonia Spa	€ 25.205.298,28	--------	€ 25.205.298,28	€ 2.520.529,83
ENEL Spa	€ 22.587.000,00	--------	€ 22.587.000,00	€ 1.505.800,00
SORICAL	€ 25.255.090,11	€ 2.525.509,01	€ 22.729.581,10	€ 2.272.958,11
Gas natural	€ 4.949.324,43	-------	€ 4.949.324,43	€ 1.237.331,11
Totali	€ 109.124.071,46	€ 5.239.556,14	€ 103.884.515,32	€ 10.092.268,93

Pertanto, in base a quanto emerge dal PRFP, il pagamento di questi "grandi creditori" dovrebbe avvenire secondo il seguente "piano dei pagamenti":

- Acque Reggine: debito di € 5.101.791,16, pari a n. 6 rate da € 850.298,53;
- Telecom spa: debito di € 825.000,00, pari a n. 4 rate da € 206.250,00;
- ReCasi: debito di € 2.151.424,20, pari a n. 15 rate da € 143.428,28;
- Multiservizi: debito di € 20.335.096,15, pari a n. 15 rate da 1.355.673,08;
- Leonia: debito di € 25.205.298,28, pari a n. 10 rate da € 2.520.529,83;
- ENEL spa: debito di € 22.587.000,00, pari a n. 15 rate da € 1.505.800,00;
- SORICAL: debito di € 22.729.581,10, pari a n. 10 rate da € 2.272.958,11;
- Gas Natural: debito di € 4.949.324,43, pari a n. 4 rate da € 1.237.331,11.

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

Per prima cosa, si rileva che i dati contenuti nel "piano dei pagamenti" non trovano rispondenza nei residui passivi di bilancio che il Comune dichiara di detenere nei confronti di alcune partecipate.

Si osserva, infatti, che la "Multiservizi", secondo quanto riferito, avrebbe cessato le proprie prestazioni nei confronti del Comune nel giugno 2013; il Comune ha in bilancio, fin dal 2015, residui passivi per ca 9 mln di euro nei confronti della società, con la quale è in essere un rilevante contenzioso (cfr. quanto già riferito supra). Ciò posto, dallo stato degli atti disponibili sembrerebbe che il debito inserito nel PRFP (ca 20,3 mln di euro) non sia stato cristallizzato in un effettivo "piano dei pagamenti", considerato che i residui presenti in bilancio non sono compatibili con l'ammortamento dichiarato nel PRFP né con il contenzioso in essere.

Analoghe considerazioni possono farsi per il debito verso "Leonia".

Il Comune è invitato a chiarire le incongruenze sopra rilevate, nonché a fornire ragguagli sulle modalità e tempi di pagamento dei "grandi creditori" inseriti nel PRFP nonché su eventuali ulteriori "grandi crediti" insorti in costanza di pianificazione di risanamento; anche per questi ultimi, dovrà essere indicato l'importo e il tempus delle obbligazioni emerse, nonché il piano di pagamento e lo stato di avanzamento dello stesso.

2. *I fattori di squilibrio.*

Il PRFP approvato dalla C.S. con deliberazione n. 17/2013 rileva i seguenti fattori di squilibrio (cfr. pag. 25):

- Disavanzo di amministrazione;
- Scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie;
- Fondi a specifica destinazione non ricostituiti;
- Utilizzo costante dell'anticipazione di tesoreria;
- Numerose pratiche di contenzioso;
- Elevati costi di gestione dei servizi erogati per il tramite delle società partecipate.

L'esame finora condotto dalla Sezione sui rendiconti comunali del periodo 2015-2018 evidenzia la persistenza di tutte le elencate criticità. Infatti, come emerge dalla ricostruzione *supra* riportata nonché dalle considerazioni già rassegnate dalla Sezione in altre sedi (cfr., in particolare, deliberazione n. 17/2020): 1) il disavanzo del Comune è ampiamente sottostimato e ha segnato un peggioramento rispetto alla situazione accertata a fine 2012; 2) permane una scarsa capacità di riscossione – proporzionalmente, nel rapporto accertato/riscosso, anche deteriore rispetto ai livelli *ante* piano di riequilibrio - delle entrate proprie, sia in conto residui sia in conto competenza[8]; 3) i fondi a specifica destinazione (peraltro di dubbio ammontare) permangono sempre non ricostituiti, raggiungendo la somma di oltre 23 mln a fine 2019 (cfr. deliberazione Sez. reg. contr. Calabria n. 17/2020); 4) parimenti, le anticipazione di Tesoreria non vengono rimborsate a fine esercizio, andando a formare un debito di oltre 35 mln di euro al 31.12.2019 (cfr. deliberazione Sez. reg. contr. Calabria n. 17/2020); 5) il contenzioso è immenso e, per molti aspetti, non governato né presidiato, come dimostra pure la continua formazione di DFB originanti da sentenza.

Sorge a questo punto la necessità di indagare anche i profili inerenti i costi di gestione dei servizi erogati per il tramite delle società partecipate.

[8] Come già evidenziato dalla Sezione con deliberazione n. 17/2020, nel triennio 2016-2018 i residui di parte corrente vengono riscossi in media per il 10%; le entrate di competenza sono riscosse in media per il 60% dell'accertato per il titolo I, per il 70% per il titolo II, per il 15% per il titolo III. Le tabelle inserite nel PRFP mostrano, nel periodo 2005-2012, percentuali di riscossione in conto residui mediamente intorno al 20%; per la parte di competenza, intorno al 60% per il titolo I, al 70% per il titolo II, al 25% per il titolo III.

Il PRFP distingueva la partecipazione del Comune di Reggio Calabria in società di servizi pubblici locali (ATAM e Leonia) e in società strumentali (RE.CA.SI, RE.G.E.S., S.A.T.I., Multiservizi). Il documento riporta una tabella riassuntiva della spesa per corrispettivi originanti dalle partecipate (IVA compresa) gravante sul bilancio comunale al 31.12.2012 (cfr. pag. 43):

SOCIETÀ	LEONIA	MULTISERVIZI	RECASI	REGES	ATAM	SATI	TOTALI
corrispettivo a carico del Comune di Reggio Calabria	18.459.211,18	15.171.813,81	1.875.459,00	6.272.705,64	1.392.200,85	1.452.322,84	44.623.713,32
IVA	1.845.921,12	3.186.080,90	393.846,39	992.718,52	139.678,24	205.136,69	6.763.381,86
totali	20.305.132,30	18.357.894,71	2.269.305,39	7.265.413,63	1.531.879,09	1.657.469,53	51.387.094,65

Il target di riduzione complessivo di tale spesa, nel triennio 2013-2015, doveva essere non inferiore a € 12.846.773,66.

Dopo l'approvazione del PRFP, la "Leonia" e la "S.A.T.I." sono state poste in liquidazione, la "Multiservizi" ha intrapreso la procedura fallimentare, la "RE.CA.SI" e la "RE.G.E.S." si sono fuse nella "Hermes spa"; il Comune detiene inoltre partecipazioni nella "CASTORE SPL srl".

~ Osservazioni e richieste di chiarimenti ~

Stante il mutato assetto delle partecipate del Comune di Reggio Calabria rispetto all'epoca di stesura del PRFP, si chiede di riferire circa l'andamento delle spese a carico del Comune, dal 2015 in avanti, per corrispettivi nei confronti delle partecipate.

***

A conclusione di quanto osservato e richiesto nel corpo della presente deliberazione, la Sezione intende rammentare che la sentenza Corte cost. n. 115 del 2020, se da un lato ha sollecitato questa Magistratura a utilizzare tempestivamente tutti i propri poteri, d'altro lato ha ribadito che "*il deficit strutturale nel tempo… finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. […] Di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità"*.

Il Giudice delle Leggi ha, quindi, sottolineato la necessità di "*...fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo...*" di "*porre una cesura con il passato così da*

consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità"" per evitare che "*...il deficit strutturale nel tempo paralizzi qualsiasi ragionevole progetto di risanamento...*"; **in presenza, quindi, di situazioni di incapacità finanziaria e/o funzionale (ex art. 244 T.U.E.L.), per il Consiglio comunale (cui compete il controllo politico sull'operato della Giunta e la tutela complessiva dell'equilibrio finanziario dell'Ente) corre l'obbligo di valutare l'opportunità di dichiarare il dissesto onde porre fine ad una gestione che, trascinandosi debiti insoluti risalenti nel tempo, si trovi nelle condizioni di non poter sostenere la spesa corrente e di assicurare i servizi indispensabili per i cittadini.**

Ciò premesso, poiché questa Sezione ha il dovere di rappresentare ogni utile elemento di valutazione, si osserva che, come già ribadito in precedenza, il Comune di Reggio Calabria si trova in una situazione finanziaria di strutturale difficoltà, pur avendo percepito negli anni copiosa liquidità dallo Stato (come evidenziato, ca 211 mln di euro nel periodo 2013-2015).

Parimenti, dal punto di vista funzionale, **esiste una oggettiva difficoltà del Comune a garantire i servizi essenziali**; al riguardo, qui si riporta per l'esercizio 2018 – l'ultimo per cui si hanno dati ufficiali di bilancio a consuntivo - una tabella di dettaglio (fonte: dati tratti da Finanza Locale e BDAP) in cui, per alcune missioni di bilancio significative e riconducibili a funzioni e servizi indispensabili per la collettività, emerge la percentuale dei pagamenti effettuati e, *a contrario*, la conseguente percentuale di generazione dei residui passivi nell'esercizio di competenza.

Comune di Reggio Calabria - pagamenti di competenza 2018 per alcuni servizi essenziali (fonte: portale Finanza Locale)							
Missione	Prev. Competenza	Impegni	Pagamenti	residui dell'esercizio	% scostamento impegni/ prev. comp.	% pagamento	% generazione residui nell'esercizio
01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	69.724.761,12	54.357.901,51	34.720.208,65	19.637.692,86	-22%	64%	36%
03 - Ordine pubblico e sicurezza	8.230.735,96	7.337.774,61	6.699.363,33	638.411,28	-11%	91%	9%
04 - Istruzione e diritto allo studio	15.189.543,34	7.611.846,84	4.197.224,42	3.414.622,42	-50%	55%	45%
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	17.132.884,63	9.657.747,77	4.791.007,41	4.866.740,36	-44%	50%	50%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (*)	83.714.975,06	62.765.438,19	25.490.114,61	37.275.323,58	-25%	41%	59%
10 - Traporti e diritto alla mobilità	36.730.315,44	18.167.005,12	9.185.618,89	8.981.386,23	-51%	51%	49%
11 - Soccorso civile	2.538.535,45	824.390,31	741.126,37	83.263,94	-68%	90%	10%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.437.686,21	13.187.467,72	6.015.492,73	7.171.974,99	-57%	46%	54%
(*) comprende le spese per servizio rifiuti e idrico							

Come si vede, a parte la missione 03 (ordine pubblico) e la missione 11 (soccorso civile) il Comune non riesce a far fronte adeguatamente agli oneri connessi ai servizi essenziali, ampiamente "scoperti". Anche la missione 01 non raggiunge percentuali di pagamento soddisfacenti (in media, il 64%).

Più nel dettaglio, è utile evidenziare che la missione 01 è comprensiva della quasi totalità degli impegni per spesa del personale (€ 19.236.175,00) e per acquisto di beni e servizi (€ 16.321.450,01); le percentuali di pagamento di queste voci di costo sono state, nell'esercizio 2018, rispettivamente dell'87% (pari a € 16.859.345,44) e del 28% (pari a € 5.428.459,63). **Il Comune, quindi, è riuscito a stento a pagare gli stipendi dei dipendenti, ma accumula debiti per l'acquisito di beni necessari all'ordinario funzionamento. Peraltro, anche gli oneri accessori agli emolumenti (es. fondi produttività) non vengono versati o vengono versati con forte ritardo, come dimostra la situazione dei residui passivi presenti in bilancio al 31.12.2018.**

Ciò espone l'ente al rischio di contenziosi, azionati dai dipendenti per il pagamento delle spettanze dovute, da cui potrebbero derivare ulteriori oneri per il Comune che, oltre alla sorte capitale, potrebbe essere costretto a pagare interessi e rivalutazione monetaria oltre alle spese legali.

Altrettanto utile è evidenziare che la missione 09 comprende impegni per acquisto di beni e servizi per il "programma 03 – rifiuti" pari a € 25.566.137,36 e per il "programma 04 – servizio idrico integrato (SII)" per € 20.839.334,62; **a tali impegni hanno fatto seguito pagamenti del tutto insufficienti, pari rispettivamente, a € 14.401.187,26 (56,3% degli impegni) per i "rifiuti" e a € 6.270.249,61 (30%) per il SII. Pertanto, servizi del tutto essenziali per la comunità dei consociati non trovano un effettivo realizzo proprio a causa della scarsa capacità di pagamento dell'Ente.**

La situazione, in base ai dati provvisori inseriti in BDAP, non sembra migliorare nell'esercizio 2019 (segue tabella):

Comune di Reggio Calabria - pagamenti di competenza 2019 per alcuni servizi essenziali (fonte: dati BDAP)							
Missione	Prev. Competenza	Impegni	Pagamenti	residui dell'esercizio	% scostamento impegni/ prev. comp.	% pagamento	% generazione residui nell'esercizio
01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	74.987.979,33	41.985.499,08	25.413.631,79	16.571.867,29		**61%**	39%
di cui: spesa personale		14.903.778,67	12.725.256,68			**85%**	
di cui: spesa acquisito beni e servizi		13.270.491,43	5.865.565,25			**44%**	
03 - Ordine pubblico e sicurezza	7.439.833,52	6.719.232,82	6.099.570,19	619.662,63		**91%**	9%
04 - Istruzione e diritto allo studio	14.180.696,52	8.752.429,29	3.076.050,73	5.676.378,56		**35%**	65%
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.932.649,25	9.382.069,12	3.871.237,59	5.510.831,53		**41%**	59%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (*)	105.458.912,86	66.599.983,38	26.901.910,10	39.698.073,28		**40%**	60%
di cui: programma 03 (rifiuti)		27.211.362,12	14.789.805,26			**54%**	
di cui: programma 04 (SII)		22.950.421,05	5.234.646,10			**23%**	
10 - Traporti e diritto alla mobilità	65.607.996,51	15.414.809,00	5.159.485,02	10.255.323,98		**33%**	67%
11 - Soccorso civile	1.271.483,08	667.052,99	667.052,99	0,00		**100%**	0%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.422.157,55	11.669.161,54	5.029.993,09	6.639.168,45		**43%**	57%
(*) comprende le spese per servizio rifiuti e idrico							

Se lo si ricostruisse per mera cassa, non tenendo conto della liquidità percepita dal Tesoriere, il saldo di bilancio, a fine 2018 e 2019, presenterebbe la seguente situazione negativa:

Comune di Reggio Calabria - ricostruzione del bilancio "per cassa"		
	2018	2019
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102.796.240,31	98.126.827,49
Trasferimenti correnti	20.285.447,06	16.698.784,23
Entrate extratributarie	19.079.657,08	27.971.937,83
Entrate in conto capitale	26.851.850,95	18.047.668,46

Accensione Prestiti	2.483.300,52	2.422.751,35
Entrate per conto terzi e partite di giro	64.539.088,91	69.725.357,91
Entrate da regolarizzare	18.669,55	0,00
Totale Entrate (A)	**236.054.254,38**	**232.993.327,27**
Spese correnti	136.410.408,38	121.466.147,80
Spese in conto capitale	21.670.895,85	23.001.082,04
Rimborso Prestiti	13.457.354,43	20.309.286,44
Uscite per conto terzi e partite di giro	65.562.490,99	70.079.512,47
Pagamenti da regolarizzare	18.642,16	0,00
Totale Uscite (B)	**237.119.791,81**	**234.856.028,75**
(A) - (B)	**-1.065.537,43**	**-1.862.701,48**
Fonte: rielaborazione Corte dei conti da dati SIOPE		

Considerando il debito verso il Tesoriere, i dati sarebbero ancora più negativi:

Comune di Reggio Calabria - ricostruzione del bilancio "per cassa"		
	2018	2019
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102.796.240,31	98.126.827,49
Trasferimenti correnti	20.285.447,06	16.698.784,23
Entrate extratributarie	19.079.657,08	27.971.937,83
Entrate in conto capitale	26.851.850,95	18.047.668,46
Accensione Prestiti	2.483.300,52	2.422.751,35
Entrate per conto terzi e partite di giro	64.539.088,91	69.725.357,91
Entrate da regolarizzare	18.669,55	0,00
Totale Entrate (A)	**236.054.254,38**	**232.993.327,27**
Spese correnti	136.410.408,38	121.466.147,80
Spese in conto capitale	21.670.895,85	23.001.082,04
Rimborso Prestiti	13.457.354,43	20.309.286,44
Uscite per conto terzi e partite di giro	65.562.490,99	70.079.512,47
Pagamenti da regolarizzare	18.642,16	0,00
Saldo netto di Tesoreria (*)	34.793.040,62	35.910.614,10
Totale Uscite (B)	**271.912.832,43**	**270.766.642,85**
(A) - (B)	**-35.858.578,05**	**-37.773.315,58**
(*) coincide con il debito vs Tesoriere a 31.12. (residui passivi a consuntivo)		
Fonte: rielaborazione Corte dei conti da dati SIOPE		

Come ha più volte evidenziato la Corte costituzionale, il bilancio è un "bene pubblico" e tutti i cittadini dovrebbero essere in grado di coglierne, quindi, l'essenza. Se questo è vero, è altrettanto vero che le regole contabili non sempre sono scritte in modo semplice e con quella "trasparenza divulgativa" (Corte cost., sent. 184 del 2016) che consente di dare una immediata rappresentazione dello stato di salute finanziaria: anzi, vi

possono essere variazioni di regole (es. modalità di calcolo del FCDE, modalità di rappresentazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità, modalità di utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità) che rendono ancora meno percepibile ai non "addetti ai lavori" la reale situazione finanziaria di un ente; anche la generazione di copiosi residui, consentita da una rappresentazione contabile "per competenza", può rendere di non immediata comprensione lo stato di salute finanziaria.

In questo quadro, ciò che certamente non mente è la ricostruzione del bilancio secondo i flussi di cassa: un bilancio che finanziariamente è in grado di reggersi solo per il costante apporto di massiccia liquidità esterna (come anticipazioni di Tesoreria o prestiti Statali), rappresenta la misura di un ente non in grado di fare fronte in modo autosufficiente alle sue finalità istituzionali, ed in più gravato da obblighi di rimborso della liquidità nel tempo percepita.

Inoltre, da quanto esposto in precedenza emerge che, le numerose criticità rilevate potrebbero dar luogo ad eventuali situazioni di danno erariale la cui valutazione rientra nelle competenze della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.

Pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 53, del D.Lgs. n. 174/2016, sussiste l'obbligo di trasmettere la presente delibera anche alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.

Si fa presente, infine, che per comodità di risposta da parte di codesto Ente, sono uniti alla presente delibera n. 3 allegati, riportati in calce alla stessa, che ne formano parte integrante. Tali allegati contengono precisi quesiti istruttori ai quali è assolutamente necessario rispondere nella maniera più dettagliata ed esauriente possibile, allegando ogni necessaria documentazione a supporto, al fine di fare la necessaria chiarezza:

- sui mandati relativi a pagamenti utilizzando la liquidità del D.L. 35/2013 e 78/2015 (allegato n. 1);
- sulla presenza in bilancio di residui attivi vetusti e non movimentati, in base ad una campionatura effettuata dalla Sezione con riguardo ai titoli II e IV (allegato n. 2) e ai titoli I e III (allegato n. 3).

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione Calabria, nel giudizio relativo all'esame, ex art. 38, comma 2 quater, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria rimodulato ai sensi della deliberazione C.C. 37/2019

DICHIARA

La non conformità a legge e la conseguente inefficacia, nei termini di cui in motivazione, della deliberazione C.C. n. 37/2019.

ACCERTA

La presenza di numerose criticità, partitamente illustrate in parte motiva e negli allegati n. 1, 2 e 3, che, allo stato, da un lato, sembrano evidenziare un disavanzo complessivo da recuperare molto maggiore di quello indicato nel piano oggetto dell'odierno giudizio e, dall'altro, non consentono a questa Sezione di valutare compiutamente il piano medesimo, tenuto conto di quella che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/2020, ha definito "normativa di risulta", vigente dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 24;

INVITA pertanto

Il Comune di Reggio Calabria a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, le proprie controdeduzioni (asseverate dall'Organo di revisione dell'Ente in ordine alla corrispondenza dei dati forniti alle scritture contabili) nonché tutti i chiarimenti richiesti nella presente delibera, (particolarmente alle pagine: 34-35, 39, 54-56, 82-84, 88-89, 90 e 92) nonché negli allegati nn. 1, 2 e 3, e tutti i documenti parimenti richiesti nelle predette pagine e nei citati allegati, oltre ad ulteriori chiarimenti o documenti che l'Ente riterrà utile produrre.

INVITA, altresì

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e l'Organo di Revisione del Comune di Reggio Calabria ad attestare la effettiva sussistenza dei crediti cui si riferiscono i residui attivi:

- relativi ai titoli II e IV, per un importo di € 9.890.666, indicati nell'allegato n. 2 alla presente delibera;

- relativi ai titoli I (n. 118 residui per un valore di ca 105 mln di euro) e III (n. 82 residui per un valore di ca 57 mln di euro), indicati nell'allegato n. 3 alla presente delibera;

nonché ad attestare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento/non mantenimento nelle scritture contabili di ciascun residuo.

AVVERTE

che, in mancanza di controdeduzioni e/o in caso di inottemperanza alle predette richieste istruttorie, la Sezione deciderà, comunque, nel giudizio di cui all'art. 38 comma 2 quater, D.L. 34/2019, allo stato degli atti.

DISPONE

Che la presente deliberazione:

sia trasmessa via PEC, a cura della Segreteria:

- al Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC);
- al Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria (RC), che provvederà ad informare il Consiglio predetto ponendo all'esame dello stesso, alla prima riunione utile da convocarsi in tempi celeri, la presente deliberazione;
- all'Organo di Revisione del Comune di Reggio Calabria (RC);
- al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Reggio Calabria (RC);
- alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria;

sia pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020.

Il relatore — Il Presidente

f.to Stefania Anna DORIGO — f.to Vincenzo LO PRESTI

Depositata in segreteria il giorno 30 luglio 2020

Il Direttore di Segreteria

f.to Elena RUSSO

Allegato n. 1 – esame dei mandati di pagamento collegati alla liquidità percepita ex d.l. 35/2013 e d.l. 78/2015.

Come già indicato in parte motiva della presente deliberazione, la Sezione ha effettuato l'esame di alcuni mandati dei pagamenti effettuati in conto competenza con le anticipazioni di liquidità ricevute dal Comune di Reggio Calabria:

PAGAMENTI EFFETTUATI NELLA **GESTIONE DI COMPETENZA**							
N. mandato	data pagamento	Codice bilancio	imputazione spesa	n. impegno	documenti paganti	importo pagato	caudale pagamento
4160	02/08/2013	1010307	competenza		15/2012	187,50	CIG Z99014CDFT - Fatt. 15/12
4266	02/08/2013	1010808	competenza		12/2013	466,41	Saldo spese legali Avv. Sicari Alessia Rosalba
4278	02/08/2013	1010808	competenza		3/2013	68,65	Decreto ingiuntivo 519/2012 fasc. 67489/C
4544	05/08/2013	1010808	competenza		1/2013	1.311,40	liquidazione sentenza
4572	06/08/2013	1010808	competenza		4461/2013 - 1-2013	1.588,06	liquidazione sentenza
7646	02/12/2014	1010808	competenza	2014/6234	8101000424/2011	**7.037,40**	rimborsi permessi retribuiti
7690	04/12/2014	1010307	competenza	2014/1505	1/12	64,19	riconoscimento debito fuori bilancio 2011
7998	12/12/2014	1010808	competenza	2014/1925	114/2014	1.681,33	liquidazione sentenza TAR n. 644/2012 con. Ser Srl
8111	18/12/2014	1010307	competenza	2014/1505	x/2014	101,07	liquidazione somma per differenza IVA su sentenze pagate
8218	22/12/2014	1010808	competenza	2014/5492	2003905064/2009	2.749.796,77	Saldo fatture consumi di energia elettrica anno 2009

1519	24/02/2015	1010808	competenza			2.000.000,00	accordo transattivo VINTAGE fasc. 65160-65161 65169/c II rata
1520	24/02/2015	1010808	competenza			749.796,77	accordo transattivo VINTAGE fasc. 65160-65161 65169/c II rata
5293	29/07/2015	1010808	competenza		2005582074/2009	199.993,58	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5295	29/07/2015	1010808	competenza		2005553747/2009	150.090,84	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5296	29/07/2015	1010808	competenza		2005627218/2009	150.016,56	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5298	29/07/2015	1010808	competenza		2005617018/2009	150.000,61	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5300	29/07/2015	1010808	competenza		2005553766/2009	92.242,27	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5301	29/07/2015	1010808	competenza		2008329862/2009	8.841,92	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
5302	29/07/2015	1010808	competenza	2015/47570		234.119,47	Liquidazione fattura 3^ rata accordo transattivo ENEL Energia spa - VINTAGE FINANCE
6644	08/10/2015	1010307	competenza	2015/1482		301,16	Differenza IVA su sentenze
6830	29/07/2016	1020199999	competenza			336,88	Differenza IVA su sentenze
6834	29/07/2016	2020109016	competenza			3.643,79	ind. Esproprio campo pattinaggio Archilla'
6861	03/08/2016	1030211999	competenza			10.269,76	Liquidazione onorari professionisti Commissione tributaria
6862	02/08/2016	1030211999	competenza			985,70	Liquidazione onorari professionisti Commissione tributaria
6863	03/08/2016	1030211999	competenza			269,00	Liquidazione onorari professionisti Commissione tributaria
8117	12/10/2016	2020109016	competenza			2.107,87	ind. Di esproprio campi Archillà
8118	12/10/2016	2020109016	competenza			389,44	ind. Di esproprio campi Archillà
8251	17/10/2016	2020109016	competenza			389,44	ind. Di esproprio campi Archillà
8252	17/10/2016	2020109016	competenza			389,44	ind. Di esproprio campi Archillà
8254	18/10/2016	2020109017	competenza			1.941,84	ind. Di esproprio campi Archillà
8255	19/10/2016	2020109018	competenza			166,00	ind. Di esproprio campi
9736	16/11/2016	1030211999	competenza		32/pa/2016	1.427,19	compensi professionali fatt. dal 28/PA del 2016
9766	15/11/2016	2020109016	competenza			2.107,84	ind. Di esproprio campi Archillà
10941	21/12/2016	1030211006	competenza			4.021,45	Arbitrato ATI Tortorella Francesco fasc. 16073/C
5492	04/07/217	1099904001	competenza			500,00	rimborso oneri concessori cimiteriali al signor TRIPODO Salvatore VCY N 0018 DEL 20/07/2007
8404	17/10/2017	1100504001	competenza			15.885,60	Liquidazione debiti fuori bilancio D.Lgs. 267/2000 art. 194 lett. a delibera c.c. n. 32 del 19/06/2017 - fasc. /C 73685-72713-15436- 72530 - 72524 - 73487 - 15839 - 63566 - 14347 - 72907 - 72901
8586	18/10/2017	1030211006	competenza			22,25	Cartisano F.sco - fasc. 6711/C
10176	07/12/2017	1030211006	competenza			11,91	Causa Cartisano F.sco fasc. 67126
10240	07/12/2017	1100504001	competenza			49,59	Liquidazione debiti fuori bilancio
10263	07/12/2017	1100504001	competenza			1.594,06	Causa Ferrara Domenico - fascicolo 25050/c
10502	29/12/2017	1100504001	competenza			20.452,80	Accordo transattivo Fiera di Milano
3931	16/04/2018	1100504001	competenza			9.499,38	Liquidazione debiti fuori bilancio notificari mese di ottobre*novembre - dicembre 2007 -sent. 608/2011
5590	04/06/2018	1030211006	competenza			573,38	Saldo spese legali
6054	11/06/2018	1100504001	competenza			1.975,93	liquidazione debiti f.b. titoli notificati mede si ottobre/novembre dicembre 2017 - sent. 1009/2012
6155	12/06/2018	1030211006	competenza			5.730,74	Liquidazione fattura n. 11/2018 - Avv. De Tommasi…
6698	28/06/2018	1030211006	competenza			5.164,61	Liquidazione fattura n. 6/2018 - Avv. Costantino…
6707	28/06/2018	1030211006	competenza			382,49	Liquidazione fattura n. 4/2018 - Avv. Costantino R…
6779	28/06/2018	1030211006	competenza			42,38	Liquidazione fattura n. 5/2018 - Avv. Costantino R…
7576	12/07/2018	1030211006	competenza			1.786,46	Liquidazione fattura n. 13/2018 - Avv. Perrelli F…
7850	18/07/2018	1100504001	competenza			23.393,93	Verbale di Conciliazione 5/18 - RG n. 1544/09

8105	26/07/2018	1100504001	competenza			3.098,51	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8110	26/07/2018	1100504001	competenza			3.185,25	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8113	26/07/2018	1100504001	competenza			3.767,82	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8126	26/07/2018	1100504001	competenza			1.222,38	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8132	26/07/2018	1100504001	competenza			10.191,80	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8136	26/07/2018	1100504001	competenza			2.141,18	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8139	26/07/2018	1100504001	competenza			2.272,56	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
8142	26/07/2018	1100504001	competenza			1.776,76	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9032	29/08/2018	1100504001	competenza			1.539,98	Sentenza 15/8/2010 Consiglio di Stato
9147	03/09/2018	1100503001	competenza			12.839,68	Rimborso a favore di Cento Felice a seguito di esproprio Campo Polivalenti in Arghillà
9206	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9207	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9208	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9209	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9210	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9211	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9212	05/09/2018	1100504001	competenza			235,60	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9224	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9226	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9227	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9226	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9229	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
9230	05/09/2018	1100504001	competenza			208,31	Liquidazione debito f.b. del. C.C. n. 41/2018……
10106	19/09/2018	1100504001	competenza			1.105,06	Sentenza 5241/09
					TOTALE €	**6.659.257,15**	

Sul punto il Comune, prendendo a riferimento la "campionatura" sopra riportata, dovrà relazione su ogni singolo pagamento intervenuto nella gestione di competenza con la liquidità del D.L. 35/2013 e 78/2015; nello specifico dovrà indicare/dimostrare/documentare:

1) Per i debiti pagati con la liquidità ex d.l. 35/2013, che: a) il debito risultava certo, liquido ed esigibile, ovvero presentava i requisiti per la riconoscibilità, alla data del 31/12/2012, anche se riconosciuto in bilancio in data successiva, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio; b) il debito risultava certificato (inserito) alla data della richiesta di liquidità alla CC.DD.PP. (30/04/2013);
2) Per i debiti pagati con la liquidità del D.L. 78/2015, che la passività era certa, liquida ed esigibile al 31/12/2014, ovvero che era stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ovvero che si trattava di debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31/12/2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Quanto ai pagamenti in conto capitale effettuati a valere sulle anticipazioni di liquidità del D.L. 35/2013 e 78/2015, di cui l'Ente ha allegato alla nota prot. n. 80617 del 1305/2019 i correlati mandati di pagamento e quietanze, la Sezione ha elaborato un campionamento degli stessi, che vengono di seguito riportati nella tabella che segue:

PAGAMENTI DI PARTE CAPITALE EFFETTUATI CON LA LIQUIDITA DEL D.L. 35/2013 e ss.mm.i..						
N. mandato	data mandatao	codice bilancio	imputazione spesa	n. impegno	documenti pagati (FATTURA)	importo madato
2656	08/07/2013	209060100	residuo	1998/9720	non riportato	21.137,10
2800	12/07/2013	208010100	residuo		non riportato	193.769,85
2805	12/07/2013	203010562	residuo	2001/8712-25	202/2008	3.780,54
2828	15/07/2013	206020100	residuo	2005/14564-2	11/2011	165.462,00
2838	15/07/2013	208010100	residuo	2003/10100-1	2/2008	2.880,35
2900	16/07/2013	210050100	residuo	////	24/2011	16.929,00
2914	16/07/2013	208020100	residuo		3000022654/2010	56.700,00
2917	16/07/2013	201010100	residuo	2003/9693-1	3/2009	40.000,00
2919	17/07/2013	208010100	residuo	2003/10100-3	56/2008	4.995,72
3137	18/07/2013	208010100	residuo	2006/17025-2	01/10	9.584,64
3235	19/07/2013	210050100	residuo	2004/10497-905	7/2012	233,42
3243	19/07/2013	209020100	residuo	2006/9270-1	24/2010	29.238,00
3800	29/07/2013	2040201	residuo		3/2009	12.204,78
3808	29/07/2013	2050205	residuo		372/si/2010	50.280,00
3815	29/07/2013	2090101	residuo	////	334/2009	14.986,54
3861	30/07/2013	2030105	residuo	////	456/2008	2.969,95
3892	30/07/2013	2010801	residuo	////	6/2009	6.562,84
3894	30/07/2013	2080101	residuo	////	13/2009	5.920,00
3896	30/07/2013	2090105	residuo	////	1938/2010	3.560,00
3899	30/07/2013	2010105	residuo	////	2307/2010	822,00
3901	30/07/2013	2080101	residuo	////	13/09	1.608,00
3904	30/07/2013	2010101	residuo	////	8/2011	2.673,78
3909	30/07/2013	2080101	residuo	////	15/2011	4.714,92
3917	31/07/2013	2030105	residuo	////	50/10	1.184,00
3926	31/07/2013	2080101	residuo			248.916,54
3928	31/07/2013	2040301	residuo		5/2011	1.387,67
3930	31/07/2013	2100501	residuo		59/10	4.461,29
3939	31/07/2013	2040201	residuo		13/2009	12.922,70
3950	31/07/2013	2080101	residuo		11/2012	151.155,18
3956	31/07/2013	2110105	residuo		22/201 - 1/12	19.156,40
3961	31/07/2013	2080101	residuo		1/2011	7.126,94
3964	31/07/2013	2080101	residuo		2/2011	11.182,85
3969	31/07/2013	2080101	residuo		3/2011	5.754,84
3975	31/07/2013	2080101	residuo		28/2011	8.862,15
3976	31/07/2013	2080101	residuo		1/2012	1.856,89
3986	31/07/2013	2080101	residuo		1/2012	102.432,00
3987	31/07/2013	2080101	residuo		7/2011	48.065,60
3990	31/07/2013	2080101	residuo		01/2011	140.097,10
3999	31/07/2013	2080101	residuo		24/2010	220.000,00
4017	31/07/2013	2080101	residuo		4/2012	2.581,95
4020	31/07/2013	2050201	residuo		8/2012	148.720,00
4022	31/07/2013	2080101	residuo		73/2009	58.919,39
4026	31/07/2013	2080101	residuo		52/2012	38.090,76
4027	31/07/2013	2080101	residuo		26/2012	63.030,00
4028	31/07/2013	2080101	residuo		4/2010	45.991,37
4029	31/07/2013	2090101	residuo		3/2010	3.490,63

4030	31/07/2013	2090101	residuo		4/2011	2.189,34
4031	31/07/2013	2090101	residuo		10/2011	628,73
4032	31/07/2013	2090101	residuo		01/2011	4.850,23
4037	31/07/2013	2020101	residuo		1/2010	665.342,93
4050	01/08/2013	2080101	residuo		3/2011	154.673,20
4052	01/08/2013	2080101	residuo		7/2010	20.352,20
4053	01/08/2013	2080101	residuo		1/2010	3.236,48
4073	01/08/2013	2100201	residuo		10/2010	129,50
4074	01/08/2013	2100201	residuo		10085/2010	559,99
4076	01/08/2013	2080101	residuo		1/2009	20.451,41
4081	01/08/2013	2090201	residuo		9/2011	118.947,60
4106	01/08/2013	2080101	residuo		S004086/2012 - S004085/2012	1.131,36
4107	01/08/2013	2090201	residuo		11/2010	131.000,00
4109	01/08/2013	2050101	residuo		S001856/2009	1.876,20
4110	01/08/2013	2080101	residuo		S001828/2009	1.876,20
4114	01/08/2013	2090401	residuo		51/2010	21.442,70
4118	01/08/2013	2080101	residuo		123/2012	8.359,71
4119	01/08/2013	2090601	residuo		123/2012	104,65
4121	01/08/2013	2090601	residuo		123/2012	4.635,61
4122	01/08/2013	2040201	residuo		5/2010	3.748,25
4123	01/08/2013	2080101	residuo		11/2010	23.812,15
4127	01/08/2013	2080101	residuo		12/2010	12.563,66
4130	01/08/2013	2040201	residuo		5/2011	10.832,64
4131	01/08/2013	2080101	residuo		14/2012	8.499,23
4164	02/08/2013	2010101	residuo		13/2009	3.547,87
4165	02/08/2013	2100501	residuo		3BIS/2010	6.487,20
4169	02/08/2013	2080101	residuo		8/2010	6.120,00
4171	02/08/2013	2100501	residuo		17/2010	4.364,82
4185	02/08/2013	2040205	residuo		72/2010	1.684,00
4189	02/08/2013	2080101	residuo		02/2010	360.415,00
4190	02/08/2013	2100501	residuo		6/2010	6.120,00
4191	02/08/2013	2040105	residuo		93/2009 - 92/2009	3.500,00
4192	02/08/2013	2060201	residuo		21/2010	9.485,51
4195	02/08/2013	2100501	residuo		9/2012	6.292,00
4208	02/08/2013	2090101	residuo		4/2012	1.800,23
4214	02/08/2013	2080101	residuo		8/2010	765,21
4217	02/08/2013	2100407	residuo		12/2012	10.861,94
4218	02/08/2013	2040305	residuo		287/2009	3.030,84
4221	02/08/2013	2040205	residuo		287/2009	720,36
4236	02/08/2013	2060201	residuo		2/2013 -3/2013	50.270,90
4243	02/08/2013	2080101	residuo		8/2010	765,21
4247	02/08/2013	2100501	residuo		3/2011	585,00
4250	02/08/2013	2090401	residuo		10/2010	3.778,93
4260	02/08/2013	2010801	residuo		4/2012	39.281,00
4303	03/08/2013	2090401	residuo		10/2010	9.714,72
4307	03/08/2013	2090101	residuo		1/2010	5.638,89
4314	05/08/2013	2040301	residuo		6/2010	655,19
4457	05/08/2013	2090101	residuo		2/2010	400,00
4461	05/08/2013	2090101	residuo		1/2010	5.000,00
4463	05/08/2013	2080101	residuo		////	3.374,15
4488	05/08/2013	2080101	residuo		///	3.374,15
4495	05/08/2013	2080101	residuo		////	3.374,15
4507	05/08/2013	2080101	residuo		415/2009	1.814,32
4515	05/08/2013	2030105	residuo		734309/2010	1.044,00
4531	05/08/2013	2080101	residuo		429/2010	19.764,67
4532	05/08/2013	2080101	residuo		973/2010	1.305,25
4533	05/08/2013	2080101	residuo		336/2010	997,32

4535	05/08/2013	2080101	residuo		650/2010	6.343,92
4538	05/08/2013	2080101	residuo		934/2010	824,44
4539	05/08/2013	2080101	residuo		1076/2010	2.103,42
4541	05/08/2013	2080101	residuo		103-309-432-470/2011	4.378,68
4542	05/08/2013	2060201	residuo		8381/2009	56.594,30
4545	05/08/2013	2080101	residuo		54/2011	4.969,13
4546	05/08/2013	2080101	residuo		303/2010	2.802,70
4558	05/08/2013	2090101	residuo		23/2007	15.600,00
4561	06/08/2013	2090101	residuo			26.400,00
4570	06/08/2013	2090101	residuo		01/2011	38.654,27
4598	06/08/2013	2090101	residuo		////	4.148,20
4600	06/08/2013	2090101	residuo		////	3.109,31
1736	16/05/2014	2010801	residuo	2010/94720		10.492,87
1807	20/05/2014	2080101	residuo	1999/10262		2.752,35
2030	23/05/2014	2010101	residuo	2007/18406		5.278,00
2071	27/05/2014	2080101	residuo	2007/18660		5.406,70
2131	27/05/2014	2010101	residuo	2008/10606		3.941,86
2143	27/05/2014	2080101	residuo	1998/8333		3.157,22
2145	27/05/2014	2100401	residuo	2003/9615		154,47
2146	27/05/2014	2080101	residuo	1998/8333		612,29
2222	27/05/2014	2090101	residuo	2005/11491		10.859,40
2414	03/06/2014	2080101	residuo	2004/10628		4.102,01
2432	04/06/2014	2090401	residuo	2010/8411		487,06
2497	06/06/2014	2040205	residuo	2009/6834		4.000,00
2499	06/06/2014	2040201	residuo	2009/8125		2.144,00
2500	06/06/2014	2040105	residuo	2008/18466		9.006,14
2514	06/06/2014	2010101	residuo	2003/9301	1/2009	3.544,72
2515	06/06/2014	2080101	residuo	1998/8333	1/2009	172,73
2561	09/06/2014	2010101	residuo	2004/5446	2/2009	3.320,50
2562	09/06/2014	2080101	residuo	2203/9633	2/2009	396,95
2595	10/06/2014	2080101	residuo	2004/10628	5/2006	3.886,11
2631	11/06/2014	2050101	residuo	2005/11543	6/2012	5.000,00
2858	12/06/2014	2100401	residuo	2005/14537	23278271/2009	288,00
2863	13/06/2014	2080101	residuo	2009/2341	23291006/2010	1.200,00
2865	13/06/2014	2080101	residuo	2004/11850	23295759/2010	438,48
2869	13/06/2014	2090601	residuo	2008/18382	23311966/2010	655,20
2871	13/06/2014	2090601	residuo	2008/18382	23329796/2011	415,20
2932	17/06/2014	2080101	residuo	2005/11536	23275539/2009	967,94
2982	18/06/2014	2090101	residuo	2005/1371427	5/2012	65.000,00
3010	19/06/2014	2080101	residuo	2007/18660	5/2006	3.429,18
3458	03/07/2014	2080101	residuo	2003/9318	1/2009	4.950,19
3459	03/07/2014	2080101	residuo	2003/9318	1/2009	4.950,19
3559	09/07/2014	2010801	residuo	2010/9471		1.383.358,90
3591	09/07/2014	2080101	residuo	2007/14394	2012/2892	38.708,28
4009	17/07/2014	2080101	residuo	2007/18398	14/2012	527,91
4130	21/07/2014	2080101	residuo	2004/10628	08/2006	4.317,90
4132	21/07/2014	2090201	residuo	2003/9654	21/2010	18.969,77
4155	22/07/2014	2080301	residuo	2008/16127	382/2010	16.800,00
4170	22/07/2014	2080101	residuo	2004/10628	1/2014	3.527,70
4230	24/07/2014	2080101	residuo	2004/10635	11/2011	2.090,64
4234	24/07/2014	2010801	residuo	2010/9471	2013/17749	33.983,92
4235	24/07/2014	2080101	residuo	2004/10628	7/2006	4.317,90
4619	05/08/2014	2050101	residuo	2004/11841	7/2012	6.292,00
5029	05/09/2014	2080101	residuo	2001/7540	1/2009	917,45
5032	05/09/2014	2080101	residuo	2003/9633	4/2009	1.041,13
5035	05/09/2014	2010101	residuo	2004/5446	4/2009	2.228,65
5063	08/09/2014	2090501	residuo	2013/7412	14/2012	36.402,58

5088	09/09/2014	2100401	residuo	2003/9615	128/2012	8.364,42
5116	09/09/2014	2100407	residuo	2006/17256	7/2011	636,91
5151	10/09/2014	2080101	residuo	2004/10908		2.267,65
5376	15/09/2014	2080101	residuo	2004/10612	1/2012	1.942,95
6031	07/10/2014	2080101	residuo	2004/10612		24.366,96
6654	22/10/2014	2030105	residuo	2001/8712 36	2/2012	14.596,00
6714	28/10/2014	2030106	residuo	2011/31531	92/2012	30.000,00
6886	05/11/2014	2010101	residuo	2008/10606	8/2009	12.619,86
7193	12/11/2014	2060201	residuo	2006/12791	159/2011	1.998,00
7194	12/11/2014	2060201	residuo	2006/15791	597/2010	5.558,40
7233	18/11/2014	2050101	residuo	2004/11838	3/2009	224,88
7265	19/11/2014	2080101	residuo	2005/11536	1/2014	33.820,00
7267	19/11/2014	2080101	residuo	2005/11531	1/2012	4.897,83
7451	26/11/2014	2080101	residuo	2000/8516	21/2009	2.696,29
7902	05/12/2014	2090601	residuo	2003/98561	01/2011	8.474,78
7906	05/12/2014	2090601	residuo	2003/9856	2/2011	7.560,08
7929	09/12/2014	2060201	residuo	2005/14532	1/2010	32.107,90
8132	19/12/2014	2050101	residuo	2004/11840	40/2012	1.475,31
345	19/01/2015	2010101	residuo	2003/9693	8/2009	10.000,00
360	20/01/2015	2080101	residuo	2008/18391	non indicata	1.065,00
447	26/01/2015	2100401	residuo	2005/11551	non indicata	2.919,30
448	26/01/2015	2010801	residuo	2010/9460	non indicata	201.501,44
527	29/01/2015	2080101	residuo	1997/5992	17/2009	152.670,97
1443	20/02/2015	2090106	residuo	2009/99031	4/2010	17.700,00
1705	09/03/2015	2090601	residuo	2005/4555	1/2010	4.423,90
1707	09/03/2015	2080101	residuo	2004/10616	1/2015	36.794,46
1708	09/03/2015	2010502	residuo	2004/11702	2/2015	1.027,36
1710	09/03/2015	2010502	residuo	2007/18655	3/2015	5.945,23
1711	09/03/2015	2090601	residuo	2005/14555	4/2015	47.951,00
1745	10/03/2015	2050101	residuo	2005/11543	41/2012	4.083,96
1778	11/03/2015	2080101	residuo	2004/10185	76/2010	823,74
2034	19/03/2015	2080101	residuo	2008/18392		1.715,50
2064	23/03/2015	2080101	residuo	2004/10185	10/2015	5.139,41
2188	30/03/2015	2090101	residuo	2009/9076	3/2015	40.492,92
2351	07/04/2015	2100201	residuo	1999/7789	25/A-2010	758,44
2358	07/04/2015	2080101	residuo	2004/10906		532,73
2481	10/04/2015	2090401	residuo	2006/16996		1.216,00
3238	12/05/2015	2080101	residuo	2005/13856		2.478,06
3733	29/05/2015	2080101	residuo	2004/10906		1.349,62
3832	04/06/2015	2080101	residuo	2003/10100		9.942,58
3951	15/06/2015	2010801	residuo	2010/9470	1/2013	96.954,00
4595	06/07/2015	2080101	residuo	2004/10628		2.459,31
5209	24/07/2015	2060201	residuo	2015/4211	4/2010	2.891,00
6109	11/09/2015	2100501	residuo	2007/17504		1.025,00
6116	15/09/2015	2080101	residuo	2004/10906		1.101,43
6683	08/10/2015	2080101	residuo	2007/183981		2.600,00
6685	08/10/2015	2080101	residuo	2007/18398		5.200,00
6686	08/10/2015	2080101	residuo	2007/18398		2.600,00
6898	20/10/2015	2090107	residuo	2007/18657		2.196,15
7302	29/10/2015	2060201	residuo	2002/8821		43.986,50
7355	02/11/2015	2090101	residuo	2005/11557		95.662,00
8069	26/11/2015	2080101	residuo	2005/13113		1.032,14
8072	26/11/2015	2100401	residuo	2005/14537		507,00
1505	16/02/2016	2020109002	residuo			881,25
1532	18/02/2016	2020109012	residuo			6.612,44
1543	18/02/2016	2020109002	residuo			1.244,30
1544	18/02/2016	2020109002	residuo			2.073,83

1545	18/02/2016	2020109002	residuo			2.073,83
2190	14/03/2016	2020109016	residuo			2.592,00
3787	18/05/2016	2020109012	residuo			13.380,40
3986	23/06/2016	2020109001	residuo			40.909,63
3987	23/06/2016	2020109010	residuo			89.628,00
4056	03/06/2016	2020109012	residuo			2.287,79
4057	03/06/2016	2020109012	residuo			2.287,79
5462	02/08/2016	2020109012	residuo			25.073,20
5472	15/07/2016	2020109012	residuo			3.870,40
6770	27/07/2016	2020109012	residuo			4.821,65
6771	27/07/2016	2020109012	residuo			964,33
6772	27/07/2016	2020109012	residuo			964,33
6773	27/07/2016	2020109012	residuo			964,33
6774	27/07/2016	2020109012	residuo			166,24
6834	29/07/2016	2020109016	residuo			3.634,79
7069	24/08/2016	2020109012	residuo			628,88
7070	24/08/2016	2020109012	residuo			628,89
7071	24/08/2018	2020109012	residuo			154,91
7072	24/08/2016	2020109012	residuo			309,83
7073	24/08/2016	2020109012	residuo			154,91
7216	12/09/2016	2020109002	residuo			1.717.567,00
7518	26/09/2016	2020109012	residuo			85,37
910	26/01/2017	2020109012	residuo			20.833,60
1914	23/02/2018	2020109999	residuo			40.848,73
3122	23/03/2018	2020109012	residuo			42.719,12
					TOTALE €	**8.705.115,48**

Anche in relazione a tale *cluster* di debiti il Comune dovrà relazionare su ogni singolo pagamento intervenuto con la liquidità del D.L. 35/2013 e 78/2015; nello specifico dovrà dimostrare:

a) che ciascun debito pagato con la liquidità ex d.l. 35/2013 risultava certo, liquido ed esigibile, ovvero presentava i requisiti per la riconoscibilità, alla data del 31/12/2012;

b) che ciascun debito pagato con la liquidità ex d.l. 78/2015 risultava certo, liquido ed esigibile, ovvero presentava i requisiti per la riconoscibilità, alla data del 31/12/2014;

c) che ciascun debito pagato con la liquidità del D.L. 35/2013, anche se riconosciuto in bilancio in data successiva - ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio - risultava certificato (inserito) alla data della richiesta di liquidità alla CC.DD.PP. (30/04/2013);

d) che in bilancio sono presenti residui passivi nell'esercizio in cui la prestazione/servizio/lavori è stata resa: nel mandato di pagamento viene infatti riportata per la quasi totalità dei pagamenti "*riferimento al bilancio 2013 – residuo*", non già l'esercizio in cui la spesa è stata impegnata;

e) stante il fatto che i suddetti pagamenti devono trovare copertura finanziaria con le entrate di parte capitale (es. entrate derivanti da trasferimenti, contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito di atto formale, mutui ecc.), si chiede di indicare:

- le spese pagate e finanziate da mutui;
- le riscossioni intervenute successivamente all'avvenuto pagamento (somme eventualmente confluite nei fondi vincolati);
- gli accertamenti riportati a residuo attivo alla chiusura di ogni singolo esercizio finanziario;
- le minori entrate registrate al 31/12 di ogni esercizio finanziario che risultavano finalizzate al finanziamento della spesa pagata con la liquidità ricevuta (ivi inclusi eventuali residui attivi cancellati in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015) in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate.

Ancora, la liquidità ottenuta ex D.L. 35/2013 e 78/2015 è stata impiegata per il pagamento di spese riportate nelle partite di giro.

Segue tabella dimostrativa di alcuni pagamenti effettuati con le liquidità di cui al D.L. 35/2013 e 78/2015 ed imputati sui capitoli di spesa delle partite di giro (residui/competenza):

N. mandato	data pagamento	Codice bilancio	imputazione spesa	n. impegno	documenti paganti	importo pagato	caudale pagamento
3934	31/07/2013	4000005	residuo			6.330,30	65/2010
4139	02/08/2013	4000005	residuo			688,98	30/2011
4235	02/08/2013	4000005	residuo			4.635,00	varie fatture
4264	02/08/2013	4000005	residuo			5.490,00	48/2010
4265	02/08/2013	4000005	residuo			1.320,00	33/2010 - 29/2010 - 40/2010
4268	02/08/2013	4000005	residuo			10.740,00	51 del 03/11/2010 51 del 03/11/2010 - 57 del 9/12/2010
4281	03/08/2013	4000005	residuo			849,60	58/2010 - 52/2010
4291	03/08/2013	4000005	residuo		49/2010 - 3/2011 - 2/2011	2.369,00	contr. Per servizi assistenziali personale non autosufficienti
2363	29/05/2014	4000002	competenza	2014/2505		807,35	versamenti ritenute IRPEF su mandato 2362/14 reversale 1704/14
2621	11/06/2014	4000005	residuo	2013/71377		902,70	liq. Reimissione mandato ist. Comprensivo Galilei Pascoli funzioni miste personale ATA
2926	17/06/2014	4000005	competenza	2014/2959	232651 DEL 12/06/2009	3.120,00	CIG 0311984157 CUP H36D08000030001 FT 23262928/09 - 23263055/09 23265119/09- 232651-2009 IL SOLE 24 ORE
3629	10/07/2014	4000005	residuo	2008/184931		3.074,34	28/2009
3685	11/07/2014	4000002	competenza	2014/3256		336,00	versamenti ritenute IRPEF su mandato 3684/14 reversale 2307/14/14
4417	01/08/2014	4000005	residuo	2010/3108		1.470,00	come da acc. Trans. Del 31/07/2014
6932	07/11/2014	4000005	residuo	2007/18562		8.400,00	prestazioni occasionali notte bianca
6968	07/11/2014	4000005	residuo	2007/18562		2.850,00	contenzioso in corso liquidazione somma per spese notte bianca 2007

6972	10/11/2014	4000002	residuo	2007/18653		1.400,00	integrazione somma mandato 6932/2014
7362	20/11/2014	4000005	residuo	2011/7926		2.565,42	rev. 3973/11 storno mandato 6282 del 2011 quadr. 2010
7364	20/11/2014	4000005	residuo	2011/7926		2.565,42	rev. 3973/11 storno mandato 6282 del 2011 quadr. 2011
162	04/03/2015	4000002	competenza	2015/932		2.716,10	IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTA CON MANDATO 1358/2015
2993	30/04/2015	4000005	residuo	2012/4007		481,70	Reimissione mandato stornati Avv. Caccamo Maria
3151	08/05/2015	4000005	residuo	2010/5477		1.714,50	Reimissione mandato stornati ereincassato con rev. 3678/2010
3152	08/05/2015	4000005	residuo	2010/4813		403,86	Reimissione mandato di pagamento n. 8151/2010 stornato e reincassato con reversale 3054/2010
3153	08/05/2015	4000005	residuo	2010/7240		93,18	Reimissione mandato di pagamento n. 9263/2010 stornato e reincassato con reversale 5284/2010
3154	08/05/2015	4000005	residuo	2010/7245		328.098,00	Reimissione mandato di pagamento n. 10320/2010 stornato e reincassato con reversale 5291/2010
3682	26/05/2016	4000005	residuo	2008/54097	51/2010	477,55	C.F. LAVORI PALESTRA BOCCIONI - CTR. 34452/09
3734	29/05/2015	4000005	residuo	2005/14739	9/2007	1.003,78	Saldo liquidazione 2 SAL Torrente Scaccioti
4200	19/06/2015	4000005	residuo	2010/9308		1.215,52	Liquidazione titolo di rimborso della somma versata dalla signora Maria Cascio per l'acquisto ex- lege 560/93 di un alloggio ERP
6571	05/10/2015	4000005	residuo	2010/4819		3.047,20	liquidazione rimborso somma versata estinzione diritto di prelazione alloggio in via italia int. 9 is. 19 reggio c.
1443	15/02/2016	7019901001	residuo			1.731,47	Reimissione mandato 4936/2012 stornato e reincassato con reversale 2465/2012
11273	31/12/2016	7019906002	competenza			5.471.015,36	determinazione 79 comune di rc - incassi vincolati a reintegro
1956	23/02/2017	7029999999	residuo			15.266,05	Trasferta al Comune di Cardeto per servizio alla persona rev. 8744/06 interv. Soccioass. Servizi alla persona e alla comunità trasf. Comune di Cardeto
					TOTALE €	**5.887.178,38**	

Sul punto si osserva che i pagamenti intervenuti sulle partite di giro con la liquidità del D.L. 35/2013 e ss.mm.i. non risultano conformi né al principio contabile n. 2, postulato 25 (osservatorio finanza locale), che prevede che *"la misura dell'accertamento deve garantire l'equivalenza con l'impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi. Le entrate dei servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione…"*, né al punto 7.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si chiede che il Comune:

- giustifichi ogni singolo pagamento intervenuto sulle partite di giro con la liquidità del D.L. 35/2013;
- dimostri per ogni singolo pagamento imputato e pagato sulle partite di giro l'assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale nell'imputazione della spesa nei servizi per conto terzi e partite di giro;
- indichi se a fronte dell'impegno nei servizi contro terzi vi è uguale accertamento;
- indichi se le entrate che finanziano i servizi per conto terzi, successivamente all'intervenuto pagamento, sono state riscosse e per quale importo; nel caso di

mancata riscossione, dovrà essere indicato se, nelle scritture contabili dell'Ente, è presente il correlato residuo attivo.

Ancora, l'esame dei documenti trasmessi dal Comune evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016 sono stati effettuati pagamenti imputati genericamente alla gestione dei residui: nessun riferimento viene fatto in ordine alla presenza o meno dell'impegno di spesa. A titolo di esempio si riportano di seguito alcuni pagamenti della specie:

PAGAMENTI EFFETTUATI CON LA LIQUIDITA' D.L. 35/2016 (allegato D1 alla nota prot. 80617 del 13/05/2019)							
N. mandato	data mandatao	intervento	imputazione spesa	n. impegno	documenti paganti (fattura)	importo madato	Causale
3989	23/06/2016	1030209004	residuo	non riportato	non indicati	8.558,90	Lotto 5 saldo liq. 1 ed ultimo SAL atto cottimo 8/2011
4033	23/06/2016	1030203004	residuo	non riportato	non indicati	22.824,22	cig 0722468772 CUP H38D10000190004 - LIQ. 1 sal LOTTO 5°
4036	31/05/2016	1100504001	residuo	non riportato	non indicati	139.201,55	Pagamento somme alla Regione Calabria Commissione Ass. Alloggi di Reggio Calabria
4037	31/05/2016	1100504001	residuo	non riportato	non indicati	42.098,00	Riconoscimento debito fuori bilancio Regione Calabria per gettoni pres. Commissione alloggi lug-dic 2007
4042	01/06/2016	1030299999	residuo	non riportato	non indicati	53.110,75	spese funzionamento Commissione Assegnazione alloggi da 01/04/2008 a 30/11/2008
4047	23/06/2016	1030215013	residuo	non riportato	non indicati	43.945,00	Ripristino della funzionalità delle reti fognarie e degli impianti di rilancio nov. 2011
					TOTALE €	**309.738,42**	

Sul punto si chiede di documentare la presenza, alla data della resa della prestazione o dell'opera, del correlato impegno di spesa.

Infine, si chiede l'invio alla Sezione dell'elenco dei creditori di cui all'art. 6, comma 9, D.L. 35/2013.

Allegato n. 2 – residui del titolo II e IV negli anni non movimentati.

Come già indicato nella parte motiva della deliberazione, si riporta di seguito, a titolo di esempio, un elenco di residui vetusti del titolo II e IV non movimentati e, pertanto, di dubbia sussistenza:

Anno	N. Acc.	Importo
1998	225	68.000
1999	466	841.766,69
1999	469	705.341,99
2000	389	6.825,83
2005	1331	14.915,43
2005	1332	32.051,61
2005	1333	40.063,44
2005	1334	52.595,58
2005	1335	19.138,36
2005	1336	182.215,47
2005	1340	93.273,75
2006	1839	79.119,80
2006	2066	581,34
2006	2068	34.000,00
2006	2070	1.172,95
2006	2072	45.104,47
2006	1690	405.143,45
2007	2139	29.680,85
2007	2200	35.023,00
2010	11731	32.392,00
2010	13467	172.020,67
2015	4567	50.000,00
2015	4556	160.493,70
2015	4563	8.945,37
2015	4566	87.723,56
2015	4568	54.359,35
2015	4419	3.076,18
2015	4456	29.373,99
2015	4222	33.726,91
2015	4458	1.050.000,00
2015	4420	11.365,28
2015	2824	289.200,00
2016	8373	9.703,42
2016	8374	23.571,54
2016	7423	25.000,00
2016	7425	13.700,00
2016	24	2.950.000,00
2016	42	400.000,00
2016	37	1.000.000,00
2016	38	600.000,00
2016	40	200.000,00
Totale		**9.890.666**

La campionatura è stata fatta dalla Sezione tenendo conto dei dati presenti nell'ultimo consuntivo approvato dal C.C., ossia quello al 31.12.2018 (cfr., in specie, "allegato M" al rendiconto, presente nelle banca dati BDAP).

Il Comune dovrà dimostrare, con l'invio di idonea documentazione, la attuale sussistenza di ciascun credito.

Oltre a tale documentazione, si chiede anche che il Responsabile del Servizio Finanziario attesti – con assunzione di responsabilità – la fondatezza dei crediti.

Si chiede, inoltre, che l'Organo di Revisione attesti a sua volta la fondatezza di ciascun residuo (a partire dagli elementi di cui all'art. 179 T.U.E.L.) nonché la comunicazione fatta al debitore, le azioni per il recupero e la percentuale di inesigibilità considerata per il calcolo del FCDE. Al termine delle proprie verifiche, l'Organo di Revisione dovrà attestare – per ciascun residuo – che sussistono le condizioni per il suo mantenimento in bilancio ovvero per il non mantenimento.

Allegato n. 3 – Residui attivi del titolo I e III.

Di seguito, si riporta un campione di residui del titolo I e III, presenti in bilancio al 31.12.2018, che risultano non movimentati da tempo o scarsamente movimentati:

Titolo I			Titolo III		
Anno	N. Acc.	Importo (al 31.12.2018)	Anno	N. Acc.	Importo (al 31.12.2018)
2004	1362	239.742,46	2006	1193	21.091,00
2005	50005	227.157,51	2006	1673	1.506.637,85
2011	4958	434.344,81	2007	1792	911.161,36
2011	5812	3.134.027,59	2007	2069	49.282,57
2011	1920	1.338.924,82	2007	2075	570.976,96
2011	5674	2.022.257,06	2007	2076	55.198,88
2011	5655	212.786,68	2007	2054	1.376.177,00
2011	5686	274.161,84	2008	56092	304.755,27
2011	5656	352.062,72	2008	1684	14.590,80
2011	5691	573.636,23	2008	1739	43.296,25
2011	4934	90.538,79	2008	1712	10.000,00
2011	4935	135.063,82	2008	56097	1.610.695,00
2011	4957	74.078,45	2011	1910	966.000,25
2013	4954	142.916,00	2011	5617	22.298,15
2013	6165	89.960,26	2011	1284	51.842,25
2013	7474	1.204.028,20	2011	338	817.028,46
2013	7592	119.362,81	2011	3601	13.950,16
2013	7593	249.500,64	2011	1096	313.506,24
2013	7631	1.119.500,71	2011	4074	349.024,86
2013	1124	6.502.370,26	2011	5660	2.892.989,25
2013	7759	1.355.537,28	2011	5780	13.073,42
2013	5121	6.465.083,79	2011	5563	662.324,97
2013	7441	8.111.228,62	2011	5268	2.694.304,84
2013	5593	522.428,97	2011	5668	26.435,27
2013	5594	1.821,00	2011	5264	1.074.847,00
2013	7412	2.420,96	2013	2551	9.595.642,94
2013	7749	142.511,09	2013	7729	6.185.765,93
2013	7750	94.466,16	2013	7735	476.570,62
2014	5509	1.859.028,92	2013	726	27.304,14
2014	5907	4.371.225,64	2013	7753	83.529,72
2014	6151	1.309.832,23	2013	7754	37.490,17
2014	5196	1.549.947,23	2013	7727	13.149,00
2014	5464	233.002,79	2013	7755	22.298,15
2014	5465	353.159,00	2013	7756	22.298,15
2014	5895	1.926.723,63	2013	7611	505.320,65
2014	5896	112.038,00	2013	537	578.593,50
2014	2717	3.189.767,11	2013	568	5.963,50

2014	4963	939.232,63		2013	566	364.308,60
2014	2947	9.264.521,51		2013	7634	79.076,25
2014	5478	7.925.083,64		2013	567	60.718,70
2014	2949	524.647,98		2013	7712	175.864,00
2014	5479	370.422,69		2013	7365	31.534,32
2014	5675	511.485,96		2014	2750	7.546.368,71
2015	6737	43.297,46		2014	6109	6.229.552,39
2015	6925	692,3		2014	6147	600.000,00
2015	7145	1.274,00		2014	5910	14.349,50
2015	7277	939,55		2014	2093	65.490,60
2015	7288	3.747,10		2014	6116	15.000,00
2015	7336	116.346,01		2014	6122	50.000,00
2015	7436	1.572,51		2014	6135	29.214,00
2015	5008	6.161.863,06		2014	6137	9.810,30
2015	5009	5.648.203,20		2014	6138	10.955,25
2015	7494	1.190.305,85		2014	4564	43.008,73
2015	6395	49.012,33		2014	1035	540.912,56
2015	6397	42.031,11		2014	5211	66.243,76
2015	6399	53.810,69		2014	1638	19.224,45
2015	6479	6.160,28		2014	3475	27.182,07
2015	6481	7.017,10		2014	6059	2.493.862,12
2015	6498	40.468,79		2014	6099	894.648,75
2015	6500	77.021,03		2014	6149	54.000,00
2015	6505	58.142,44		2014	6064	28.198,01
2015	6507	54.782,98		2014	1457	61.520,51
2015	6599	61.125,29		2014	1458	20.798,36
2015	6601	71.372,16		2014	1459	91.027,74
2015	6603	62.271,13		2014	1460	198.592,43
2015	6605	69.050,67		2014	4980	1.449,65
2015	6607	82.226,52		2014	6018	3.724,51
2015	6684	38.673,01		2010	13268	800.994,82
2015	6686	56.678,53		2010	13448	22.298,15
2015	6691	72.649,99		2010	13310	181.599,87
2015	6693	42.071,46		2010	13371	43.620,29
2015	6695	57.810,97		2010	13372	36.348,68
2015	6941	64.391,61		2010	13162	47.305,90
2015	6943	58.934,45		2010	13399	23.104,51
2015	6946	52.510,76		2010	9728	726.243,29
2015	6948	57.378,98		2010	9789	55.031,53
2015	6950	189.191,59		2010	11032	1.108.064,64
2015	6952	71.077,02		2003	949	32.067,94
2015	6954	13.555,99		2003	950	358.664,55
2015	6956	50.267,96		2003	951	23.509,85
2015	6958	65.946,64		2003	961	7.778,68
2015	6960	60.997,46		2003	963	32.895,70
2015	6973	63.110,87		**totale**		**57.251.579,20**
2015	6976	112.195,38				

2015	7060	54.484,71	[redacted]			
2015	7063	54.478,53				
2015	7065	75.474,07				
2015	7068	60.929,54				
2015	7071	55.343,02				
2015	7073	62.223,62				
2015	7153	71.344,39				
2015	7155	96.689,42				
2015	7158	60.692,14				
2015	7160	109.741,29				
2015	7162	138.341,15				
2015	7164	145.395,62				
2015	7328	218.707,38				
2015	7330	186.066,34				
2015	7411	28.256,88				
2015	7268	21.123,82				
2015	7397	52.871,94				
2015	2364	9.049.314,25				
2015	5769	6.328.062,23				
2015	7267	556.070,15				
2015	5566	72.576,77				
2015	6736	1.256.411,58				
2015	6924	28.347,84				
2015	7144	116.842,79				
2015	7276	126.665,00				
2015	7287	209.517,90				
2015	7435	63.362,41				
2010	13339	246.524,37				
2010	12839	226.364,33				
2010	13451	562.267,06				
2010	12840	258.310,22				
2010	13442	92.494,64				
2010	13445	70.549,01				
2010	13450	151.340,52				
totale		**105.609.399,65**				

È necessario che il Comune, per ciascun residuo:

1) produca i documenti giustificativi del credito nonché, per i crediti più vetusti, eventuali atti che fanno ritenere il credito ancora pienamente esigibile (es. atti di interruzione della prescrizione);
2) produca attestazione del Responsabile Finanziario – con assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità di quanto attestato - circa la sussistenza del credito;

3) evidenzi se il residuo è stato incluso (ed in quale percentuale) nel calcolo del FCDE;
4) evidenzi la presenza di eventuali contenziosi in merito al credito; in questo caso, dovrà essere indicato se il residuo sia stato preso in esame, ed in quale misura, per il calcolo dell'accantonamento a "fondo rischi".

Il Comune dovrà dimostrare, con l'invio di idonea documentazione, la attuale sussistenza di ciascun credito.

Oltre a tale documentazione, si chiede anche che il Responsabile del Servizio Finanziario attesti – con assunzione di responsabilità – la fondatezza e la attuale esigibilità dei crediti.

Si chiede, inoltre, che l'Organo di Revisione attesti a sua volta la fondatezza di ciascun residuo (a partire dagli elementi di cui all'art. 179 T.U.E.L.) nonché la comunicazione fatta al debitore, le azioni per il recupero e la percentuale di inesigibilità considerata per il calcolo del FCDE. Al termine delle proprie verifiche, l'Organo di Revisione dovrà attestare – per ciascun residuo – che sussistono le condizioni per il suo mantenimento in bilancio ovvero per il non mantenimento.